

Stalking: donne in gabbia, identità negate

Editoriale: intervista a Tina, *Laura Baccaro*

Stalking&stalker: la persecuzione infinita,

Annalisa Marcolin

Aspetti giuridici e penali dello stalking all'estero

e in Italia, *Annalisa Marcolin*

L'evoluzione del fenomeno dello stalking: da vecchi normali comportamenti a nuovo crimine, *Laura Baccaro*

Vittime di genere: tutela e sicurezza d'aiuto. Richieste e risposte d'aiuto alle forze dell'ordine, *Laura Baccaro*

Appendice

Come puoi aumentare la sicurezza per te e per i tuoi familiari?

Cosa fare se vuoi aiutare una vittima di stalking?

Se sono una vittima, cosa posso fare per fermare lo stalker?

Legge 23 aprile 2009, n. 38, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"



RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Periodico di saggi, criminologia e ricerche

Anno II – n. 4 dicembre 2009

Direttore scientifico

Laura Baccaro

Redazione amministrazione

Gea Mater Padova Onlus

Via Monte Cengio, 26 – Padova

altracitta@libero.it

Registro Stampa del Tribunale di Padova n° 2135 del 30.04.2008

Sommario

Editoriale, *Laura Baccaro*

Intervista a Tina, *Laura Baccaro*

Stalking&stalker: la persecuzione infinita, *Annalisa Marcolin*

Aspetti giuridici e penali dello stalking all'estero e in Italia, *Annalisa Marcolin*

L'evoluzione del fenomeno dello stalking: da vecchi normali comportamenti a nuovo crimine, *Laura Baccaro*

Vittime di genere: tutela e sicurezza d'aiuto. Richieste e risposte d'aiuto alle forze dell'ordine, *Laura Baccaro*

Appendice

Come puoi aumentare la sicurezza per te e per i tuoi familiari?

Cosa fare se vuoi aiutare una vittima di stalking?

Se sono una vittima, cosa posso fare per fermare lo stalker?

Legge 23 aprile 2009, n. 38, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”

Norme redazionali

Editoriale

Il fenomeno dello stalking significa parlare di una realtà che coinvolge molte persone, nella maggior parte donne.

Nella ricerca dal 2001/2007 realizzata dall'O.N.S. con il sindacato di Polizia Co.I.S.P., su un campione di 9600 interviste in 16 regioni, è emerso che circa il 20% della popolazione è o è stata vittima, l'80% è di sesso femminile, il 70% ha avuto esiti psico-relazionali spesso gravi, il 17% denuncia, nel 90% esiste una rapporto di conoscenza l'incidenza geografica maggiore dello stalking sembra essere il centro nord.

Ma cosa distingue un comportamento molesto da uno stalking? Quali sono, se esistono, le caratteristiche identificative psicopatologiche dello stalker? Oppure è legato ad un fenomeno sociale di intolleranza, ad un modo di relazionarsi che è sempre esistito?

In realtà lo stalking è anche una "patologia" relazionale della nostra società che non sa più accettare il limite. Accettare il limite della libertà dell'altro, dello spazio vitale, della vita. È il voler sempre essere presenti all'altro, subito, senza mediazioni, come vediamo nella comunicazione dei media: veloci e pervasivi. Lo stalker vuole trasformarsi quasi in una sorta di "grande occhio" e di una "grande mano" che vede e sente sempre la sua vittima.

Laura Baccaro

Intervista a Tina

Laura Baccaro

Ho conosciuto Tina in occasione di un convegno a Crotone. Ha fatto un lungo viaggio per incontrare un avvocato a cui chiedere aiuto perché per chi come lei è stato vittima di stalking prima dell'entrata in vigore della legge anti-stalking non è previsto il gratuito patrocinio. Attualmente invece con legge n. 38/2009 viene riconosciuta l'ammissione al gratuito patrocinio alle vittime di violenza sessuale anche in deroga ai limiti di reddito di norma previsti (art. 4). Inoltre il reato è perseguibile a querela della vittima (art. 7) ed il termine per la presentazione della querela è di sei mesi, fattori che avrebbero potuto essere determinanti nella storia di Tina.

La storia della sua persecuzione "Stalking: storia in diretta televisiva di una drammatica persecuzione. Una vittima racconta" è possibile leggerla nel sito www.psicocom.it.

Questa storia comincia nella primavera del 2001 e termina l'11 agosto 2005 quando l'uomo viene arrestato e successivamente concessi gli arresti domiciliari (trenta giorni).

Fino ad ottobre del 2008 ci sono ancora molestie ma più sporadiche e si "limitano" ad aggressioni verbali, minacce, pedinamenti, foto e riprese con il cellulare ma non più fisiche. Il 22 ottobre 2008 il processo penale nei confronti dello stalker si è concluso con la condanna a quattro mesi di reclusione e ad un'ammenda da quantificare in sede civile. Quindi otto lunghi anni di sofferenze.

Ma - come mi racconta Tina - non è ancora finita, quando mi incontra sono minacce, parolacce e gesti contro di me e contro chi mi sta vicino. Tutto è cominciato in un momento di particolare fragilità, otto anni orsono, non potevo scappare, andare via, perché mia madre era in ospedale con il femore rotto. Lo stalker, si mostra servizievole, disponibile, ma è viscido ed insidioso (solo io non mi ero accorta), mi segue, mi accompagna, mi presenta la sorella medico per curare mia madre, facendo poi di tutto perché mi ripudiasse come assistita, al primo ordine disatteso. "Lesa maestà" non accetta e non sopporta neppure l'ombra del rifiuto, confermato dalla stessa sorella.

Tende una rete intorno a me, si fa trovare dappertutto, tutte le mattine sotto casa, a controllare ed impedire che io esca con la macchina, le ruote tagliate, i tergicristalli deformati e rotti e sghignazza ogni volta che mi vede soffrire. È nascosto sulle scale per vedere quando rientro e ti toglie il respiro e ti spacca l'anima.

Io vivo con mia madre disabile, per cui ho cercato di nascondere, per quanto possibile, la storia a mio fratello che abita e lavora in Lombardia.

Ho vissuto questi anni con paura, terrore, anche perché la Polizia senza le prove e senza cogliere sul fatto, non può intervenire. Gli avvocati inizialmente pensano si tratti di racconti "esagerati" e non si rendono conto della gravità. Alle sue minacce ho risposto che avrei preferito che mi uccidesse, e lui mi ha risposto che "mi voleva ridurre sulla sedia a rotelle come mia madre".

Ho cercato di avvisare anche tutti i componenti della famiglia dello stalker che non sono riusciti a bloccarlo.

Le mie amiche, soprattutto quelle che mi hanno aiutato, sono state minacciate anche loro.

Oltre alla tremenda ossessione psicologica, si aggiunge un'incredibile violenza fisica. La prima volta è stata una sera, ho trovato il portone di casa scardinato e lo stalker nell'androne che urla, bestemmia e che mi trascina per i capelli ed io riesco a stento a rientrare in casa (settembre 2002).

Lo stalker, con la scusa di aiutarmi e sapendo che ero sola con mia madre (la badante non c'era) e qui volano insulti, calci, schiaffi e una volta caduta a terra mi aggredisce per strozzarmi, sono stata salvata dal fisioterapista che ha suonato al citofono verso le 15.00 (5 marzo 2003).

In estate avevo affittato una casetta al mare, in un piccolo villaggio, come sempre è riuscito a trovarmi e mentre tornavo dal mare, ha scardinato la persiana e picchia selvaggiamente un mio amico, che ha cercato inutilmente di difendermi (luglio 2003).

Una successiva volta dopo avermi bloccato per strada, mentre ero in auto, mi segue urlando, schiaffeggiandomi e nello stesso tempo chiama mio fratello al telefono e quest'aggressione viene registrata sulla segreteria telefonica (Dicembre 2003).

La persecuzione continua reiterata lo stalker, essendosi appropriato della mia agenda, costantemente e più volte al giorno telefona a mio fratello, parlandogli male di me e dicendo che lui sarebbe dovuto scendere a "raddrizzarmi", ad una mia collega, tanto che per paura non vorrà testimoniare al processo.

Il 17 agosto del 2005, dopo esser passato sotto casa innumerevoli volte con l'auto, suonando ed ingiuriando, mio fratello, da poco in ferie da me, è sceso per cercare di calmarlo, lo stalker ha accelerato con l'auto ed ha curvato con l'intenzione di prendere in pieno mio fratello, schiacciandolo tra due auto in sosta. Solo per un miracolo e per la prontezza di spirito, mio fratello è stato preso di striscio, procurandosi ferite e traumi, ci sono voluti sei mesi per rimettersi fisicamente. L'incidente ha provocato in mio fratello un forte spavento ed un forte trauma psicologico (17 agosto 2005).

Paradossalmente ogni volta che è accaduto qualcosa (minacce, insulti, botte) ho sempre avuto vergogna di parlarne, difatti nel primo periodo non ho mai denunciato. La gente mi chiede il perché di questa persecuzione, io non so cosa abbia fatto di male per meritarmi questo. Mi sono sentita sempre in colpa, prima per essere perseguitata e poi per non essere riuscita a bloccare la situazione.

Ho sempre cercato di reagire per sopravvivere, prima ho avvisato i suoi fratelli e sua madre, ma inutilmente e quindi mi sono rivolta alla "giustizia", denunciando, ma lo stalker non è mai stato colto sul fatto. Per difendermi finora, complice anche un'avvocata che ha approfittato ulteriormente, io e mio fratello abbiamo speso circa € 16.000,00.

Ho raccontato la mia storia anche in Televisione, sia nella trasmissione con Alda Dusanio "Ricomincio da Qui" (Due puntate in Ottobre 2008- Rai Due), sono stata intervistata nel febbraio 2009 da Milo Infante, in "Mattino in famiglia" (Rai Due) e infine nel novembre 2009 nella trasmissione "Cominciamo bene" con Fabrizio Frizzi (Rai tre).

Sono stata aiutata e supportata, oltre che da mio fratello e da parte delle mie amiche, dalla testimonianza del Francescano Padre Marcellino ed il Gesuita Padre Felice, dalla dottoressa Damiani Rosaria, presso lo studio Gargiullo (www.psicosom.it)

Credo che queste orrende violenze avvengano dappertutto, certo in Sicilia, la visione della donna è particolare, però lo stalking si inserisce in una visione più globale, non territoriale che tratta la violenza sui più deboli, emarginati, bambini, donne, tutti quelli che non possono difendersi.

Racconto la mia storia perché serve anche a tutti quelli che non hanno voce.

Stalking&stalker: la persecuzione infinita

*Annalisa Marcolin**

Sommario: Introduzione. Stalking: definizione e tipologie; Dal comportamento molesto allo stalking; Lo stalking come disturbo mentale; Lo stalking come costruzione sociale; Tipologia e analisi dello stalker; Tipologia e analisi della vittima; Conseguenze dello stalking sulla vittima; Come difendersi dallo stalking: le strategie delle vittime e delle istituzioni. Riflessioni conclusive. Bibliografia

* Studente Scuola di Scienze Criminologiche e Metodologie Investigative, Camera di Commercio di Londra, Ciels, Padova.

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Introduzione

“Ti amo da ucciderti” non è un nuovo titolo di un film horror ma quello che pensa uno stalker nel momento in cui insistentemente continua la sua campagna di molestie assillanti nei confronti della sua vittima. Attraverso questi atti persecutori infatti vuole renderla vulnerabile, debole e in qualche modo obbligarla a creare o ricreare la relazione mantenendo un controllo assoluto su di lei. “O mia o di nessun altro” pensa ancora lo stalker continuando a perpetrare le sue molestie infatti, se la vittima non ritorna nei suoi passi, dopo il pedinamento e la minaccia può arrivare la morte.

In questo testo ho voluto analizzare questo nuovo atteggiamento da poco diventato reato per mostrare come questo atteggiamento, in genere all’inizio apprezzato e individuato come semplice interesse e un attimo dopo trasformato in una lotta al limite della sopportazione umana, possa sembrare la conseguenza di una malattia psicopatologica ma in realtà sia semplicemente la rappresentazione di una nuova forma di devianza creatasi con il cambiamento e l’evoluzione dei valori sociali.

Stalking: definizione e tipologie

Stalking è una parola inglese che deriva dal verbo proprio dei cacciatori “to stalk” e significa “appostarsi, fare la posta, avvicinarsi di soppiatto alla preda”. Con tale termine, oggi, ci si riferisce all’insieme di comportamenti ripetuti e intrusivi di molestie, di minacce, di pedinamenti, di telefonate indesiderate, di controllo, di sorveglianza che un individuo alla ricerca di un contatto e di comunicazione attua nei confronti della vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni o comportamenti (Galeazzi e Curci, 2001), comportamento che è sempre in crescendo. Questo comportamento è chiamato anche “sindrome del molestatore assillante”, “inseguimento ossessivo” o anche obsessional following.

Tale definizione mostra quindi come lo stalking sia costituito da quattro elementi principali:

- un attore (stalker) che individua una persona nei confronti della quale sviluppa un’intensa polarizzazione ideo-affettiva che può essere basata sia su una situazione relazionale reale oppure parzialmente o totalmente immaginata;
- una serie ripetuta e intrusiva di comportamenti con carattere di sorveglianza, di comunicazione e di ricerca di contatto;
- la persona individuata dal molestatore (stalking victim) che percepisce tali comportamenti come intrusivi e sgraditi e li vive con un associato senso di minaccia e paura per la sua stessa incolumità.
- i comportamenti dapprima “lontani” progressivamente tendono ad avvicinarsi sempre più alla vittima stessa, es. il passaggio dalle minacce agli atti di violenza contro cose o persone, stringendo la vittima in un assedio sempre più pressante.

Secondo Ege (2005) lo stalking è un atteggiamento molesto riconosciuto e definito dai seguenti sette parametri:

- *Ambiente*: in quanto è caratterizzato da una persecuzione continuativa, intollerabile e asfissiante alla vita privata della vittima; infatti la stragrande maggioranza delle azioni di stalking vengono messe in atto presso la sua abitazione o nelle vicinanze di essa perché queste zone sono il principale punto di



riferimento della vittima, il luogo ideale dove rintracciarla, aspettarla, osservarla ma anche il simbolo dell'intimità di una persona, elemento principale che uno stalker vuole ledere entrandone a far parte.

- *Frequenza/durata*: in quanto gli atteggiamenti persecutori per essere definiti stalking devono proseguire per un periodo minimo di quattro settimane e devono essere replicati per un numero minimo di dieci manifestazioni.
- *Tipo di azioni*: in quanto le azioni subite devono appartenere ad almeno una delle cinque categorie delle azioni violente le quali si suddividono in: violenze fisiche (atti che comportano un contatto fisico violento come percosse, uso di armi o oggetti contundenti, strangolamento, costrizioni fisiche, aggressioni di varia natura con conseguenze anche mortali per la vittima), violenze sessuali (atti violenti a scopo o contenuto sessuale come molestie sessuali, stupro), violenze psicologiche (atti violenti tesi a creare sentimenti negativi intensi come l'ansia o il panico tramite minacce di violenza alla persona o ai suoi figli o familiari, offese, umiliazioni, comportamenti o discorsi volti a suscitare sensi di colpa costrizioni e limitazioni delle necessità basilari), violenze economiche (atti violenti che mirano a ostacolare l'accesso alle risorse economiche come divieto o obbligo al lavoro, privazione della possibilità di costruirsi l'indipendenza economica) e violenze sociali (atti violenti che colpiscono i contatti sociali della vittima tramite svariati tentativi di isolarla socialmente attraverso l'imposizione di veti o di forme di controllo come il divieto ad avere contatti con i familiari, amici e colleghi).
- *Dislivello tra gli antagonisti*: in quanto nello stalking vi è un acuto dislivello tra gli antagonisti poiché lo stalker ha la possibilità di colpire ovunque e soprattutto quando più gli piace e gli fa comodo e può tranquillamente scegliere di perseguire la vittima a distanza spaziale o temporale senza cioè esserle fisicamente vicino mentre la vittima si trova in una posizione di costante inferiorità dato che non ha neppure la benché minima possibilità di prepararsi adeguatamente alla difesa.
- *Andamento secondo fasi successive*: in quanto lo stalking è una situazione conflittuale estrema caratterizzata da una costante evoluzione dinamica in quanto nasce, cambia aspetto nel tempo e tende a uno scopo secondo fasi successive relativamente prevedibili e inquadrabili in un modello teorico di sviluppo. Lo stalking infatti si evolve e sviluppa attraverso quattro fasi:
 - a. la relazione conflittuale (motivazione dell'atteggiamento persecutorio che può essere un legame precedentemente interrotto o terminato per qualche ragione o un rapporto intensamente desiderato dallo stalker ma non accettato dalla vittima);
 - b. le azioni persecutorie e continuative;
 - c. le conseguenze psico-fisiche sulla vittima (il manifestarsi di disagi psicosomatici come conseguenza della pressione subita che possono diventare sintomi cronici o vere e proprie patologie);
 - d. lo scontro finale.
- *Intento persecutorio*: in quanto lo stalker può avere due scopi nei confronti della vittima uno affettivo (per riprendere una relazione affettiva interrotta, ottenere un'attenzione particolare, essere riconosciuto da un personaggio famoso, identificarsi con un idolo, ricercare o riottenere la fiducia) e uno distruttivo (per punire la vittima per un torto subito, allontanarla da una nuova relazione, distruggere un personaggio famoso per invidia, mettere in atto la persecuzione che non era possibile attuare sul posto di lavoro, vendicarsi, raggiungere un obiettivo non ottenuto precedentemente).

In base all'ambito e al tipo di interesse che lo stalker ha nei confronti della sua vittima si possono distinguere tre tipi di stalking: quello emotivo, delle celebrità e occupazionale (Ege, 2005).

- *Lo stalking emotivo*: è il tipo di stalking più diffuso. È in genere perpetrato da ex coniugi, ex fidanzati, ex amanti o altre persone che hanno avuto in passato una relazione affettiva con la vittima conclusasi solitamente per decisione della vittima stessa e non accettata dallo stalker. Alla base di questo tipo di stalking infatti vi è sempre un rapporto affettivo. Generalmente si tratta di una



RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

precedente relazione interrotta o di un approccio desiderato dal persecutore e non gradito invece dalla vittima. Lo stalker emotivo infatti è incapace di accettare il rifiuto della vittima e si convince invece di farle cambiare idea. La molla che fa scattare un molestatore emotivo può essere un sentimento di nostalgia e di rimpianto per quello che ha perduto a cui si aggiunge il senso di rivalsa personale e di autoaffermazione oppure di vendetta, odio e gelosia; può succedere però che questi interessi si alternino e coesistano in modo ambiguo e paradossale.

- *Lo stalking delle celebrità*: è quel tipo di stalking usato per descrivere la persecuzione attuata ai danni di persone di pubblico interesse e con una certa visibilità. In genere viene svolto da persone alla ricerca di un rapporto idealizzato, di fatto impossibile nella realtà. Scatta per interesse positivo come l'ammirazione ossessiva e l'adorazione vera e propria che li porta a collezionare e a idolatrare immagini ed oggetti del loro idolo o ad identificarsi con lui o per interesse negativo come invidia, gelosia, odio e desiderio di rovinare il successo delle star o addirittura di eliminarle fisicamente.
- *Lo stalking occupazionale*: è quel tipo di stalking che inizia sul posto di lavoro ma che spesso sconfinava nella vita privata della vittima. Infatti l'attività persecutoria si esercita nella vita privata della vittima ma la motivazione proviene dall'ambiente di lavoro dove lo stalker ha realizzato, subito o desiderato una situazione di conflitto, persecuzione o mobbing. Può capitare che si creino infatti conflitti lavorativi in cui l'aggressore non ha né i mezzi né la possibilità di mettere in pratica la persecuzione perpetrata ai danni di qualcuno come quei casi in cui un lavoratore vuole vendicarsi di un suo superiore ma non lo fa per paura delle conseguenze e dei troppi testimoni. In questi casi lo stalking deriva quindi da una situazione conflittuale non manifestata sul posto di lavoro ma rimasta ad un livello di intenzione e desiderio. In altri casi invece lo stalking va a completare la persecuzione già messa in atto attraverso il mobbing e effettuata per costringere con maggior forza la vittima alle dimissioni o a rinunciare ad una promozione o per continuare le molestie nella vita privata dato che nell'ambito lavorativo non hanno raggiunto lo scopo desiderato.

Vi sono poi anche casi di stalking occupazionale al rovescio ossia attuate da persone vittime di mobbing o da ex lavoratori licenziati che decidono di vendicarsi delle angherie del loro aggressore colpendolo nella sfera privata. Alla base di questo tipo di stalking vi è quindi un intento persecutorio o un'ossessione a sé stante che però, spostandosi alla sfera privata della vittima e non più solo al campo lavorativo, diventa più generale e patologicamente distruttiva in quanto non lascia più scampo alla vittima distruggendone completamente la sua serenità e la sua vita.

Dal comportamento molesto allo stalking

La gamma delle condotte che possono essere qualificate come molestia assillante (o "atto persecutorio") è piuttosto varia. Nel 1997 De Becker stilò una lista dei segnali che possono essere sintomi della molestia assillante quali:

- ricerca indiretta del numero di telefono della vittima e /o indirizzo;
- interessamento precoce eccessivo e pressante per prendere il controllo della situazione;
- sensazione intuitiva del disagio da parte della vittima;
- impossibilità per la vittima di scegliere modo e tempi di frequentazione e di negarsi;
- eccessiva attenzione e partecipazione a tutto quello che dice e fa la vittima;
- condivisione forzata di un'esperienza;
- offerta ripetuta di aiuto non richiesto;
- stereotipizzazione negativa per sollecitare la risposta opposta che è poi quella desiderata;
- proiezione sulla vittima di emozioni, impegni e promesse mai fatte;

- isolamento progressivo della vittima da amici, conoscenti e parenti;
- auto isolamento volontario per far sentire la vittima responsabile di tutto il suo mondo sociale;
- proposte premature per accentuare la fusione con la vittima;
- imposizione della propria volontà su diversi aspetti della vita quotidiana;
- continui regali non richiesti;
- monitoraggio continuo della vittima e delle persone che frequenta;
- gelosia immotivata ed eccessiva per ogni contatto della vittima con il mondo esterno;
- rifiuto di accettare il no, uso di minacce e perdita della pazienza.

Il Modena group on stalking, nel Progetto Daphne, *Manuale per le vittime e gli operatori, percorsi di aiuto per le donne vittime di stalking*, riporta le differenze tra una molestia assillante e un atteggiamento normalmente accettato:

- Quando si cerca di stabilire una relazione con qualcuno la maggior parte delle persone è in grado, dopo alcune risposte negative, di comprendere che l'altro soggetto non è interessato; continuare ad insistere ulteriormente può significare dare inizio ad una condotta di stalking.
- Quando una relazione si interrompe è normale che la persona abbandonata si senta particolarmente turbata. Spesso una reazione all'abbandono può essere quella di tentare di ristabilire un contatto con l'ex partner per avere un'altra possibilità di ricostruire il rapporto anche se la maggior parte delle persone è in grado di accettare, pur con difficoltà, la fine di una relazione in un tempo relativamente breve. Ricerche empiriche mostrano come un lasso di tempo di circa due settimane possa essere considerato un periodo di tempo oltre il quale il protrarsi di tentativi di riavvicinamento, se rifiutati, diventa problematico. Cercare ulteriormente di comunicare con l'ex partner o di imporre la propria presenza o le proprie attenzioni dopo questo periodo di tempo nonostante l'altra persona abbia specificato chiaramente di non essere interessata può configurare una condotta di stalking.
- Lo stalking produce quale scopo principale o effetto secondario ansia o paura nelle vittime, questo aspetto lo differenzia dalle normali interazioni sociali.
- Una caratteristica dello stalking è rappresentata dalla sua durata. Queste condotte infatti possono protrarsi per molto tempo, anche mesi o addirittura anni; questo ovviamente non rientra in quei comportamenti definiti normali per entrare in contatto con una persona.

I comportamenti molesti diventano atti persecutori quando sono:

- a) consapevoli e intenzionali;
- b) reiterati, ripetuti e continuati, insistenti e duraturi (per settimane, mesi, a volte anni, spesso a qualsiasi ora del giorno e della notte). Si ritiene che debbano proseguire per un periodo minimo di 4 settimane ed essere replicati per un numero minimo di dieci manifestazioni;
- c) indesiderati, sgraditi e intrusivi tali, cioè, da creare disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore, ansia o paura nella vittima.

I comportamenti molesti messi in atto dallo stalker si possono dividere in tre grandi categorie:

- comunicazioni indesiderate;
- approcci indesiderati;
- comportamenti associati.

Per *comunicazioni indesiderate* intendiamo quelle molestie perpetrate attraverso l'uso del telefono, di comunicazioni scritte e del computer (cyberstalking).

Il telefono è, in questi casi, il mezzo molesto più utilizzato in quanto consente un confronto breve ma intenso e indiretto con la vittima. La natura delle telefonate può variare da caso a caso in modo significativo, così come la loro frequenza e il luogo nel quale la vittima viene cercata. Lo stalker, in questi casi, può decidere di svelare la sua identità o di restare anonimo, di alterare la propria voce

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

attraverso apparecchiature elettroniche in modo da aumentare la paura derivata dalla telefonata o di chiamare senza proferire parola. Le telefonate effettuate per lo più contengono ripetute dichiarazioni d'amore, richieste di appuntamenti, temi sessualmente osceni oppure minacce implicite o esplicite.

Una peculiare tattica intimidatoria utilizzata è costituita dalla rivelazione di un fatto, anche del tutto insignificante, occorso alla vittima nell'arco della giornata e che può essere conosciuto solo da un testimone diretto. Il molestato prende così coscienza di essere stato segretamente osservato dallo stalker il quale è in grado di spiarlo senza essere scoperto e da allora inizierà a sentirsi vulnerabile in quanto non avrà mai la possibilità di sapere se lo stalker gli sia vicino o meno.

Grazie alla diffusione dei cellulari, al giorno d'oggi, inoltre, lo stalker ha la capacità di raggiungere più facilmente ed in qualsiasi momento la sua vittima sia a casa che sul posto di lavoro, a qualsiasi ora del giorno e della notte, interrompendole tutte le sue normali attività, disturbandone il sonno e creandogli un gran disagio psicologico, compromettendone la salute e le prestazioni lavorative. Le molestie telefoniche sul posto di lavoro infatti, molto spesso, mettono la vittima in una posizione difficile in quanto la simpatia e comprensione iniziali da parte dei datori di lavoro, frequentemente, si trasformano in astio e diffidenza verso la vittima che viene biasimata per non essere in grado di porre fine alle molestie. Per chiudere una volta per tutte questa situazione perciò, molto spesso, le vittime decidono di cambiare numero di telefono anche se non sempre questo espediente ottiene buoni risultati in quanto alcuni stalker, nonostante ciò, riescono in modo pratico e veloce ad ottenere in poco tempo il nuovo numero in modo da poter continuare indisturbati le loro molestie.

Oltre alle telefonate gli stalker possono molestare anche attraverso comunicazioni scritte tramite lettere e fax, anche se questo metodo richiede, rispetto alle prime, un maggior investimento di tempo, fatica e denaro. Certi oggetti possono essere recapitati tramite il servizio postale, altri a mano ma indipendentemente da come siano consegnati sono la dimostrazione che lo stalker sa come raggiungere l'oggetto delle sue attenzioni provocando nella vittima un senso di vulnerabilità e ansia in quanto sente che la sacralità della sua sfera personale sia stata invasa e da allora vive in uno stato di enorme paura per la sua incolumità fisica.

Lo stalking telematico invece, è una forma di comunicazione indesiderata effettuata attraverso l'uso di e-mail, siti web e chat rooms. Questa connessione elettronica costituisce il mezzo per minacciare la vittima, sommergerla di messaggi, inviarle virus telematici, pubblicare un sito materiale personale o diffamatorio oppure assumerne l'identità consentendo allo stalker di effettuare, oltre alle esplicite molestie, una forma di sorveglianza nascosta attraverso un programma specifico chiamato *Trojan Horse* che si installa nel computer della vittima attraverso un allegato a una e-mail e consente un accesso e un controllo al suo computer ogni qual volta questa si connetta a internet concedendo anche un monitoraggio visivo della vittima.

Lo stalker, in questi casi, resta anonimo tramite l'uso di nomi falsi o tramite l'uso di servizi di indirizzamento della posta elettronica che consentono di rimuovere tutti gli identificativi personali normalmente inclusi nelle e-mail prima che esse vengano spedite.

Per *contatti indesiderati* si intendono quelle molestie effettuate tramite pedinamenti, sorveglianza e approcci diretti, intrusioni e furti.

Dopo le telefonate due delle più comuni forme di molestie infatti sono il *pedinamento* e gli *approcci diretti indesiderati* questo perché consentono di seguire, osservare o avvicinare l'oggetto delle loro attenzioni ovunque e in ogni momento. Gli approcci avvengono in genere in luogo pubblico e indipendentemente da quale sia il loro carattere mostrano come lo stalker sappia dove trovare la vittima e come sia così sicuro di sé da volerla affrontare faccia a faccia. Il pedinamento e la sorveglianza vengono condotti sia esplicitamente che segretamente, a piedi o in auto. Molto spesso la vittima è al corrente di essere seguita ma non è in grado di indicare un colpevole. I motivi di questo pedinamento per lo più sono la raccolta di informazioni sulla vittima sia per essere utili in un momento successivo dello stalking sia per conoscere meglio l'oggetto delle proprie attenzioni. In ogni caso possono esprimere un senso di potere dello stalker nei confronti della vittima avvertita come impotente sotto il loro sguardo, un senso di vicinanza con l'oggetto del proprio desiderio o un ruolo protettivo nei suoi confronti.

Le *intrusioni indesiderate*, invece, per lo più comprendono l'effrazione dell'abitazione della vittima da parte dello stalker allo scopo di raccogliere informazioni utili su di lei, sottrarle delle prove, per vendetta o per impossessarsi di oggetti di sua proprietà in modo da sentirsi più vicino a lei.

Per *comportamenti associati* infine si intendono quegli atteggiamenti molesti comprendenti ordini e cancellazione di beni e servizi causando numerosi fastidi alla vittima (come ad esempio la sua designazione quale debitore responsabile per i beni indesiderati da parte delle varie aziende che cercano di ottenere il pagamento del loro prodotto), recapito di doni non richiesti e comunicazioni pubbliche, minacce, violenze, azioni legali pretestuose e contatti facilitati dai processi vittima-stalker in quanto da un lato consentono agli stalker di prolungare la loro campagna di molestie attraverso le aule di tribunale e dall'altro, tramite le azioni legali, consentono di creare il movente essenziale delle molestie.

Si specifica inoltre che le minacce messe in atto dallo stalker possono essere *strumentali* o *affettive*.

Le prime sono indirizzate al controllo e alla manipolazione del pensiero e del comportamento della vittima attraverso l'induzione di uno stato di paura mentre le seconde sono spesso impulsive quale espressione di una tempesta emotiva. La natura della minaccia oscilla da una forma implicita a una esplicita ed in genere è diretta agli ex partner da parte dello stalker rifiutato o rancoroso o a quegli individui percepiti come ostacoli tra lo stalker e la vittima utilizzati per lo più come strumento di ricatto nei confronti di quest'ultima perché ceda alle richieste dello stalker. Spesso il tentativo di colpire la vittima nei suoi affetti mette in pericolo oltre ai familiari e agli amici della vittima anche i suoi animali domestici.

Alcune vittime di stalking, soprattutto se ex intimi, vengono stuprate e uccise dai loro stalker anche se, in genere, la maggior parte delle aggressioni fisiche perpetuate ai danni della vittima sono per lo più non premeditate; al contrario, è più probabile si manifestino danni alle loro proprietà.

Possibili comportamenti dello stalker

A titolo riassuntivo presento una suddivisione dettagliata dei possibili comportamenti generalmente messi in atto dallo stalker che rende molto bene l'idea del "predatore", di "colui che va a caccia" perché dall' "invasione della privacy" lo stalker si avvicina sempre più alla vittima, attraverso le modalità descritte nel "comportamento indiretto", fino ad arrivare sempre più al suo corpo fisico e all'uso della "violenza fisica" su di essa.

- *Invasione della privacy della vittima*
prendere informazioni sul suo conto e sui suoi spostamenti attraverso amici, conoscenti, negozianti, vicini;
sparlare sulla sua reputazione;
diffondere sue immagini o il suo numero telefonico.
- *Contatto indiretto*
continue telefonate (anche senza parlare);
messaggi in segreteria (anche di tipo intimidatorio);
continuo invio di sms, mms ed e-mail;
lettere, biglietti nella cassetta della posta, sul parabrezza della macchina;
consegne a domicilio non volute (pizza, fiori, regali, caffè).
- *Tentativi di avvicinarsi alla vittima*
pedinarla;
spiarla;
sostare in prossimità del luogo di lavoro/dell'abitazione;
fare fotografie di nascosto;
intercettare le comunicazioni;
violazione di domicilio;
furto di oggetti;
presentarsi sul luogo del lavoro.

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

- *Contatto diretto con la vittima*
parlarle;
inseguirla;
afferrarla.
- *Comportamenti atti a intimorire la vittima*
abuso verbale (insulti, maledizioni);
vandalismo/distruzione dei suoi beni (macchina, cassetta delle lettere);
intimidazione fisica;
far del male ai suoi animali.
- *Minacce esplicite*
con espressione del volto;
brandire un'arma.
- *Tipi di violenze*
psicologica;
fisica;
economica;
sessuale.
- *Violenza fisica contro la vittima*
uso di armi;
lesioni, percosse;
violenza sessuale.

Lo stalking come disturbo mentale

Secondo questa tesi lo stalking viene definito come espressione di una malattia o disturbo psicopatologico proprio dell'individuo che tende a manifestarsi nel momento in cui questo viene a trovarsi in determinate circostanze. Innanzitutto, come sostengono anche studi epidemiologici retrospettivi di Galeazzi, Curci e Aramini (2003), potrebbe esprimere un'erotomania non delirante o borderline o un inseguimento ossessivo. Nel primo caso le molestie persistenti nei confronti della vittima con la quale normalmente lo stalker ha avuto una relazione sentimentale esprimerebbero un tentativo di difesa della ferita narcisistica provocata dall'abbandono.

L'ipotesi centrale del problema dello stalker, secondo questa corrente chiamata anche *lutto amoroso*, sta nella difficoltà di affrontare emotivamente la separazione, la fase finale di un rapporto, vissuta come fonte di destabilizzazione, di perdita, di incertezza futura. Normalmente infatti la fine di un rapporto affettivo causa in entrambi i partner un sentimento d'angoscia provocato dalla consapevolezza di non condividere più momenti significativi insieme. Se la rottura affettiva si verifica a danno di un soggetto con predisposizioni problematiche il sentimento di separazione risulta insostenibile e provoca importanti reazioni di difesa di tipo scissionale. I sentimenti nel soggetto abbandonato sono di aggressività, rabbia, invidia, tipici appunto della patologia narcisistica e borderline e i comportamenti hanno lo scopo di vendicarsi dell'abbandono cercando di riprendere il controllo sull'altro.

Dal punto di vista psicomodinamico la causa del problema della separazione vissuta dallo stalker va ricercata nella primissima infanzia quando il bambino stabilisce con la madre un rapporto di amore esclusivo. Per il bambino la madre è l'unico oggetto d'amore poiché fonte di cure e protezione. In una prima fase evolutiva tale dipendenza appare giustificata dall'amore che reciprocamente la madre gli concede, di norma risolto nel momento in cui la figura paterna rompe la simbiosi; se però la figura del padre è assente o poco presente o quella della madre è troppo protettiva e autoritaria, il bambino, nel suo immaginario, continua a vivere quel rapporto esclusivo che lo elegge come unico detentore dell'amore materno. Da qui nasce la difficoltà da adulto di legarsi stabilmente e di separarsi dalla donna con la quale è sentimentalmente legato. Il problema della separazione rappresenta l'elemento centrale



del disturbo borderline di personalità, infatti quando il soggetto sente vicino il rischio di abbandono mette in atto una serie di comportamenti lesivi come minacce, ritorsioni dimostrative e intimidatorie volte ad evitare l'abbandono vero o presunto. Possono essere attuate azioni lesive verso l'altro, tentativi di suicidio, autolesionismi nel tentativo di preoccupare l'altro e intimarlo a non separarsi.

De Clérambault (1921) collocò questo tipo di erotomania tra i deliri cronici di tipo passionale insieme a quelli di rivendicazione e gelosia (in cui il soggetto si rende conto dell'alterità dell'altro e prende forma l'idea di un rivale che insidia la relazione; il soggetto attua le persecuzioni perché sente che la relazione è minacciata ed attraverso esse esprime l'esperienza di privazione e di rabbia per l'amor proprio ferito o perso; in questi casi lo stalker ha un rapporto passivo-dipendente con il soggetto amato pertanto ha bisogno di lui per vivere o è troppo narcisistico per farne a meno) distinguendo una sindrome pura da casi misti o di erotomania secondaria sintomatica e associata in cui la sindrome non è altro che parte integrante di una psicosi per lo più polimorfa (la schizofrenia) che può portare fino al deterioramento mentale. Questa erotomania (spinta da un intento amoroso) è stata riconosciuta nel DSM-IV tra i tipi del disturbo delirante come un delirio (spinto da un intento rabbioso e persecutorio) che può portare ad allucinazioni tattili e olfattive. Questo tipo di psicosi (chiamata anche *dell'amante fantasma*) prevede la convinzione delirante che un'altra persona generalmente di rango superiore sia innamorata del soggetto; tutto ciò partirebbe da un' intuizione che l'altro sia stato preso da un amore travolgente nutrendo le istanze narcisistiche del futuro molestatore.

Il soggetto si sentirebbe in dovere di proteggere l'oggetto del suo amore e di vigilare continuamente su di lui, per questo le condotte di rifiuto vengono interpretate come il contrario di quello che sembrano; l'oggetto mette alla prova l'amore del paziente non considerandolo, oppure dissimulando di fronte a parenti e amici. Questo rifiuto da parte dell'amato provocherebbe una reazione di difesa di tipo scissionale, aggressivo, rabbioso tipici della patologia del narcisismo e borderline.

Nel caso dello stalking ossessivo le ossessioni rappresenterebbero invece l'elemento fondamentale che spinge lo stalker ad atti caratteristici come pedinare, spiare, seguire, aggirarsi attorno alla vittima. Secondo Galeazzi e Curci in questi casi si parla invece di sindrome del molestatore assillante in quanto vi è una patologia della comunicazione e della relazione tra il molestatore e la vittima. È emerso inoltre come per lo più gli stalker mossi da un sentimento di vendetta nei confronti della vittima soffrano di disturbi di personalità borderline narcisistico e paranoide.

Il modello psicopatologico di tipo narcisistico ricorre nei casi di stalker conclamati in cui il soggetto è convinto della sua superiorità rispetto agli altri, necessita perciò di costante ammirazione e attenzione; l'indifferenza provoca in lui un senso di indignazione e talvolta questo manifesta tale disagio attraverso un'aggressività verbale o fisica. Quando il partner decide di allontanarsi, infatti, questo soggetto attua dei comportamenti vendicativi come svalutare il soggetto, sottoporlo ad un controllo costante attraverso comunicazioni e contatti imposti per ristabilire la fantasia di un legame indissolubile con la vittima e esercitare ancora potere su di essa. Queste molestie persistenti rappresenterebbero un tentativo di difesa dalla ferita narcisistica suscitata dall'abbandono.

Gli stalker con patologia narcisistica agirebbero infatti secondo un modello di attaccamento distorto, preoccupato e intenso.

Infine altri disturbi emersi ricollegabili alle molestie assillanti sono: il disturbo dell'umore in cui è a rischio di violenza l'oggetto percepito come ostacolo alla relazione immaginaria, il disturbo dell'adattamento e il disturbo della personalità in cui il soggetto ha bisogno di esprimere in continuazione il suo potere sulla vittima per controllarla.

Lo stalking come costruzione sociale

Geertz (1973) scriveva che “ciò che l'uomo è può intrecciarsi talmente tanto con il luogo in cui si trova, con la sua identità locale e con le sue credenze da diventarne inseparabile”.

Secondo questa teoria ogni individuo nato in una particolare società diventa partecipe della cultura di provenienza la quale è dinamica e in continuo cambiamento. Tale partecipazione si rivela non solo condizione di adattamento all'ambiente ma anche come fattore di sviluppo della personalità. Questa

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

cultura è un insieme complesso e organizzato di credenze pratiche che viene acquisito dall'uomo in forme sociali, trasmesso di generazioni in generazioni ed ha una forma riconoscibile. Propri di ogni cultura vi sono i valori (convinzioni durevoli, più o meno esplicite, consapevoli e interiorizzate su che cosa è desiderabile che influenzano la scelta delle mete, dei mezzi per raggiungerle e degli stili di vita). I valori possono essere generali (investono il senso complessivo dell'esistenza di un individuo) o specifici (assunti dall'individuo in particolari contesti della sua vita) e sono organizzati a formare un sistema personale in quanto connessi tra loro in modo interdipendente e ordinato gerarchicamente.

Secondo questa teoria quindi lo stalking potrebbe essere prodotto da una evoluzione della società e quindi dei valori che la costituivano. Potrebbe essere una figura sempre esistita nella società precedente ma ora condannata a causa appunto di questi cambiamenti che hanno intaccato pure la differenza dei ruoli e dei generi, ad esempio nella società preindustriale vi era una differenza asimmetrica di ruoli tra l'uomo e la donna. L'uomo doveva cacciare e occuparsi del mantenimento della famiglia, la donna doveva stare in casa ad occuparsi delle faccende domestiche. Anche solo nelle famiglie l'uomo svolgeva un ruolo patriarcale del padre-padrone avente potere decisionale e autorità su tutti i componenti della famiglia. Più in generale invece veniva considerato come colui che doveva sottomettere la donna affinché soddisfacesse in ogni momento le sue esigenze. È in questo contesto quindi che si vedono approvati quegli atteggiamenti che con l'evoluzione della società, l'emancipazione femminile e l'uguaglianza dei ruoli verranno poi definiti come stalking, infatti lo *stalker rifiutato* non è altro che un uomo incapace di accettare la fine di una relazione sulle quali ha investito le proprie speranze per il futuro.

Venti o trent'anni fa quest'uomo avrebbe avuto l'approvazione sociale per le sue azioni in quanto legittimato a perseguire la partner per farla tornare nei suoi passi in quanto questa non aveva alcun potere decisionale e doveva sottostare ai compromessi dell'uomo.

Oggi che la società si è resa conto che le donne non sono proprietà degli uomini questo tipo di soggetto viene considerato un molestatore assillante.

Lo *stalker incompetente* invece è un soggetto svantaggiato socialmente ed economicamente che tenta di trovare un partner senza successo ma le cui scarse abitudini personali e la cui insistenza mal risposta lo conduce ad avere problemi; non è altro che l'espressione del conflitto tra la retorica della comunicazione e della realtà e la paura crescente che produce anziché apertura, sospettosità e tendenza a sottrarsi ai nuovi approcci degli sconosciuti in questo caso semplice espressione di un individuo con approcci goffi e fallimentari stigmatizzato dai corteggiatori normali.

Lo *stalking dei rancorosi* nasce invece in una società dell'accusa e del biasimo e appartiene a tutti quegli individui che stentano a gestirsi in un mondo dove si sentono svantaggiati e ignorati. L'accusa e il biasimo infatti a ai giorni nostri sono diventati l'elemento base nella nostra cultura dell'interazione tra cittadini; coloro che si sentono frustrati dall'esistenza di un contenzioso riguardo ad un loro presunto diritto, ora, si sentono in dovere di farsi giustizia da soli spaventando, attraverso le molestie, quegli individui o le organizzazioni sulle quali hanno focalizzato il loro risentimento. Questo perché nella nostra società attuale vengono esaltati i diritti individuali ma poi evitate le trasparenze tra gli individui e verso di essi. In questi casi lo stalking sarebbe una semplice molestia a ciò che è causa delle proprie tribolazioni.

Infine questi atti persecutori operati dai predatori non sarebbero altro che l'espressione attuale della paura, incarnata nella nostra società, per l'estraneo visto come autore di svariati reati e soprattutto se uomo, dotato di "qualità sinistre".

Tipologia e analisi dello stalker

Alla base delle molestie assillanti c'è una ossessione "vivente", dinamica e in continua crescita. Ciò dipende dalla costante esigenza dello stalker di alimentare le proprie emozioni, bisogni, impulsi, desideri e/o intenzioni con stimoli sempre nuovi alla ricerca di soddisfazione e appagamento.

In un arco di tempo variabile e a volte imprevedibile comportamenti, da principio apparentemente innocui, possono trasformarsi sino a degenerare e diventare particolarmente aggressivi e violenti (violenza fisica di diversa entità, violenza sessuale, omicidio tentato o consumato). È importantissimo, quindi, non sottovalutare quelle singole condotte che rappresentano indizi della presenza del comportamento persecutorio poiché un intervento tempestivo consentirà di prevedere le azioni dell'autore e le reazioni della vittima al fine di intervenire per evitare o quantomeno limitare i danni.

Lo stalker in genere può perseguire due tipi di interesse:

- Negativo: lo stalker nutre dei sentimenti di vendetta per un evento o un'esperienza che ha percepito come ingiusta come ad esempio un torto o una sconfitta; per lo più svolge azioni che includono il disturbo, le molestie, le minacce i danneggiamenti, gli atti di violenza e il suo scopo diretto o indiretto è quello di provocare un danno e un disagio alla vittima.
- Positivo: l'obiettivo dello stalker è quello di trovare o ritrovare l'attenzione della vittima nei suoi riguardi.

Lo stalker può essere innamorato o ossessionato e mira a riallacciare i rapporti interrotti attraverso atteggiamenti apparentemente gradevoli e gentili nei confronti della vittima i quali possono essere percepiti però come indesiderati, odiosi e imbarazzanti in base alla durata, alla frequenza e al loro contenuto. Spesso, opponendosi a queste molestie o cercando di esserne indifferenti, si smuove nello stalker un meccanismo per cui aumenta l'intensità della persecuzione che può in questi casi passare da interesse positivo a negativo.

Qualunque sia tuttavia l'interesse dello stalker emerge però come questo abbia un rapporto emotivo molto intenso nei confronti della vittima quale amore, fanatismo, odio, vendetta.

Uno studio inglese di Mullen, Pathé e Purcell (2000) dell'università di Cambridge ha cercato di classificare lo stalker sulla base di un campione di 168 valutazioni cliniche di casi di stalking attraverso un approccio multiassiale teso a analizzare e valutare la motivazione predominante dello stalking, il contesto all'interno del quale nasce e si sviluppa, la natura del rapporto preesistente tra lo stalker e la vittima e la sua diagnosi psichiatrica (Curci, Galeazzi, Secchi, 2003).

Secondo tale studio, sulla base del primo asse, si sono potuti distinguere cinque tipi di stalker:

- *il rancoroso*: mira a vendicarsi di un danno o di un torto subito, vero o presunto e quindi attua soprattutto azioni tese a spaventare e danneggiare la sua vittima;
- *il rifiutato*: perseguita un partner che lo ha lasciato o che intende lasciarlo con l'obiettivo di riconciliarsi, vendicarsi o entrambe le cose rincorse con tipico comportamento ambivalente;
- *il bisognoso d'affetto o cercatore d'intimità*: è mosso soprattutto dalla solitudine e ricerca un rapporto d'amicizia o d'amore, non necessariamente sessuale, un partner idealizzato;
- *l'incompetente*: è incapace di instaurare un rapporto soddisfacente con persone dell'altro sesso ma si atteggia a macho, considera le donne come oggetti e pensa di avere il diritto di ottenere ciò che vuole;
- *il predatore*: ha come obiettivo esplicito un rapporto sessuale con la vittima contro cui può mettere in atto reati anche gravi quali le molestie sessuali o lo stupro.

Secondo il secondo asse riguardante il rapporto stalker-vittima si sono distinti: i precedenti partner, i contatti professionali le persone incontrate per motivi di lavoro, i semplici conoscenti e gli amici, i personaggi famosi e infine gli sconosciuti che non hanno avuto nessun contatto con lo stalker prima dello stalking. Secondo il terzo e ultimo asse invece si analizzano gli stalker come persone con diversi disturbi psichiatrici suddivisi in base a due ambiti: le patologie psicotiche comprendenti la schizofrenia, i disturbi deliranti, le psicosi affettive e le psicosi organiche e le patologie non psicotiche in cui rientrano i disturbi di personalità, i disturbi d'ansia e i disturbi dell'umore. Questa tipologia nel momento in cui si coniuga alla relazione preesistente e alla diagnosi psichiatrica consente di formulare previsioni sulle strategie di gestione della molestia a partire dall'analisi della durata dello stalking, della natura dei comportamenti e del rischio di minacce e violenze.

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Il gruppo dei rifiutati in genere mette in atto lo spettro più grande dei comportamenti di stalking tra cui i pedinamenti, i ripetuti approcci diretti, le telefonate, l'invio di lettere e di messaggi.

Al contrario gli stalker predatori si concentrano quasi esclusivamente sui pedinamenti furtivi per mantenere uno stato di sorveglianza, senza mai spedire lettere e solo di rado telefonando alla vittima e avvicinandola apertamente.

I cercatori d'intimità sono i più prolifici nell'inviare lettere e superano tutti gli altri gruppi nell'invio di doni non graditi o altri oggetti.

La durata dello stalking è di gran lunga superiore nei gruppi dei rifiutati e cercatori d'intimità e più breve, come è facile intuire, per i predatori e i corteggiatori incompetenti.

I soggetti psicotici sono soliti recapitare o far recapitare oggetti non richiesti mentre i non psicotici sono più propensi al pedinamento e al mantenimento di uno stato di sorveglianza.

Non vi è differenza tra gli psicotici e i non psicotici nella frequenza di minacce invece la probabilità che alle minacce faccia seguito un'aggressione fisica è doppia per il gruppo dei non psicotici.

L'elemento utile per la previsione della durata dello stalking è l'analisi della tipologia di molestia utile per la gestione della stessa sindrome.

I cercatori d'intimità sono fondamentalmente indifferenti alle sanzioni legali, spesso valutando i processi o addirittura l'arresto come il prezzo da pagare per la ricerca di un vero amore; dall'altro lato lo stalking dei cercatori d'intimità è spesso basato su un disturbo psicopatologico curabile e può essere interrotto da un efficace trattamento psichiatrico.

Al contrario i rifiutati sono spesso sensibili alla sanzione legale riuscendo a controllare il loro comportamento qualora il prezzo della continuazione delle molestie sia sufficientemente alto.

In ogni caso il riscontro nel gruppo dei rifiutati di significativi disturbi psicopatologici, in particolar modo disturbi di personalità, si traduce in una precisa indicazione per un intervento terapeutico volto a prevenire la ricaduta nei comportamenti di stalking.

I corteggiatori incompetenti di solito possono essere dissuasi con facilità dal continuare la persecuzione verso la loro attuale vittima ma la sfida consiste nel prevenire un successivo spostamento verso una nuova vittima che susciti i loro desideri.

I predatori infine provengono dai ranghi dei parafilici e la gestione della loro devianza sessuale è l'elemento centrale nella prevenzione delle recidive.

Analisi dello stalker: Modena group on stalking

Nel 2003 un gruppo di studiosi europei ha costituito il Modena Group on Stalking con l'obiettivo di approfondire, attraverso una ricerca internazionale e multidisciplinare effettuata in quattro stati Europei (Belgio, Italia, Olanda e Regno Unito), il complesso fenomeno dello stalking per individuarne e riconoscerne le situazioni che lo caratterizzano (*Modena group on stalking*, 2007).

La ricerca in Italia si è basata su un campione di 127 vittime che hanno compilato un dettagliato questionario on line circa l'esperienza delle molestie assillanti con particolare riferimento all'impatto dello stalking sulla loro salute psicofisica e sui percorsi d'aiuto intrapresi.

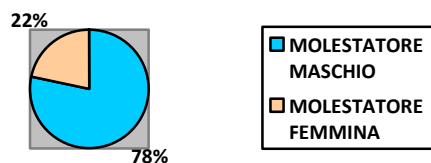
I dati sono stati raccolti nell'ambito di uno dei progetti multicentrici del gruppo di ricerca finanziati dalla Commissione Europea all'interno del programma di ricerca Daphne "Misure preventive dirette a combattere le violenze contro i bambini, gli adolescenti e le donne e a proteggere le vittime e i gruppi a rischio".

Il titolo del progetto era "Percorsi di aiuto per vittime di stalking" e ha coinvolto studiosi italiani, inglesi, olandesi, sloveni, belgi e spagnoli. Il periodo, su cui si basa la ricerca, va da ottobre 2006 a marzo 2007 e ha lo scopo di documentare appunto l'impatto sulla salute psicofisica delle condotte moleste prolungate e di metterlo in relazione al percorso di aiuto delle vittime.

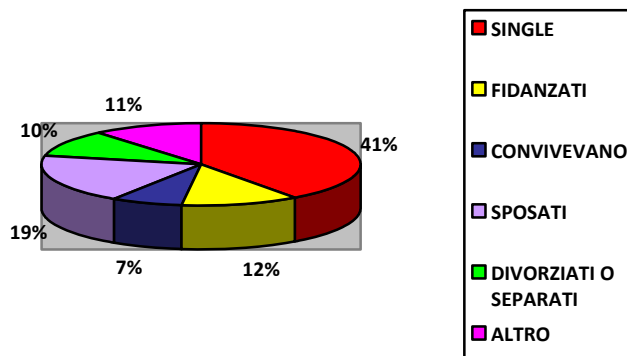
Riporto nel dettaglio quanto emerso dalla ricerca.

Caratteristiche socio-demografiche del molestatore

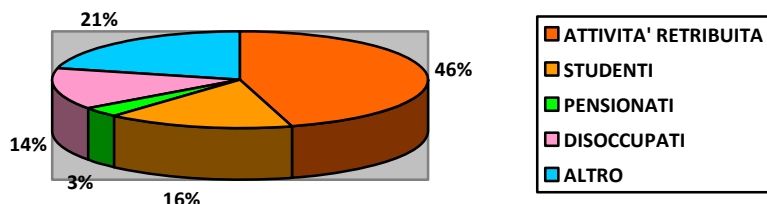
a) in base al sesso



b) in base allo stato civile all'inizio delle molestie



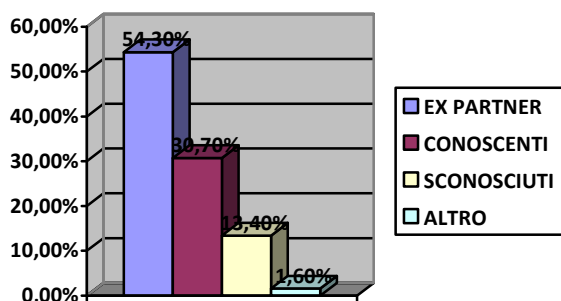
c) in base allo stato occupazionale all'inizio delle molestie



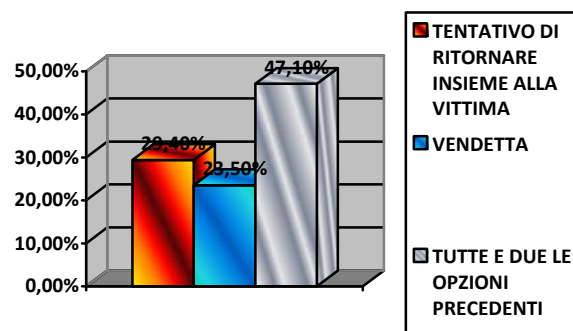
Dai dati inoltre é emerso come il molestatore fosse una persona conosciuta e per lo più di età media di 31 anni con un arco che però oscillava dai 15 ai 64.

Si può notare inoltre come lo stalker all'inizio delle molestie é per lo più occupato in un'attività lavorativa retribuita che poi tende però a perdere in quanto lo stalking é un'attività a tempo pieno che oltre a pesare in maniera rilevante dal punto di vista economico modifica in modo drastico la vita sociale e lavorativa del molestatore.

d) in base al ruolo ricoperto nei confronti della vittima



e) in base ai motivi delle molestie



Nei casi in cui il molestatore era un ex partner la vittima lamentava violenze fisiche e soprattutto emotive prima delle molestie, mentre nei casi in cui era uno sconosciuto si notava il tentativo dello sconosciuto di instaurare una relazione.

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Tabella riassuntiva dei comportamenti molesti subiti dalle vittime secondo il Modena group on stalking. Queste molestie erano per lo più quotidiane o ancor più frequenti.

telefonate indesiderate	81,9%
comunicazioni non consensuali	65,4%
pedinamenti	56,7%
sms indesiderati	56,7%
visite indesiderate	52,8%
regali non graditi	51,2%
essere spiati	49,6%
lettere sgradite	44,9%
appostamenti sotto la propria abitazione	40,9%
oggetti indesiderati	38,6%
maldicenze diffuse	32,3%
aggressioni fisiche	30,7%
e-mail indesiderate	30,7%
minacce ai propri figli	27,6%
incontri sgraditi	25,2%
aggressione fisica a persone conosciute dalla vittima	22%
appostamenti	21,3%
molestie a familiari o amici	21,3%
violazione del domicilio	18,1%
molestie tramite internet	15,7%
minacce	14,2%
danneggiamenti all'abitazione	12,6%
minacce di lesioni agli animali domestici della vittima	13,4%
danneggiamento dell'auto	9,4%
fotografie senza consenso	9,4%
minacce di aggressioni fisiche a familiari	6,3%
maltrattamenti all'animale domestico	6,3%
aggressione sessuale	5,5%
minaccia di aggressione sessuale	4,7%
molestie alla prole della vittima	3,9%

Come emerso dalla ricerca si può notare come gli stalker sono prevalentemente uomini e le vittime in maggioranza donne, spesso vittime di una già precedente violenza domestica; lo stalker può essere un amico, un conoscente, un collega, un compagno di classe, un vicino di casa, un collaboratore, un ammiratore, un cliente o un ex cliente della vittima o addirittura un completo estraneo, uno sconosciuto incontrato per caso, magari per motivi di lavoro. Può anche trattarsi di un individuo con un vita apparentemente normale, infatti non sempre il molestatore assillante è una persona con precedenti penali, affetta da disturbi mentali o dedita all'abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Gli stalker, però, molto spesso sono individui che consumano tanto tempo, energia e denaro nella loro campagna di molestie da distruggere la loro vita psicologica, sociale e lavorativa e da sperperare completamente le loro risorse economiche. Infatti, lo stalking è un'attività a tempo pieno che molto spesso richiede, da parte dello stalker, l'aiuto consapevole o inconsapevole di altri che strumentalizza per ottenere informazioni o creare danni alla sua vittima o ai suoi stessi familiari.

Tipologia e analisi della vittima

Lo stalking è essenzialmente un fenomeno definito dalla vittima; sono infatti la paura e l'apprensione della vittima a trasferire le molestie assillanti dal disdicevole e socialmente inadeguato al danno e al reato. La linea di demarcazione tra il comportamento socialmente inappropriato e il reato, infatti, è influenzata dalla tolleranza, dal carattere e dalla reattività della vittima.

Le molestie assillanti, che possono essere destinate tanto alle donne quanto agli uomini, da quanto è emerso dalla ricerca del *Modena group on stalking* colpiscono per lo più le donne (86%). Le persone più a rischio sono quelle che svolgono le cosiddette “professioni di aiuto”; l'ascolto e l'intervento su questioni particolarmente intime e delicate, l'interesse e la dedizione professionale, possono venire infatti spesso fraintese come interesse affettivo personale e amoroso da parte del professionista. Così di fronte alla delusione per il tradimento di un'aspettativa eccessiva che si reputa tradita o alla realizzazione della obiettiva funzione del professionista, il comportamento persecutorio è un modo per attirare l'attenzione o per vendicarsi del presunto abbandono. Tipici sono i casi di avvocati molestati “per aver perso la causa” o di giudici per aver emesso sentenze di condanna o di chirurghi “per aver sbagliato l'operazione”.

Ci sono diversi tentativi di classificazione delle vittime di stalking, basati soprattutto sulla relazione tra vittima e persecutore tra cui quelle di Zona, Sharm e Lane (1993), Meloy e Gothard (1995), Harmon, Rosner e Owens (1995), Meloy (1998), Emerson, Ferris e Gardner (1998). Una tipizzazione più recente di Mullen, Pathè e Purcell (2000) classifica le vittime non solamente in base alla relazione prima delle molestie, ma anche rispetto al tipo di molestatore e al contesto in cui le molestie si verificano.

Seguendo Curci, Galeazzi e Secchi (2003) si possono classificare le vittime in primarie dirette e secondarie dirette e asserzioni pretestuose di essere molestati¹.

- Vittime dirette

Ex intimi: hanno precedentemente intrattenuto una relazione intima con il molestatore.

Molte vittime rientranti in questa categoria non denunciano il fatto per paura che il comportamento diventi più violento o perché temono di aver sbagliato loro nel non chiarire sufficientemente che la relazione è finita. La violenza esercitata è in proporzione diretta col legame intrattenuto: più questo era profondo maggiore è la violenza che potrebbe scatenare.

Le vittime sono in maggioranza donne.

Amici e conoscenze occasionali: in maggioranza uomini, le molestie subite durano meno tempo rispetto a quelle subite dalle altre vittime.

Di solito questo tipo di molestie comincia dopo un incontro sociale casuale, dopo il fallimento di un'amicizia o nel contesto di una lite tra vicini.

Contatti professionali: insorge soprattutto dove il rapporto professionale è molto stretto come quello tra il cliente e l'avvocato o tra il paziente e il psicoterapeuta.

In questi casi i molestatore frantendono l'empatia e l'offerta di aiuto come segno di un interesse sentimentale.

Altri contatti lavorativi: comprende le vittime molestate dal datore di lavoro nell'ambito di professioni in cui non si crea un legame così intimo come nel caso precedente.

Sconosciuto: sono quelle vittime che non sono a conoscenza di alcun contatto con il molestatore prima dell'inizio dei comportamenti sgraditi.

Personalità pubbliche: in questa categoria le vittime sono di solito persone note nel mondo dello sport, dello spettacolo, politico, membri di famiglie reali.

- Vittime indirette

Le vittime indirette sono quelle persone come familiari, amici, colleghi di lavoro che a causa della loro vicinanza alla vittima possono subire dei danni da parte del molestatore in quanto percepiti come un ostacolo tra lui e la sua preda.

¹ Per questa impostazione si è seguito Bartolomei C., *Lo stalking*, testo lezione del 14 maggio 2008, in www.eda.isicast.org/documenti/MaterialiStudio/STALKING.pdf

- Finte vittime

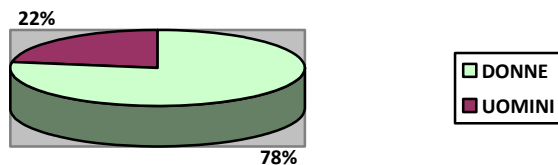
Le finte vittime sono quegli individui che sostengono di essere molestati ma non hanno una base reale per farlo.

- Possono essere gli stessi molestatore che accusano la loro vittima di molestie per vendetta o per mantenere un contatto con lei attraverso il sistema giudiziario.
- Possono essere dei soggetti deliranti i quali, a causa del loro delirio, si sentono vittima delle molestie ma in realtà non lo sono.
- Possono essere ex vittime di stalking che, a causa dell'esperienza passata, tendono a fraintendere in buona fede eventi e incontri come prova della continuazione delle molestie già subite.
- Possono essere degli individui che soffrono di disturbi fittizi perciò simulano di essere malati per soddisfare dei bisogni psichici (in questo caso adottano il ruolo di vittima per soddisfare il loro bisogno di dipendenza dagli altri).
- Possono essere infine dei simulatori cioè soggetti i quali fingono intenzionalmente o esagerano comportamenti sgraditi realmente ricevuti per ottenere benefici oggettivi.

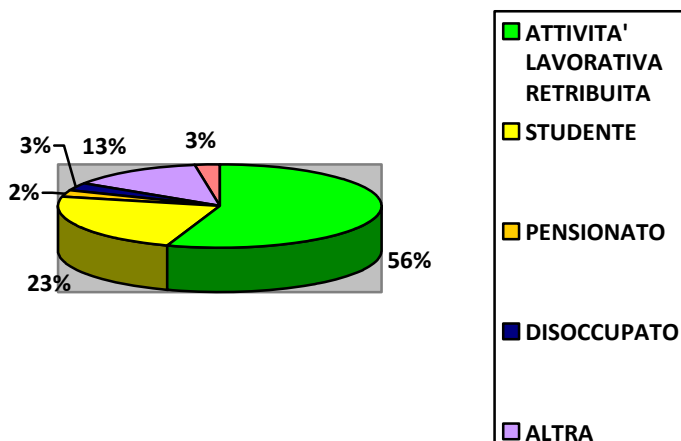
Analisi della vittima: Modena group on stalking

Caratteristiche socio-demografiche della vittima

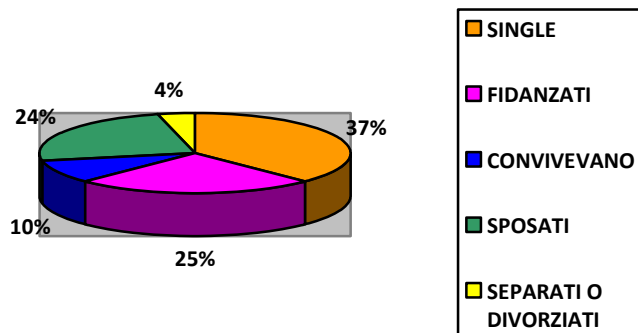
a) in base al sesso



b) in base allo status lavorativo



c) in base allo stato civile



Dalla seguente ricerca (*Modena group on stalking*) è emerso come in 127 casi italiani la maggioranza delle vittime sia di sesso femminile per lo più tra i 20 e i 63 anni, occupata in una attività lavorativa e single.

Conseguenze dello stalking sulla vittima

L'approccio e le reazioni della vittima rispetto alla aggressione persecutoria, diversi da persona a persona, non possono e non devono essere trascurate se si vuole garantire una tutela tempestiva ed efficace. Convenzioni sociali o familiari, coinvolgimento emotivo, sentimenti di varia natura (oltre alla paura di ritorsioni del persecutore, spesso si tratta di vergogna o timore di pregiudizi) privano la vittima della lucidità necessaria per valutare obiettivamente i comportamenti aggressivi, senza giustificarli o sminuirli e quindi, ritardano la reazione e la denuncia. In molte vittime, ad esempio, si è riscontrato un progressivo isolamento sociale dovuto al desiderio di proteggersi dal molestatore ed una progressiva difficoltà a denunciare il fenomeno per paura di ulteriori aggravamenti. Probabilmente è per questo motivo che i casi denunciati alle Forze dell'Ordine sono solo il 20%.

Lo stalking condiziona ogni aspetto della vita personale e professionale della vittima, ne limita la libertà e ne viola la privacy. Il dover subire la costante presenza e il controllo imposti dallo stalker pone la vittima in uno stato di perenne emergenza e stress psicologico dovuti alla preoccupazione, all'angoscia e alla paura per la propria incolumità e quella dei propri cari.

Nella maggior parte delle ipotesi gli effetti delle molestie sulla vittima, pur non arrivando a gesti estremi, sono, ciò nondimeno, numerosi e rilevanti sia sul piano fisico che su quello psichico. Tra questi i più frequenti sono i disturbi d'ansia, del sonno, della concentrazione e, in certi casi, anche il cosiddetto disturbo post traumatico da stress² che, spesso, non cessano in concomitanza con la cessazione delle molestie.

In certi casi la gravità della situazione impone alla vittima l'assunzione di scelte radicali (come lo stravolgimento dello stile e delle abitudini di vita) dettate esclusivamente dall'esigenza di sfuggire al

² Per disturbi post traumatici da stress si intende un complesso di sintomi conseguenti ad un evento traumatico di particolare rilevanza tra i quali il rivivere il trauma sotto forma di pensieri, ricordi e sogni ricorrenti e intrusivi, l'ipereattività fisiologica che si manifesta per esempio con un aumento dello stato di allerta e l'evitare tutti quegli stimoli legati all'evento traumatico.

persecutore: ne sono esempi il cambiamento del numero di telefono, l'uso del cognome da nubile sul lavoro o il cambiamento del lavoro, della casa, della città, il trasferimento in uno Stato estero, la frequentazione di corsi di autodifesa o l'acquisto di un arma, l'installazione di apparecchi tecnologici o sistemi di allarme, la sostituzione della serratura della porta. Le vittime possono rinunciare ad andare a trovare amici e parenti perdendo così la loro vita privata e sociale; possono essere costrette inoltre a sostenere spese per riparare gli oggetti danneggiati dallo stalker e possono compromettere un rapporto sentimentale in corso determinandone la fine.

L'effetto che lo stalking produce nella vittima è destinato ad aprire le porte, nel momento in cui degenera in vera e propria patologia accertabile in sede medico legale, alla risarcibilità del danno biologico. Ai fini della prova del danno biologico da stalking non è sufficiente la semplice certificazione medica ma è necessario l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale che accerti la sussistenza e la gravità della lesione psicofisica lamentata dal soggetto per le molestie subite³. Nelle persone vittimizzate, del resto, sono ravvisabili, come scritto sopra, molteplici quadri clinici. Inoltre sono stati descritti sia dei veri e propri mutamenti caratteriali, cronologicamente successivi alla molestie assillanti, con accentuazione di aspetti di timorosità, sospettosità, introversione e stato di allarme, sia una caratteristica triade sintomatologica rappresentata da *hopelessness* (assenza di speranza sicura), *helplessness* (assenza di possibilità d'aiuto) e *worthlessness* (inadeguatezza personale ed autosvalutazione).

Purtroppo in alcuni casi, o perché il comportamento aggressivo viene sottovalutato o perché si evolve troppo rapidamente, la gravità della situazione emerge quando è ormai troppo tardi ossia dopo che gli atti persecutori sono sfociati nell'omicidio o nel suicidio.

Il timore, tuttavia, delle conseguenze di una denuncia, spesso, trattiene la vittima dal denunciare quest'ultimo. La persona oggetto di molestie spesso non sa con chi confidarsi; raramente chiede la solidarietà degli amici per non coinvolgerli e difficilmente informa i familiari per timore di reazioni inconsulte verso il molestatore e per la quasi certezza di non essere creduta ed aiutata. Così aumentano l'ansia e l'isolamento della vittima.

Solo chiedendo aiuto e manifestando il proprio problema la persona molestata può ribellarsi all'isolamento e alla solitudine del proprio dramma.

Come difendersi dallo stalking: le strategie delle vittime e delle istituzioni

Il comportamento di stalking a volte è una vera e propria violenza fisica riconducibile a reati di percosse o lesioni, a volte siamo di fronte ad un insieme di condotte più subdole e meno evidenti però sempre effettuate allo scopo di impaurire e spaventare la vittima. È importante, infatti, che la vittima riesca a trovare nelle istituzioni un referente professionalmente preparato pronto a soccorrerla, attivare le strategie di protezione, evitare comportamenti che potrebbero peggiorare la condotta vessatoria.

Picozzi e Zappalà (2002), ancor prima della legge vigente, avevano individuato le seguenti 5 possibili ma immediate strategie difensive contro lo stalking:

- fuga/evitamento;
- risposta verbale non confrontativa;
- resistenza fisica non confrontativa;
- risposta oppositiva verbale;
- resistenza oppositiva fisica;

³ Nel caso del danno biologico però è importante dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra una serie di molestie assillanti ed un documentato peggioramento delle condizioni di salute della vittima.

- sottomissione.

Oltre a queste sopra descritte vi erano anche delle strategie a lungo termine come: il cambiamento dello stile di vita proteggendo se stessi e la propria casa, il far leva sul narcisismo dello stalker facendolo parlare di se stesso e il tenere un diario in cui registrare le molestie.

Il *Modena group on stalking* (2003) ha elaborato delle strategie e delle regole rivolte alla vittima, ai medici e alla polizia al fine di salvaguardare la sicurezza personale della vittima, la sua identità e ridurre le minacce dello stalker.

Secondo quanto emerso da tale ricerca “se sei una vittima di stalking dovresti”:

- Cercare di evitare tutti i contatti con lo stalker mantenendo un atteggiamento neutro ma fermo e deciso circa il desiderio di non aver contatti con lui, mostrandosi ferme nella decisione di chiudere la relazione e evitando di manifestare qualsiasi tipo di emozione;
- Cercare l'aiuto delle autorità informando la polizia locale che sei una vittima di stalker chiedendo una consulenza legale e informandoti sui gruppi che forniscono consulenza, supporto e aiuto;
- Studiare un piano di sicurezza che ti aiuti a sentirti sicura facendo una lista di numeri utili, fornendo ai coinquilini, amici, familiari e colleghi informazioni sulla situazione, dandogli implicite indicazioni circa le azioni che dovrebbero essere intraprese nel caso di contatti da parte dello stalker e fornendogli una fotografia o descrizione del molestatore, tenendo in macchina una borsa per le emergenze e del denaro, prendendo misure alternative, portando con sé un telefono cellulare con attiva la funzione di chiamate rapide o vocali, cambiando spesso le proprie abitudini di vita, parcheggiando in un posto sicuro e ben illuminato e cercando se possibile di non viaggiare da soli;
- Adottare altre misure preventive per tutelare la privacy e la sicurezza rendendo sicure porte e finestre, usando una casella di posta privata, e dando il proprio indirizzo solo agli amici più fidati.

Dal punto di vista clinico é necessario far fronte ai sintomi post-traumatici, ai disturbi ansiosi e alla depressione attraverso:

- interventi psicologici mirati a supportare la vittima e a fornirgli un maggior senso di sicurezza;
- interventi farmacologici per le vittime con disturbi psichiatrici inabilitanti cercando di evitare però le benzodiazepine e di altre sostanze che possono indurre dipendenza;
- gruppi di auto-aiuto per evitare il senso di isolamento e offrire alla vittima comprensione e conferma;
- interventi di coppia e con i familiari affinché questi riescano a fornire un aiuto più costruttivo alla vittima.

Per le *false vittime* (persone con idee deliranti di essere molestate) é necessario un trattamento del disturbo psicotico. In questo caso la difficoltà sta nel convincere questi soggetti ad assumere farmaci antipsicotici e a continuare le terapie di mantenimento una volta che è scomparsa la convinzione di essere molestati. È importante però evitare che questo tipo di vittime frequentino un gruppo di sostegno per vere vittime in quanto ciò avrebbe l'effetto di confermare il loro status, aumentare le loro conoscenze sul fenomeno e sfruttare le risorse a scapito dei casi di stalking autentico.

Secondo il *Modena group on stalking* “se sei un familiare, un amico o un vicino di una vittima di stalking dovresti”:

- prenderla sul serio;
- prendere precauzioni per garantire la tua sicurezza;
- non colpevolizzarla;
- offrirle sostegno morale, aiuto e ascolto.

“Se sei un medico dovresti”:

- consigliare al proprio paziente di denunciare lo stalking immediatamente alla polizia o all'avvocato;
- dare un consiglio basilare su come comportarsi con lo stalking;
- dare al paziente gli indirizzi, i numeri di telefono e gli indirizzi web dei principali servizi di aiuto;
- essere consapevole delle possibili conseguenze psicologiche nella vittima;
- rivolgerti a psicologi o consulenti se necessario;

- capire se il paziente riesce ad affrontare praticamente ed emotivamente il problema.

“Se fai parte delle forze dell’ordine dovresti”:

- ascoltare con attenzione la vittima e fornirle il sostegno necessario;
- informarla sugli sviluppi del caso;
- fornirle indicazioni utili sulle precauzioni da adottare o sulle modalità di raccolta delle prove;
- convocare lo stalker già dalla prima denuncia per sottolineargli che il suo comportamento non è tollerato;
- fare già dal primo approccio una valutazione molto attenta della gravità della situazione.

Dal 23 aprile 2009 (data in cui è stata approvata la legge anti-stalking) in Italia sono state previste delle misure a sostegno della vittima quali l’obbligo di fornire alla stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e in particolare dove risiede la vittima e di provvedere a metterla in contatto con questi centri specializzati qualora ne facesse richiesta.

Inoltre è stato istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime attivo 24 ore su 24 con lo scopo di fornire un’assistenza psicologica e giuridica e di comunicare, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti, gli atti persecutori segnalati. Questo allo scopo di favorire le collaborazioni tra la vittima e le forze dell’ordine competenti in queste situazioni alle volte molto difficili in quanto la stessa persona molestata molto spesso ha il timore di rivolgersi alle forze di polizia per paura di inasprire il persecutore o perché imbarazzata a raccontare certi suoi particolari intimi.

Nel momento in cui la vittima si rivolge alla polizia inizia un colloquio tra i due finalizzato alla redazione della denuncia-querela; nell’effettuarlo è meglio prediligere il metodo “a imbuto”, con domande inizialmente aperte, formulando solo successivamente domande chiuse, per ottenere chiarimenti su alcuni aspetti del racconto; è inoltre opportuno spiegare che le numerose domande sono necessarie per evitare che vengano tralasciate informazioni importanti e prediligere tecniche come l’intervista cognitiva o l’intervista strutturata, per aiutare la vittima a far riaffiorare il ricordo. Nel colloquio inoltre bisogna sempre chiedere alla vittima di farsi refertare in caso di aggressioni fisiche. Infine, può essere opportuno consigliarle di tenere un diario ove riportare tutto ciò che accade.

A seguito del riscontrato aumento delle segnalazioni pervenute alle Forze di Polizia sullo stalking, è nata S.I.L.V.I.A.⁴ (*Stalking Inventory List per Vittime e Autori*), un formulario destinato alle Forze di Polizia, per monitorare i casi di stalking, cioè uno strumento di supporto per l’operatore in grado di contribuire alla comprensione delle dinamiche che afferiscono la vittima di continue molestie, minacce e atti vessatori. Oltre a questo però l’operatore dovrebbe anche essere formato specificatamente su come riconoscere i casi di stalking, i diversi tipi di stalker e sulla raccolta delle prove.

Dopo il primo colloquio con la vittima sarebbe necessario che le forze dell’ordine facessero una valutazione del rischio e che contattassero nuovamente la vittima sia per intervenire più facilmente al ripetersi degli atti molesti sia per sostenere la vittima.

Quest’ultima, d’altro canto, dovrebbe evitare tutti i contatti con lo stalker spiegandogli che non desidera avere alcun tipo di contatto con lui, mostrarsi ferma nella sua decisione ed evitare di mostrare qualsiasi tipo di emozione. Inoltre dovrebbe conservare le prove e, come sosteneva il *Modena group on stalking*, studiare un piano di sicurezza come cambiare spesso le abitudini di vita, parcheggiare in un posto sicuro e illuminato, fare una lista di numeri di telefoni utili, fornire ai familiari, amici, colleghi informazioni utili sulla situazione e tenere in macchina una borsa per le emergenze e del denaro; poi il prima possibile dovrebbe rivolgersi sia alla polizia sia ai medici per avere l’adeguato sostegno psicologico e effettivo affinché si riesca a porre fine alla molestia il prima possibile.

⁴ Formulario nato dalla collaborazione tra la Direzione Centrale Anticrimine, il Servizio Centrale Operativo e il Dipartimento di Psicologia Centro Studi Cesvis della II Università degli Studi di Napoli a seguito dell’aumento delle segnalazioni di stalking pervenute alle Forze di Polizia.

Riflessioni conclusive

Molto spesso si tende a categorizzare lo stalking come frutto di una malattia psichica e, in più, non è facile datare l'inizio delle molestie in quanto non ogni attenzione indesiderata può essere interpretata di per sé, da parte del destinatario di essa, quale atto di stalking, così come non si può dire che ogni atto persecutorio dia luogo a questo tipo di atteggiamento molesto. Ma di fatto lo stalker opera allo scopo di sottrarre all'altro il potere ed il controllo della propria vita mediante sistematico isolamento della vittima dalla famiglia, dagli amici e in genere da tutti i sistemi di relazioni sociali attraverso una violenza fisica e/o psicologica.

Bisogna essere affetti da disturbi mentali per arrivare a tanto, per costringere la vittima a continuare la relazione attraverso le molestie, per rendergli la vita impossibile attraverso i pedinamenti, le diffamazioni e le continue chiamate e per avere questo attaccamento emotivo al partner da non poter vivere senza di lui e da non accettare i suoi continui rifiuti?

I mass media infatti tendono a mostrare questo fenomeno solo sotto forma di malattia, qualcosa che fa perdere completamente la capacità di intendere e di volere, che porta alla pazzia. Ma perché non vederlo invece come fattore sociale, come una nuova forma di reato creatasi con l'evolversi della società e dei valori alla base di essa?

A mio parere è troppo facile relegare alla malattia un fenomeno nuovo che, per quanto insistente, sembra quasi inspiegabile. Secondo me, a parte alcuni casi specifici in cui si è verificato che alla base dello stalking vi è un disturbo psicotico, questo fenomeno lo si può leggere di più in chiave sociale. Lo stalking infatti è una molestia sempre esistita nella nostra società ma diventata reato nel momento in cui sono cambiati e si sono evoluti i valori che la costituivano.

L'uomo infatti, fino all'emancipazione femminile, è sempre stato considerato come colui che comandava, impartiva ordini, decideva unicamente come gestire la famiglia. Tra la figura maschile e quella femminile vi era una disparità di ruoli. La donna era proprietà dell'uomo e doveva sottostare ad ogni suo volere infatti era privata della sua identità e non aveva alcuna capacità decisionale; lo stesso marito veniva in genere scelto dai genitori mentre lei doveva solo accondiscendere e passare dal dominio paterno al dominio di un altro uomo senza poter proferire parola. L'unico ruolo che le spettava riguardava l'accudire i figli e l'occuparsi della pulizia della casa. Molto spesso veniva maltrattata o doveva sopportare i tradimenti del marito ma, in quanto donna, doveva semplicemente far finta di niente e continuare ad abbassarsi ai voleri maschili.

Oggi, con l'emancipazione femminile, la società si è resa conto che la donna non è proprietà dell'uomo, ha quindi equiparato i ruoli e riconosciuto la sua identità. Ora la donna può scegliere, può decidere il compagno e soprattutto può troncare, se lo vuole, la relazione. Ma l'uomo (stalker rifiutato) in cuor suo non può ancora accettare che sia la donna a rompere il rapporto, la vede ancora come individuo debole e la sente di sua proprietà.

Da qui nascono le molestie.

In genere lo stalker rifiutato dapprima tende a mettere in atto degli atteggiamenti volti a recuperare la relazione come telefonate e recapito di fiori e di regali poi, in secondo luogo, al mancato apprezzamento dei suoi gesti, tende a vendicarsi attraverso ingiurie, aggressioni fisiche e minacce.

Questo perché l'orgoglio maschile non può permettere che sia l'altro sesso a troncare la relazione, ciò svilirebbe il suo ruolo e la sua mascolinità di fronte agli altri e a maggior ragione non può accettare che un altro uomo prenda il suo posto, "meglio morta almeno non sarà mai di nessun altro". Questo è quello che è capitato ad esempio a Stella Katia Palermo sgozzata con un taglierino dall'ex fidanzato, a Silvia Mantovani accoltellata dall'ex ragazzo o a Monica Morra picchiata e uccisa dall'ex marito davanti al figlio di 18 mesi. Secondo le statistiche questo motivo riguarda il 78% dei casi di stalking.

Nell'altro 22% lo stalking è donna. Le molestie femminile sono ancora un numero poco rilevante in quanto per il momento si tende a salvaguardare la donna in quanto considerata sesso debole svilendo le persecuzioni da lei attuate e disincentivando le denunce maschili già rare per via della difficoltà da parte dell'uomo di ammettere di essere vittima di una donna.

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Questo tipo di atti persecutori é dovuto al fatto che, con l'emancipazione femminile, d'altro canto, in certi casi, si é creata un'inversione di ruoli in cui la donna ha ricoperto il ruolo dominante nella coppia e da preda é diventata cacciatrice considerando pertanto l'uomo come individuo in suo possesso.

La donna agisce in maniera pericolosa e psicologicamente devastante attraverso minacce, pedinamenti, aggressioni fisiche e attacchi alla proprietà come l'uomo. Molesta, non per recuperare un rapporto, ma per instaurare una relazione intima con una persona di cui si é invaghita, per creare un'amicizia, oppure per semplice competizione con un'altra donna, infatti a volte, alla fine del rapporto, la donna abbandonata tende, anziché a perseguitare l'ex partner, a perseguitarne la nuova compagna. Il primo motivo lo si può notare ad esempio nel caso di cronaca in cui un'infermiera é arrivata a bruciare con l'acido l'auto della collega perché rifiutava le sue avances, il secondo nel caso della ragazza ventiduenne che continuava a perseguitare un quindicenne perché ne voleva essere amica e nel caso della che donna avrebbe bersagliato di ingiurie, molestie e aggressioni fisiche la nuova rivale.

Gli altri casi di stalking meno diffusi sia maschili che femminili si possono invece leggere all'interno di una società egoista in cui si tende solo a valorizzare l'aspetto esteriore degli individui e a metterli in competizione tra loro anziché favorirne la comunicazione.

In questo tipo di società si ha paura dell'estraneo (stalker predatore) basta infatti uno sguardo "strano" per inquadrare nella categoria dello stalker un soggetto con approcci goffi e fallimentari (stalker incompetente e cercatore d'intimità). Inoltre non si crede più nella Giustizia infatti si tende a farsela da sé, progettando una vendetta personale contro ciò che é vissuto come causa delle proprie tribolazioni (stalker rancoroso).

Viviamo infatti in una società talmente ricca di criminalità e violenze che si é iniziato a vivere nel terrore, ci si é isolati creandosi ognuno un proprio mondo in cui l'altro é un possibile criminale. I casi perseguibili sono il più delle volte archiviati per via della lunghezza dei processi oppure il più delle volte non danno i risultati sperati. La vittima di molestie molto spesso non denuncia per paura delle conseguenze di tale gesto, infatti a conoscenza del fatto che nonostante si rivolga alle forze di polizia molto spesso il molestatore resta libero o dopo poco viene scarcerato e per paura quindi di inasprire le sue violenze, in genere tende a cercare un metodo di difesa personale.

D'altro canto però lo stesso molestatore che opera per vendetta ad un danno o torto subito, sfiducioso di riuscire un giorno ad ottenere giustizia attraverso le vie legali, tende a farsela da sé. Un esempio di quest'ultima tesi lo si può notare anche nel caso di Karen Mulder, modella famosa incarcerata per stalking in quanto continuava a perseguitare una chirurga estetica che l'aveva operata male e si rifiutava di sottoporla ad un altro intervento.

Infine l'ultimo caso di stalking é quello perpetrato nella *società dell'invidia* in cui sei qualcuno solo se hai soldi o se conosci gente di successo. Da qui nascerebbero le molestie alla gente famosa o campioni sportivi. Questo perché al giorno d'oggi viene troppo idealizzato il mondo dello spettacolo. Il sogno o l'aspirazione di un bambino/a oggi non é più fare il dottore o la maestra ma la velina, la modella o partecipare ai reality. Si crea così un finto mondo perfetto che tutti vorrebbero raggiungere anche a costo di mille sacrifici economici, personali o di salute.

Questo tipo di comportamenti sarebbe generato da un lato dall'idealizzazione di questi personaggi adorati e molto spesso considerati modelli da imitare nel modo di vestire, di pettinarsi, di esibirsi, di essere, dall'altro dall'invidia provata dalla gente comune che sente questa disparità di potere. Lo stalker, quindi, in questo caso, da un lato perseguita per farsi conoscere, trovare un modo alternativo per diventare famoso, dall'altro perché sa che non potrà mai raggiungere certi ideali e quindi cerca di distruggerli.

A mio parere quindi lo stalking si potrebbe innanzitutto prevenire non in ambito psichiatrico ma operando all'interno della società favorendo una maggior equiparazione tra uomo e donna in modo che in una relazione si crei un rapporto egualitario e non asimmetrico dove uno domina e l'altro subisce, diminuendo il divario economico, sfavorendo la continua distribuzione di potere, agevolando la comunicazione ed i rapporti umani. Ma soprattutto sensibilizzando gli individui ad una maggior apertura verso il "diverso" e con politiche di tolleranza, di comprensione e di accettazione dell'Altro.

Poi naturalmente bisognerebbe operare anche nell'ambito della giustizia accorciando i tempi dei processi e garantendo assistenza e comunque una sentenza definitiva in grado di dare protezione alle vittime e la giusta pena al molestatore per ridare agli individui fiducia nelle istituzioni e la possibilità di credere ancora di vivere in un mondo sicuro dove comunque c'è qualcuno che ti può difendere.

La legge è stato il primo passo, ora bisognerebbe sensibilizzarsi di più al problema per riuscire a creare una forma di comunità e di cultura sociale nella vittima e anche negli stalker se vogliamo davvero una cultura di legalità.

Bibliografia

- Aramini M., *Lo Stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*. In: *Sessualità, diritto e processo*, a cura di G. Gulotta e S. Pezzati. Giuffrè, 2002.
- Baldry A., Ferraro E., *Uomini che uccidono. Storie, moventi e investigazioni*, Centro Scientifico, 2008
- Barman Z., *La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza*, 2001, Il Mulino, Bologna.
- Brewster M. P., *Stalking - Psychology, Risk Factors, Interventions, and Law*, Hardcover Book, 2003.
- Caliò M. F., *Stalking & Stalkers (da una ricerca criminologica internazionale e un pattern operativo per la identificazione di anonimi molestatore a mezzo di telefonate e lettere anonime)*, LiberiStampatori, Novara, 2007.
- Caliò M.F., *Storie di ordinaria suspense (romanzo)*, LSA, 2008
- Carofiglio G., *Ad occhi chiusi*, Sellerio editore, 2002
- Ceccanti E., *La sindrome del molestatore assillante*, in www.ceplic-psicologia.it
- Cozzolino M., *Il peggior nemico. Storie di amori difficili*, Armando, 2003
- Curci G., Galeazzi G.M., Secchi C., *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, 2003.
- Dal Pozzo G., *Così fragile, così violento. Le donne raccontano la violenza maschile*, Editori Riuniti, 2000.
- De Becker G., *Il dono della paura*, 1997. Sperling & Kupfer Editori, Milano
- De Clérambault, *Les psychoses passionnelles*, 1921.
- Del Ben K, Fremouw W., *Stalking: developing and empirical typology to classify stalkers*. J. Forensic Sci., 2002, 47 (1): 152-158.
- Ege H., *Oltre il mobbing staining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli, 2005.
- Emerson, Ferris e Gardner, *On being stalked*, Soc. Problems, vol. 45, 1998.
- Filipacchi A., *Il club degli innamorati*, Newton & Compton, 2006.
- Gagliea M., *Lo stalking, dalle molestie agli atti persecutori*, in <http://www.altalex.com>
- Galeazzi G.M., Curci P., *Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, Vol. 7, Dicembre 2001, n.4, in www.gipsicopatol.it
- Ghezzani N., *Quando l'amore è una schiavitù*, Franco Angeli 2006.
- Goffman E., *La vita quotidiana come rappresentazione*, 1959, Il Mulino, Bologna.
- Hall D.M., The victims of stalking, 1998. In: Meloy JR, ed. *The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives*. San Diego: Academic Press; 1998:113-137
- Harmon RB, Rosner R, Owens H., *Obsessional harassment and erotomania in a criminal court population*. J. Forensic Sci., 1995; 40: 188-196.
- Hirigoyen M. F., *Molestie morali*, Einaudi, 2000
- Kamphuis JH, Emmelkamp PMG. *Traumatic Distress Among Support Seeking Female Victims of Stalking*. Am. J. Psychiatry, 2001; 158: 795-798.
- Kienlen KK, Birmingham DL, Solberg KB, O'Regan JT, Meloy JR., *A comparative study of psychotic and non-psychotic stalking*. In: Journal of American Academy of Psychiatry & Law, 1999, 25 (3).
- Lattanzi M., *Stalking. Il lato oscuro delle relazioni interpersonali*, Ediservice, Roma, 2003.
- Lorenzi P., Pazzagli A., *Amore molesto. Passionalità amorosa e comportamenti molesti*. Vol. 8, December 2002, n. 4, in www.gipsicopatol.it.
- Luhuman N., *Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Il Mulino, Bologna, 1990.
- Marasco M, D'Agostino L, Rinaldi R., *Psicopatologia e criminogesi della gelosia*, in Zacchia, Archivio di medicina legale, sociale e criminologia. Anno 65°, Vol. X, Fasc. 3, Luglio-Settembre 1992.

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

- Marasco M, Ferracuti F, Rinaldi R, D'Agostino L., *La vendetta: implicazioni socio-culturali, criminologiche e psicopatologiche*. In: Zacchia Archivio di medicina legale, sociale e criminologica, Anno 64°, Vol. IX, Fasc. 4, Ottobre-Dicembre 1991.
- Marasco M., Zenobim S., *Stalking: riflessioni psichiatrico-forensi e medico-legali*, in Difesa sociale, vol. LXXXII, n. 4 -5, 2003, 45
- Marcellino F. *Stalking: analisi di diritto comparato, psicologia e psicopatologia. Come difendersi?*, in <http://www.diritto.it/archivio/1/20718.pdf>
- Mascia I., Oddi G., *Storie di ordinaria persecuzione*, Edizioni magi, 2006.
- McEwan I., *L'amore fatale*, Einaudi, 1999
- Meloy e Gothard, *A demographic and clinical comparison of obsessional followers and offenders with Mental disorders*, vol 152, Am. J. Psychiat, 1995.
- Meloy JR., *Stalking (obsessional following): a review of some preliminary studies*. *Aggression Violent Behav.*, 1996; 1: 147-162.
- Meloy JR., *Stalking: an old behavior, a new crime*. *Psych. Clin. North Am.* 1999; 22.
- Meloy JR., *The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives*, San Diego, Academic Press, 1998
- Meloy JR., *Unrequited Love and the wish to kill: Diagnosis and treatment of borderline erotomania*, Bull. Menninger Clin., vol. 53, 1989.
- Meloy JR., *Violence risk and threat assessment*. San Diego: Specialized Training Services 2000.
- Modena Group on Stalking, *Donne vittime di stalking. Riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo*, a cura di, Franco Angeli, Milano, 2005
- Modena group on stalking, *Percorsi di aiuto per vittime di stalking*, ed. Franco Angeli, 2007.
- Modena group on stalking, Progetto Daphne, *Manuale per le vittime e gli operatori, percorsi di aiuto per le donne vittime di stalking*, in http://stalking.medlegmo.unimo.it/questionnaire/manuale/manuale_Italia.pdf
- Mullen P, Pathè M, Purcell R, Stuart GW., *Study of stalkers*. *Am. J. Psychiatry*, 1999; 156: 1244-1249.
- Mullen P, Pathè M, Purcell R., *Stalkers and their victims*. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
- Oliviero Ferraris A., 2001, *Stalker il persecutore*. In *Psicologia Contemporanea*, 164, 18-25.
- Osservatorio Nazionale sullo Stalking, *Stalking. Aspetti psicologici, sociologici e giuridici*, a cura, AIPC Editore, Roma 2009.
- Sheridan L, Davies GM., *Violence and the prior victim-stalker relationship*. *Crim. Behav. Ment. Health*, 2001; 11 (2): 102-116.
- Silva JA, Derecho DV, Leong GB, Ferrari MM., *Stalking behaviour in delusional jealousy*. *J. Forensic Sci.*, 2000, 45: 77-82.
- Tjaden e Thoennes, *Stalking in America: findings from the national violence against women survey*, National Institute of justice and Centers for disease Control and Prevention, Washington 1998.
- Vaglio F., *Il danno esistenziale da stalking*, in www.personaedanno.it.
- Zanasi F. M., *Violenza in famiglia e stalking. Dalle indagini difensive agli ordini di protezione*, Giuffrè, Milano, 2006
- Zona M, Sharma K, Lane J. *A comparative study of erotomaniac and obsessional subjects in a forensic sample*. In: *J. Forensic Sci.* 1993, 38: 894-903.

Aspetti giuridici e penali dello stalking all'estero e in Italia⁵

Marcolin Annalisa

La crescente rilevanza del fenomeno ha indotto i legislatori di molti Paesi ad intervenire definendo una nuova, apposita fattispecie di reato. Legislazioni specifiche *anti-stalking*, appartenenti inizialmente alla dottrina di Paesi di common law, sono state introdotte in USA, Australia, Canada, Nuova Zelanda.

In Europa sono 8 i paesi che hanno una normativa specifica diretta a punire i comportamenti di *stalking* (Austria, Belgio, Danimarca, Olanda, Germania, Irlanda, Malta, Regno Unito). Non sempre si tratta di una norma ad hoc e, a volte, lo stalking viene punito facendo ricorso a norme più ampie. Nei restanti paesi europei lo stalking è perseguibile solo se il comportamento che lo costituisce rientra in una delle fattispecie di reato già esistenti. Alcune leggi, in ambito europeo, prevedono anche la possibilità di adottare ordini di protezione.

Nella maggior parte degli ordinamenti stranieri, ai fini della configurazione del reato di *stalking* si richiede una "serie di comportamenti ripetuti" anche se non viene indicato un numero minimo di condotte, fatta eccezione per il Regno Unito la cui legislazione ritiene sufficiente la reiterazione del comportamento per due volte.

In linea generale, lo *stalking* è individuato dalla scienza sociologica nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche). Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo.

Andiamo brevemente ad illustrare la situazione giuridica in alcuni Paesi.

- Stati Uniti

È proprio negli Stati Uniti che si è iniziato a parlare di stalking già dalla fine degli anni '80 in seguito ad episodi di molestia assillante perpetrati ai danni di personaggi di spicco appartenenti al mondo dello spettacolo e dello sport, ad esempio le tenniste Hingis M. e Williams S. inseguite in tutti i tornei internazionali dai propri persecutori, le attrici Saldana T. pugnalata da uno stalker a Los Angeles nel 1982 e Shaffer R. assassinata nel 1989.

L'attenzione nei confronti del fenomeno aumenterà a seguito dell'emergere degli atteggiamenti mitomani nei confronti di personaggi pubblici, dello spettacolo, politici, perseguitati da persone spesso sconosciute che si invaghiscono di loro e vogliono instaurare delle relazioni impossibili.

La giurisprudenza americana è stata quindi la prima ad affrontare specificatamente il problema della definizione dello stalking, precisamente in California nel 1990 dopo l'uccisione di un'attrice da parte di un suo ammiratore lo stalking diventa reato.

Nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti ha deliberato che la massima autorità giudiziaria della federazione, l'*Attorney General*, attraverso il *National Institute of Justice*, conducesse ricerche sul fenomeno e sviluppasse un modello legislativo *anti-stalking* costituzionale e applicabile nelle singole legislazioni degli stati membri.

Entro la fine del 1994 tutti gli Stati Uniti hanno approvato la legge *anti-stalking*. La maggior parte di esse definiscono lo *stalking* come "l'intenzionale malevole o persistente comportamento di seguire o molestare un'altra persona". Si precisa che il reato è conosciuto sotto il termine di *harassment*, da *to harass* cioè tormentare, la normativa di disciplina copre una serie di ipotesi che vanno dalle molestie perpetrate a mezzo di comportamenti lesivi la sfera di "privacy" individuale e consistenti in

⁵ Per questa parte si è seguito Riccioli D., *Stalking e strumenti per la tutela delle vittime*, 17 marzo 2009 in www.camerapenalecatania.it; Baldry A. C., *Ti amo da (farti) morire*, 2007, in <http://poliziadistato.it>; Modena group on stalking, Progetto Daphne, *Manuale per le vittime e gli operatori, percorsi di aiuto per le donne vittime di stalking*, in <http://stalking.medlegmo.unimo.it/questionnaire/manuale>; Giorgi R., Mininno R., *Stalking*, 07/11/2006, in www.vertici.com

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

atteggiamenti di pedinamento della vittima (detto *stalked*) a quelle attuate tramite mezzi di comunicazione (Code of Alabama che include conversazioni telefoniche, telegrammi o e-mails).

Alcuni stati chiedono che insieme alla molestia esista una “minaccia credibile”, che sia verosimile e che il persecutore possa attuare la minaccia per essere perseguito. Alcuni stati in mancanza della minaccia esplicita prevedono pene meno gravi trattandole come semplici molestie.

- Canada

In Canada il molestatore è punito secondo il delitto di “molestia criminale” nel momento in cui si presentano i seguenti casi: segue o comunica con la persona o conoscente anche indirettamente, sorveglia i luoghi dove quella persona o conoscente risiede o si trova, mette in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo, dirette a quella persona o ai suoi familiari, tale da temere per la sua sicurezza.

- Danimarca

La Danimarca costituisce il caso più particolare nel panorama legale, non solo europeo, ma addirittura mondiale, considerando che il codice penale danese che criminalizza lo *stalking* fu approvato nel 1930 quando il fenomeno non era ancora visto come un problema sociale negli altri paesi. Il testo della legge fu revisionato nel 1995 e nel 2004 ma l'unica modifica consiste nell'aumento della pena per i casi più gravi.

- Belgio

In Belgio, lo *stalking* è reato dal 1998 ed è definito *belaging*⁶. Nel codice penale, (art. 442 bis), si legge: “Chiunque abbia molestato una persona, mentre era a conoscenza o avrebbe dovuto comunque sapere che il suo comportamento era tale da violare la tranquillità di un'altra persona, sarà punito con la reclusione da 15 giorni a due anni e con una multa da 50 a 300 euro o con una di queste sanzioni. Il comportamento descritto in questa norma può essere punito solo su denuncia della persona molestata”.

- Regno Unito

La legislazione sullo “stalking” nel Regno Unito è del 1997 con l'entrata in vigore del *Protection from Harassment Act*. Analogamente ad altre legislazioni simili, non si occupa espressamente dello *stalking* in quanto tale⁷.

Questa legge disciplina due diverse forme di comportamento antisociale: la molestia vera e propria (*harassment*) e il provocare in altri la paura di subire azioni violente (*putting people in fear of violence*).

1. La molestia “consiste nello spaventare o produrre angoscia in un'altra persona”. Per configurare l'ipotesi di reato occorrono almeno due episodi ed è necessario che chi lo commette sappia o debba sapere che il suo comportamento costituisce molestia. Si stabilisce che lo *stalker* dovrebbe rendersi conto di arrecare molestia se “una persona di normale raziocinio in possesso delle stesse informazioni valuterebbe tale condotta come una molestia”. Per quanto riguarda le sanzioni, la legge

⁶ In particolare, si segnala come, nel sistema di registrazione della polizia belga, il termine *belaging* faccia riferimento a due diversi fenomeni: l'aggressione sessuale e il *belaging-stalking*, cioè una forma psicologica di aggressione.

⁷ Dal 2001, le leggi sullo *stalking-harassment* disciplinano anche i cosiddetti “disruptive parents”, cioè i genitori particolarmente violenti con i figli o coloro che sono legalmente obbligati a seguire i comportamenti sociali dei loro figli all'interno delle scuole ponendo a loro carico una multa di 1.000 Sterline.

prevede la reclusione fino a 6 mesi o una multa fino ad un massimo di 5000 sterline (circa 7.400 euro), o entrambe.

2. “Il provocare in altri la paura di subire azioni violente” consiste nel “produrre in un’altra persona, in almeno due occasioni, la paura di subire condotte violente”. Vale sempre la regola della persona di normale raziocinio. La pena massima in questo caso è la reclusione fino a 5 anni o una multa di entità indefinita, o entrambe.

In entrambi i casi è previsto l’arresto immediato e la perquisizione della proprietà della vittima al fine di individuare le prove del comportamento di molestie assillanti.

La legge prevede inoltre l’adozione di ordini di protezione nei confronti dei soggetti condannati per il reato in questione. L’ordine può anche essere disposto dopo la detenzione, anche congiuntamente ad altri provvedimenti previsti dalla legge in questi casi.

- Olanda

In Olanda, lo *stalking* talvolta viene anche chiamato *belaging* (*waylaying*). Per *stalking* si intende: molestare e perseguitare ripetutamente una persona con intenzione e sapendo di provocare nella stessa paura per la propria sicurezza.

Il 12 luglio del 2000 è entrata in vigore una legge contro lo *stalking*. Questa legge è chiamata “*Anti-stalkingswet*” o “*Wet Belaging*”.

Il codice penale olandese (art.285b) così definisce lo *stalking*:

1. “Chi, illegittimamente, volontariamente e sistematicamente viola la vita privata di una persona con l’intenzione di costringere la stessa a fare, non fare o tollerare qualcosa, o a spaventarla, è punito, se colpevole di *belaging/ stalking*, con la reclusione fino ad un massimo di tre anni o ad una sanzione di quarta categoria.
2. Il soggetto è perseguito solo a seguito di denuncia da parte della vittima.

La condotta che può integrare un’ipotesi di *stalking/ belaging* viene intesa in senso abbastanza generale e sembra non vi sia un accordo su cosa indichino chiaramente i termini.

L’intervento di tipo penale rappresenta, tuttavia, una *extrema ratio*, ovvero la soluzione ultima. Le parti coinvolte dovrebbero, infatti, preliminarmente, cercare di risolvere la situazione attraverso una conciliazione, con l’aiuto ad esempio di un mediatore. Successivamente, laddove questo primo tentativo non funzionasse, la vittima potrebbe fare ricorso alla legge civile (codice civile) e soltanto alla fine, in caso di insuccesso di queste strategie, dovrebbe essere attivato un procedimento penale.

L’*Anti-stalkingswet/ Wet Belaging* ha reso possibile fronteggiare il fenomeno dello *stalking* in maniera più efficace. La legge consente ora alla polizia di intervenire tempestivamente prima che la situazione diventi insostenibile.

- Slovenia

In Slovenia non esiste una specifica legge in materia di *stalking*. Lo *stalker* può essere perseguito penalmente soltanto se commette altri fatti che costituiscono reato. Pertanto, un singolo comportamento persecutorio non può essere oggetto di un procedimento.

Lo *stalking* può essere punito in via eccezionale solo nell’ambito dei crimini contro l’integrità sessuale, più specificamente definiti dall’articolo 181 (Aggressione sessuale) del codice penale sloveno.

- Spagna

Anche in Spagna non esiste ancora una specifica legge in materia di *stalking* né è previsto il concetto di *stalking* nel Codice Penale spagnolo. Tuttavia, vengono punite generiche condotte consistenti in forme di attenzione persistente ed indesiderata e, pertanto, lo *stalker* potrà essere perseguito laddove abbia commesso quei fatti previsti dalla legge come reati.

Nel Codice Penale spagnolo sono presenti due fattispecie cui ricorrere al fine di perseguire il fenomeno in questione: la prima definisce lo *stalking* in termini meno gravi, e può essere individuata nella condotta diretta a minacciare, insultare o umiliare, in modo non grave, un'altra persona. Tale fattispecie, tuttavia, è applicabile solamente quando tra autore e vittima non sussiste una relazione sentimentale od un rapporto professionale, inoltre sono esclusi gli approcci di tipo sessuale. La seconda ipotesi può ricorrere ex art. 173 del codice penale, rubricato "Torture ed altre offese contro l'integrità morale". Tale norma punisce condotte di violenza domestica, molestie o minacce continuate, in grado di produrre un elevato e grave livello di umiliazione nella vittima.

- Australia

La legge australiana risalente al 2006 classifica le molestie assillanti secondo quattro diversi atteggiamenti: cercare contatto con la vittima, entrare in contatto con la vittima attraverso le telecomunicazioni o altri mezzi di comunicazione o tramite terzi, ordinare beni o servizi per la vittima usando dati personali o propri della vittima, sollecitando altri a contattare la vittima con dati personali suoi o propri.

Comunque, a differenza della maggior parte delle previsioni legali europee, non prende in considerazione la reazione della vittima come elemento costitutivo dell'offesa.

Negli altri Paesi dove non c'è una specifica legislazione, è possibile contrastare lo *stalking* solo quando i comportamenti che lo caratterizzano, integrano le fattispecie di un reato contemplato dalla legge.

- Italia

In Italia, prima del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, le condotte degli stalker erano considerate penalmente rilevanti, quando integravano la fattispecie prevista dall'art. 660 c.p., sul reato sessuale. In particolare la molestia assillante non si ascriveva all'interno di questo reato, ma poteva essere punita al massimo con una semplice contravvenzione fino a comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è la violenza fisica).

Non esistendo una specifica fattispecie di reato per i cd. "atti persecutori", si poteva fare riferimento a ciò che ne costituiva l'espressione:

- percosse (art. 581 c.p.);
- lesione personale (art. 582 c.p.);
- omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.);
- omicidio doloso (art. 575 c.p.);
- ingiuria (art. 594 c.p.);
- diffamazione (595 c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.);
- molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- delitti cd. "sessuali" (artt. 609-bis e segg. c.p.);
- violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.);
- maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).

Il merito del decreto è quello di aver finalmente introdotto nel Codice Penale con un nuovo articolo: il 612-bis del codice penale il reato di *stalking*, o atti persecutori: "chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita".

È perciò un reato contro la persona, punibile con una pena fino a un massimo di quattro anni, pena che aumenta fino a sei anni se l'autore è il coniuge (anche separato o divorziato), il convivente o il fidanzato, se la molestia è rivolta a una donna incinta, se la vittima è un minore o un "diversamente abile" e se gli "atti persecutori" sono stati commessi usando armi, o da "persona travisata".

La nuova normativa prevede per la vittima la possibilità di rivolgersi alla pubblica autorità chiedendo di ammonire il persecutore anziché presentare subito querela. Il delitto è punito sempre a querela della parte offesa, entro il termine di sei mesi, ma si potrà anche procedere d'ufficio se il reato è commesso nei confronti di un minore o di un disabile.

Inoltre il Giudice ha la facoltà di emanare un provvedimento di divieto allo *stalker* di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Se sussistono ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Il giudice può anche vietare all'imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la vittima.

Come misura a sostegno delle vittime le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio ed in particolare nella zona di residenza e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Presso il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime attivo 24 ore su 24.

Stalking: i primi risultati della legge

10.11.2009, w www.interno.it

Nei primi sei mesi dall'entrata in vigore delle norme contro i molestatori sono state arrestate 520 persone e ne sono state denunciate ben 2950

Stalking: atteggiamento violento e persecutorio, insistente, che costringe la vittima a cambiare la propria condotta di vita e per il quale è prevista anche la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Da questa definizione del fenomeno *stalking* si intuisce la complessità e gravità del reato che ora anche in Italia è sanzionato dalle norme contenute nel decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, poi convertito. I dati relativi ai primi sei mesi dall'entrata in vigore della legge evidenziano che sono già state arrestate 520 persone e ne sono state denunciate ben 2.950. Dall'analisi statistica effettuata dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale risulta che le vittime sono per la stragrande maggioranza (80,03 %) donne, contro il 19,97 per cento di uomini. Gli autori degli atti persecutori sono nella maggior parte dei casi uomini italiani.

L'evoluzione del fenomeno dello stalking: da vecchi normali comportamenti a nuovo crimine

Laura Baccaro

Sommario: Introduzione; I numeri della violenza; Indegne d'amore: le vittime di violenza; a. Percezione della violenza subita da non partner, b. Percezione della violenza subita da partner, c. Percezione della violenza psicologica; Chi sono gli uomini violenti; Donne straniere vittime di violenza: a. Violenza psicologica b. Violenza fisica e aggressioni c. Furto; Richieste e risposte d'aiuto alle forze dell'ordine; Il riconoscimento della violenza da parte dei Servizi; Conclusioni; Bibliografia

Introduzione

Lo stalking è un fenomeno sociale che ha attirato l'attenzione sia della stampa che dei ricercatori in quanto è un fenomeno trasversale a tutta la collettività ma anche un campo di studio multidisciplinare e interdisciplinare che coinvolge competenze sociologiche, psicologiche, medico legali, psichiatrico-forensi nel sistema di giustizia penale.

È difficile avere una definizione univoca del fenomeno perché la percezione del fenomeno è nebulosa e la definizione imprecisa, soprattutto perché lo stalking descrive una costellazione comportamentale complessa, può avere diverse motivazioni, non necessariamente psicopatologiche, e una variegata vittimologia. Con il termine stalking si intende una serie di azioni accettate socialmente e considerate normali, quali i tentativi di ristabilire una relazione, fino a comportamenti di alta pericolosità, cioè un modello di comportamento che va dalla conformità delle convenzioni sociali fino alla devianza. È questo il paradosso che rende difficile parlare e definire lo stalking, cioè non è una “solita” violazione delle usuali convenzioni normative, formali o informali che siano, ma il comportamento è reato, cioè stalking, “solo” quando avviene un'amplificazione della stessa conformità normativa, ad esempio la ritualizzazione ossessiva del comportamento di corteggiamento. Ed è proprio l'esasperazione delle “normali” interazioni sociali a produrre ansia e preoccupazione nella vittima, cioè nel costrutto di stalking è centrale la percezione soggettiva della vittima di essere offesa, infastidita e molestata: quindi non sono solo le intenzioni e i comportamenti del perpetratore che devono essere presi in considerazione ma anche come tali azioni sono interpretate e percepite dalla vittima. La vittima è la sola in grado di delineare il vero significato da attribuire alle condotte del molestatore: ricevere un mazzo di fiori o frequenti messaggi d'amore non viene considerato, in linea generale, un evento sgradito e negativo, ma nel momento in cui tale fatto è attuato in modo insistente, anche a fronte di un secco rifiuto da parte del destinatario, la paura e il turbamento che ne derivano possono indurre a considerare quel gesto come rientrante in una fattispecie di reato (Martucci, Corsa, 2009). Emerge, così, la rilevanza da attribuire all'elemento soggettivo nella percezione delle condotte del molestatore: la linea di confine tra ciò che è considerato disdicevole e ciò che può configurare un vero e proprio reato è influenzata da elementi quali il carattere, la tolleranza e la reattività della vittima (Curci, Galeazzi, Secchi, 2003; Galeazzi, Curci, 2001). Molti autori, a livello internazionale, suggeriscono di usare il criterio della sofferenza soggettiva, ovvero della reazione che viene provocata nella vittima da parte dei comportamenti molesti. Comunque la reazione della vittima rappresenta un elemento necessario ma non sufficiente per configurare un'ipotesi di reato: in termini generali i confini e i criteri di massima sono posti dagli orientamenti socioculturali prevalenti in un determinato contesto storico⁸.

⁸A tal proposito si ricorda che esistono casi di stalking “legale”: ad esempio, nella realtà statunitense, i servizi delle agenzie di recupero crediti e l'istituto della *notification*, una sorta di segnalazione-denuncia diffusa capillarmente dagli assistenti sociali nelle zone di residenza di condannati recidivi per delitti sessuali.

Sottolinea Gullotta (2011) come il fenomeno dello stalking si produce solo in quella realtà in cui alle donne è consentito di abbandonare l'uomo, sia pure a costi socio-emotivi alti e ovviamente difficilmente si può manifestare dove il controllo dell'uomo sulla donna non concede alcuna alternativa: si consideri, in proposito, che il fenomeno dello stalking non esiste nel mondo musulmano, dove non avrebbe ragion d'essere per le sue finalità di ripristino di una relazione che, in quel contesto, non può essere interrotta dalla donna.

Appunti normativi

In Italia il problema dello stalking è stato introdotto da poco tempo nel mondo scientifico. Dal punto di vista normativo è stato approvato il D.L. 11/09 (convertito in legge 38/2009) che introduce all'interno del codice penale l'art. 612-bis che definisce il nuovo reato di atti persecutori, o *stalking*. L'illecito è punito, salva l'applicazione di aggravanti previste dalla legge, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Il delitto è punito a querela della persona offesa entro 6 mesi. Una specifica caratteristica è la possibilità di ottenere una diffida al molestatore. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

La richiesta è trasmessa al questore che, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito.

La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. La procedibilità è, invece, d'ufficio, se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio o se il soggetto era già stato ammonito.

Stalking e stalker: brevi definizioni

Il fenomeno esiste da molti anni. Già in Ovidio (*Metamorfosi*) si trovano delle piccole tracce di stalking agito da Apollo nei confronti di Dafne ma il primo procedimento giudiziario risale al 1704 in Svizzera.

Già in passato si sono trovati in ambito letterario numerosi casi di descrizione di questo fenomeno ma solamente dopo gli anni 90 lo stalking ha acquisito una sua originalità e peculiarità ed è stato preso in considerazione quale problema sociale, grazie anche a celebri episodi di stalking che hanno visto coinvolti personaggi famosi del mondo dello sport o dello spettacolo e si comincia a studiare il fenomeno da una prospettiva più ampia e non necessariamente di natura medica. Il termine *stalking*, coniato nel 1997, deriva dal verbo inglese *to stalk* - fare la posta, cacciare in appostamento - ripreso dall'attività venatoria.

Aramini (2002) individua tre caratteristiche specifiche che identificano il comportamento come stalking: deve trattarsi di una serie di comportamenti diretti ripetutamente verso uno specifico individuo, per un periodo continuativo di alcune settimane; tali atteggiamenti devono essere vissuti come intrusivi e sgraditi dalla vittima; devono, infine, determinare in quest'ultima una sensazione di ansia, disagio, paura. Lo stalking "può essere definito come una sindrome comportamentale dotata di riconoscibilità, originante da una patologia della relazione e della comunicazione interpersonale" (Galeazzi e Curci, 2001). L'espressione maggiormente utilizzata è «sindrome delle molestie assillanti», termine che indica una «serie di comportamenti di sorveglianza e di controllo, ripetuti, intrusivi, volti a ricercare un contatto con la vittima, la quale è infastidita e preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi» (Curci, Galeazzi, Secchi, 2003).

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Lo stalker spesso viene identificato nell'immaginario comune con la donna psicotica o con personalità Borderline anche se invece questi casi rappresentano una minima parte degli episodi di stalking. Nella realtà spesso gli stalkers sono gli ex partner, in prevalenza di sesso maschile. Lo studio di Nicastro et al. (2000), a tal proposito, ha evidenziato che il 93% degli *stalker* esaminati era di sesso maschile e nel 76% dei casi sussisteva una precedente relazione amorosa con la vittima.

Il 40% dei casi, riportati nella ricerca di Farnham, James e Cantrell(2000), era rappresentato da ex partner, il 36% da conoscenti e solo il 12% da sconosciuti; il 73% degli sconosciuti e dei conoscenti presentavano disturbi psicotici.

Diversi studi documentano che un terzo di tutti i casi di *stalking* include l'uso della violenza fisica contro il partner e che, in particolare, la maggior parte degli *stalker* hanno un comportamento violento nei confronti soprattutto dell'ex partner. Questo indicherebbe la presenza nello *stalking* di una risposta impulsiva allo sconvolgimento emotivo che accompagna la rottura di un legame di attaccamento di carattere intimo (Meloy, 2006; Mohandie, Meloy, McGowan, 2006).

Da un punto di vista psicopatologico nello stalking si possono riconoscere diverse tipologie di situazioni: una indubbiamente di chiaro significato psichiatrico, quindi con manifestazioni deliranti, a contenuto spesso erotomane, e l'altra invece che riguarda le relazioni terminate in modo conflittuale, quindi che interessano ex partner o ex coniugi che non riescono a elaborare la separazione ed a accettare la fine della relazione. Per quanto riguarda le problematiche psichiatriche, di natura psicotica si può parlare di circa il 10% dei casi segnalati. A tal proposito Luberto (2003) afferma che, a parte la frazione esigua di *stalker* affetti da deliri cronici di tipo erotomanico, sembrano prevalere in generale i disturbi di personalità che si manifestano in tipiche dinamiche di tipo relazionale, in cui si esprime il tentativo di controllo e intimidazione dell'autore nei confronti della vittima.

Alcune classificazioni hanno posto l'accento sulla psicopatologia, altre sul legame con la vittima, altre ancora sui fattori eziologici e motivazionali; ma la tipizzazione degli stalker proposta da Mullen et al. di tipo multi-dimensionale, sembra essere la più esaustiva e la più completa da un punto di vista teorico e operativo per valutazione e trattamento degli stalkers, tanto che è quella attualmente riconosciuta in ambito medico-legale. Naturalmente i confini che separano le diverse categorie di persecutori non devono essere considerate come linee di demarcazione rigide e sicure ma solo come linee guida nella comprensione della psicologia dell'autore del reato.

La classificazione di Mullen, Pathè e Purcell (1999, 2000) parte da tre variabili: la psicopatologia del molestatore, l'uso di violenza e le motivazioni alla base dei comportamenti persecutori. Le tipologie (tab. 1) sono:

- stalker pieno di risentimento;
- stalker bisognoso di intimità;
- stalker incompetente;
- stalker respinto;
- il predatore.

Tab. 1 *Tipologie di Stalker secondo la classificazione di Mullen e coll. (1997).*

Tipologia	Motivazione	Patologia	Relazione con vittima	Grado di aggressività
1) RIFIUTATO	Si oppone alla fine della relazione	DP	Ex-partner	Alto
2) IN CERCA DI INTIMITA'	E' convinto di essere amato	PSICOSI di Tipo Erotomane	Sconosciuti VIP	Basso
3) INADEGUATO	Vuol instaurare una relazione sentimentale	(Incompetenza Sociale)	Conoscenti	Medio
4) RANCOROSO	Vendetta	PSICOSI di Tipo Paranoide	Avvocati, Psicologi, Professionisti	Basso
5) PREDATORE	Potere e Controllo	PARAFILIA (Psicopatia)	Sconosciuta	Alto

Meloy (2007) ha inoltre definito lo *stalking* come un disturbo estremo dell'attaccamento, cioè lo *stalker* presenta un modello di attaccamento insicuro (ansioso-ambivalente, evitante o disorganizzato) per cui il soggetto non può fare a meno dell'altra persona, la quale diventa necessaria per la propria esistenza. Rispetto alla classificazione degli stili d'attaccamento adulti proposta da Bartholomew (2000), lo *stalking* viene correlato ad uno stile preoccupato. Il modello di Keinlen (1998) condivide l'interpretazione dello *stalking* come patologia dell'attaccamento radicata nell'infanzia, considerandola come fattore predisponente per l'emergere della sindrome in età adolescenziale e adulta (tab. 2)

Stile di Attaccamento	Percezione di Sè	Percezione degli altri	Motivazione stalking
Sicuro	positivo	positiva	In cerca di intimità
Insicuri Preoccupato	negativo	positiva	Predatore, Incompetente Vendicativo, Rifiutato
Insicuro Pauroso	negativo	negativa	

A partire da studi sulla scala *Relationship Style Questionnaire* (Griffin, Bartholomew, 1994; Tonin, 2004), dallo sviluppo di Modelli Operativi Interni (MOI) che orientano lo specifico stile d'attaccamento dello *stalker* verso le sue vittime e i diversi comportamenti di *stalking* nei loro confronti.

Nuovi filoni si stanno aprendo a partire dallo studio dello *stalking* di gruppo, *stalking* per vendetta e terrorista (quest'ultimo chiamato anche politico). Sia lo *stalker* vendetta che lo *stalker* terrorista *non* cercano un rapporto personale con le loro vittime, ma piuttosto li costringono ad emettere una certa risposta a loro favorevole (National Victim Association Academy, 2002)

Stalking al femminile

Benché la probabilità che lo *stalker* sia uomo è quattro volte superiore alla probabilità che sia donna, non mancano aggressioni ad opera del "gentil" sesso. La letteratura in merito è scarsa ma, superando il pregiudizio sociale che vede la donna incapace di comportamenti violenti o devianti, nel 2001 fu condotta in Australia, la prima ricerca sulle differenze di genere nel fenomeno dello *stalking* (Purcell,

Pathè e Mullen, 2001). I dati evidenziano che le donne stalker non differiscono sostanzialmente dalla loro controparte maschile in termini di profilo demografico e psichiatrico, mentre esistono delle specificità riguardo:

- a. scelta della vittima: più della metà delle stalker è mossa dalla “*ricerca di intimità*”.
- b. motivazione: le donne desiderano stabilire una relazione sentimentale diversamente dagli uomini che aggrediscono per le più svariate ragioni, o comunque per ristabilire e mantenere una pre-esistente relazione.
- c. contesto: le donne sono più inclini degli uomini a colpire psichiatri e psicologi, confondendo la relazione terapeutica con una relazione intima in grado di placare le paure abbandoniche, l’attaccamento insicuro e i sentimenti di rabbia e gelosia che caratterizzano la persecutrice ossessiva e che possono essere esacerbati dalla conclusione di una lunga terapia. I dati della ricerca evidenziavano un’elevata percentuale di disturbi psichiatrici presente nel campione (circa 45%, soffre di disturbi in Asse I come pensieri ossessivi e deliranti riguardanti la convinzione che la vittima ricambi i sentimenti di amore).

Il disturbo di personalità più comune diagnosticato nelle stalker donne è il Disturbo Borderline. Abusi fisici e sessuali nell’anamnesi delle intervistate avvalorano l’ipotesi che esperienze traumatiche familiari infantili o sentimentali adulte, possano aver contribuito allo strutturarsi di un attaccamento insicuro-preoccupato prima e di un disturbo di personalità dopo. Il 38% delle donne intervistate, inoltre, aveva subito una perdita nell’anno precedente al comportamento di stalking, evento che avrebbe potuto esacerbare le paure di abbandono in una personalità fragile e disturbata.

Sembra essere meno frequente, invece, nelle donne stalker il narcisismo patologico, riscontrato negli uomini. Il fatto che le donne siano più probabilmente interessate ad assecondare sentimenti di solitudine, dipendenza, paura di abbandono spiegherebbe anche perché le stalker donna scelgono vittime molto più grandi rispetto agli uomini che invece perseguitano ragazze più giovani (Meloy e Fisher, 2005).

Manca completamente tra le categorie femminili quella che Mullen definisce “*predatory stalking*”: rispetto probabilmente ad una diversità di genere e ad una diversa interpretazione e concezione sociale/morale della sessualità le donne non sono motivate dalla soddisfazione sadica dell’impulso sessuale quando perseguitano le loro vittime, ma, aspirano a formare un legame romantico/sessuale con uomini che garantiscano loro una stabilità emotiva e economica.

Per quanto riguarda le modalità di stalking, le donne preferiscono perseguitare le loro vittime attraverso il telefono, e solo in rari casi si cimentano in pedinamenti e inseguimenti, tipicamente maschili. Nonostante queste piccole diversità e contrariamente al pregiudizio comune, le donne hanno la stessa propensione degli uomini a minacciare e a sviluppare comportamenti violenti come il danneggiamento delle proprietà o l’aggressione fisica, con una probabilità proporzionalmente diretta al grado di intimità e conoscenza della vittima. Diversamente dagli uomini, le stalker donne hanno anche una minor probabilità di aver storie di criminalità pregresse o di abuso di sostanze.

Dal punto di vista vittimologico lo stalking è generalmente un fenomeno criminale in cui vittima e autore sono di diverso genere ma non mancano casi di stalking verso vittime dello stesso sesso. Mentre si assume spesso erroneamente che lo stalking verso vittime dello stesso genere sia legato a motivazioni omosessuali dell’aggressore, della vittima o di entrambi, i dati suggeriscono che questa rappresenta un’eccezione piuttosto che la regola. Solo in 2 casi su 29 infatti le donne sono omosessuali (Pathè, Mullen e Purcell, 2000). Le donne molto più degli uomini sono inclini a commettere stalking verso vittime dello stesso sesso (Purcell, Pathè e Mullen, 2001).

Il fatto che lo stalking spesso si protragga per molti mesi o anni lo distingue da altri crimini interpersonali “acuti”, per esempio lo stupro, la rapina si verificano una sola volta in uno spazio di tempo relativamente breve, cioè è, per sua stessa natura “cronico”. A causa di questa “cronicità” dei reiterati e persistenti comportamenti di stalking, le vittime vivono in uno stato di minaccia persistente, indipendentemente dal fatto che una minaccia esplicita esista o esista un reale violenza fisica. Inoltre altra peculiarità in molti casi le persone vicine al bersaglio dello stalker diventano poi, a loro volta, vittime del comportamento di molestia. Lo stalking infatti è un comportamento che può coinvolgere anche familiari, parenti e amici della persona presa di mira, mettendoli in pericoli e riducendo drasticamente la loro qualità di vita.

Purtroppo sono ancora scarse le ricerche volte a stilare i fattori di rischio di vittimizzazione, eccetto la maggior probabilità per il sesso femminile.

Pathè, Mullen e Purcell (2001) classificano le vittime secondo la relazione con l'aggressore e il contesto iniziale delle molestie:

- *Ex-Partner*: la vittima è tipicamente una donna, benché non manchino casi di uomini perseguitati da ex-mogli. C'è anche una piccola percentuale di stalking perpetrato anche da aggressori dello stesso sesso della vittima. Vista la precedente relazione sentimentale con il molestatore, queste vittime sono soggette a lunghi periodi di molestia, e sono più probabilmente oggetto di violenza fisica. Spesso oltre allo stress emotivo, le vittime sviluppano un forte senso di colpa, credendo di aver istigato il comportamento dello stalker.
- *Amici e conoscenti casuali*: la vittima è generalmente un uomo, preso di mira dopo un incontro occasionale. Lo stalking è poco persistente e non arriva quasi mai alla violenza fisica.
- *Professionisti*: senza distinzione di genere, possono diventare bersaglio di stalking tutte quelle professioni che prevedono un regolare contatto con persone sole, vulnerabili o disturbate mentalmente. Insegnanti, avvocati o infermieri ne sono un esempio, sebbene le categorie più a rischio siano rappresentate da psicologi e psichiatri. Operano in questa categoria stalker “incompetenti”, “in cerca di intimità” o “rifiutati”, soggetti quindi, incapaci, di rispettare il confine della relazione terapeutica il cui eventuale termine può costituire un momento di stress e un vissuto abbandonico facilmente interpretabile come un rifiuto.
- *Sconosciuti*: le vittime perseguitate da sconosciuti corrono un minor rischio di violenza fisica. Però i sentimenti più frequenti sono quelli di confusione e disorientamento per l'incapacità di dare un senso alla persecuzione e all'identità dello stalker tanto che diventa perfino difficile uscire di casa.
- *Persone famose*: le vittime sono persone con una grande visibilità pubblica e mediatica come attori, modelle, cantanti, campioni sportivi o politici.
- *False vittime*: le vittime inventano lo stalking come conseguenza sia di una patologia (deliri o disturbi fittizi) sia di una consapevole macchinazione ai danni di qualcun altro⁹.

In uno studio condotto su 100 vittime di stalking (Pathè, e Mullen, 1997), un terzo di esse rispose ai criteri indicati dal DSM IV per la diagnosi di *Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS)*, oltre l'80% presentò più o meno significativi sintomi di ansia e di alterazione del tono dell'umore, e circa un quarto del campione ammise di aver pensato almeno una volta al suicidio come estrema e disperata soluzione allo stalking.

In alcuni studi è stata utilizzata la scala dell'impatto degli eventi (IES, Horowitz, 1979) per valutare l'impatto e la reazione della vittima allo stalking inteso come evento traumatico. Le conseguenze più frequenti citate dalle vittime riguardano: la perdita della privacy, le esperienze di violenza che a volte includevano bambini, la persistenza della violenza che portava ad un senso d'impotenza e la costante

⁹ Già nel 1999, Pathé, Purcell e Mullen scrivevano che l'interesse popolare in aumento stava creando false denunce e nel 2004, Sheridan e Blaauw stimavano che l'11,5% su un campione di 357 denunce di stalking erano false e il 70% delle segnalazioni sono fatte da persone che soffrono di manie di persecuzione. Un altro studio ha stimato al 64% la percentuale di false denunce a seguito di delusioni amorose. In *Stalking Victimization in the United States* January 2009, NCJ 224527, <http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/svus.pdf>

pressione emotiva e di angoscia, spesso sfocianti in disturbi psicologici.

Gli effetti dello stalking possono comprendere alterazioni della sfera emotiva:

- Incubi notturni con ricordi intrusivi e flashback
- Disturbi del sonno come l'insonnia
- Sentimenti di estraniamento dagli altri
- Comportamenti di evitamento
- Aumento ed eccessivo uso di alcool, sigarette o psicofarmaci
- Disturbi dell'appetito
- Disturbi fisici come nausea, affaticamento, esacerbazione di precedenti patologie respiratorie, dermatologiche e/o gastriche

Le molestie sono talmente pervasive e logoranti che spesso inducono alterazioni nella funzionalità e nella qualità della vita della vittima quali:

- cambiare numero di telefono o auto
- riduzione delle attività sociali per paura di incontrare lo stalker, scarsa fiducia negli altri e nella capacità di stabilire nuove relazioni interpersonali
- cambiare lavoro
- lasciare la propria casa, cambiare città o addirittura identità (Mester, Binger e Margolin, 2006).

Strumenti di valutazione

Alla luce delle drammatiche conseguenze che lo stalking può avere sulla vittima e sull'adattamento sociale dello stalker stesso, risulta fondamentale poter prevenire le condotte aggressive e le possibili recidive. Una esauriente valutazione del rischio deve comprendere:

- la natura della relazione vittima-molestatore
- le motivazioni dello stalker
- un inquadramento sociale, psicologico e psicopatologico dello stalker
- analisi dei punti di vulnerabilità psicologiche e sociali della vittima
- il contesto legale e mentale in cui si verifica lo stalking

In generale, il fenomeno dello stalking è così complesso che non esiste una scala per la sua valutazione, ma piuttosto delle linee guida da applicare caso per caso.

Per quanto riguarda la valutazione delle componenti psicologiche dello stalker, Mullen e coll. (2006), indicano test per la valutazione delle funzioni cognitive, della capacità di espressione della rabbia, della personalità, di accettazione delle responsabilità e dello stile di attaccamento.

Si possono indicare per la valutazione della natura del rapporto vittima-stalker o per la pianificazione di un intervento sia a tutela della vittima, che di una eventuale presa in carico dello stalker:

- Stalking Assessment and Management (SAM, Storey e coll., 2009)
- Sheridan questionnaire on stalking
- Stalking Inventory List per Vittime e Autori (Silvia, recente questionario elaborato dalla Polizia di Stato italiana).

Bibliografia

Aramini M. *Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*. In: Gullotta G, Pezzati S, a cura di. *Sessualità, diritto e processo*. Milano: Giuffrè 2002.

- Bartholomew K., *Avoidance of intimacy: an attachment perspective*. J SocPersRelat 2000;7:147-78.
- Belfrage H, Strand S., *Validation of the Stalking Assessment and Management checklist (SAM) in law enforcement: a prospective study of 153 cases of stalking in two Swedish police counties*, International Journal of Police Science e Management, Vol. 11 No. 1, 2009, pp. 67-76.
- Brewster M. P., *Stalking - Psychology, Risk Factors, Interventions, and Law*, Hardcover Book, 2003.
- Curci G., Galeazzi G.M., Secchi C., *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, 2003.
- ENVIS, Network Europeo sulle Vittime del Crimine, *Vittime del crimine. Dirittiedesperienze di supporto in Europa*, 2007
- Farnham FR, James DV, Cantrell P. *Association between violence, psychosis, and relationship to victim in stalkers*. Lancet 2000; 355:199.
- Galeazzi G.M., Curci P., *Sindrome del molestatore assillante (stalking):una rassegna*, Vol. 7, Dicembre 2001, n.4, in www.gipsicopatol.it
- Griffin D, Bartholomew K. *The metaphysics of measurement: the case of adult attachment*. In: Bartholomew K, Perlman D, editors. *Advances in personal relationships: attachment processes in adulthood*. London: Jessica Kingsley 1994, pp. 17-52.
- Gullotta G., *Contrasto alla violenza, ordini di protezione, lotta alla persecuzione*, in http://www.iussit.eu/download/Gulotta.contrasto_alla_violenza.28.6.11Nola.pdf
- Hall D.M., *The victims of stalking*, 1998. In: Meloy JR, ed. *The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives*. San Diego: Academic Press; 1998:113-137
- Harmon RB, Rosner R, Owens H., *Obsessional harassment and erotomania in a criminal court population*. J Forensic Sci 1995;40:188-96.
- Kamphuis JH, Emmelkamp PMG. *Traumatic Distress Among Support Seeking Female Victims of Stalking*. Am. J. Psychiatry, 2001; 158: 795-798.
- Keinlen KK. *Developmental and Social antecedents of stalking*. In: Meloy JR, editor. *The psychopathology of stalking. Clinical and forensic perspective*. San Diego, CA: Academic Press 1998, pp. 52-69.
- Luberto S. *Molestie assillanti: profili criminologici, psichiatrico forensi e medico-legali*. In: Curci P, Galeazzi GM, Secchi C, a cura di. *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*. Torino: Bollati-Boringhieri 2003.
- Meloy JR. *Stalking: the state of the science*. CrimBehavMent Health 2007;17:1-7.
- Meloy JR., *Stalking (obsessional following): a review of some preliminary studies*. Aggression Violent Behav., 1996; 1: 147-162.
- Meloy JR., *Stalking: an old behavior, a new crime*. Psych. Clin. North Am. 1999; 22.
- Meloy JR., *The psychology of stalking: clinical and forensic perspectives*, San Diego, Academic Press, 1998
- Meloy JR., *The scientific pursuit of stalking. Specialized training service*. San Diego, CA: Academic Press 2006.
- Mohandie K, Meloy JR, McGowan M, et al. *The RECON typology of Stalking: reliability and validity based upon a large sample of North American stalkers*. J Forensic Sci 2006;51:147-55.
- Meloy JR., *Unrequited Love and the wish to kill: Diagnosis and treatment of borderline erotomania*, Bull. Menninger Clin., vol. 53, 1989.
- Meloy JR., *Violence risk and threat assessment*. San Diego: Specialized Training Services 2000.
- Modena Group on Stalking, *Donne vittime di stalking. Riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo*, a cura di, Franco Angeli, Milano, 2005
- Modena group on stalking, *Percorsi di aiuto per vittime di stalking*, ed. Franco Angeli, 2007.
- Modena group on stalking, Progetto Daphne, *Manuale per le vittime e gli operatori, percorsi di aiuto per le donne vittime di stalking*, in http://stalking.medlegmo.unimo.it/questionnaire/manuale/manuale_Italia.pdf
- Mullen P, Pathè M, Purcell R, et al. *Study of stalkers*. Am J Psychiatry 1999;156:1244-9.,
- Mullen P, Pathè M, Purcell R. *Stalkers and their victims*. Cambridge: Cambridge University Press 2000. In
- Nicastro A, Cousins AV, Spitzberg BH. *The tactical face of stalking*. J CriminalJustice 2000;28:69-82.
- Osservatorio Nazionale sullo Stalking, *Stalking. Aspetti psicologici, sociologici e giuridici*, a cura, AIPC Editore, Roma 2009.
- Sheridan L, Davies GM., *Violence and the prior victim-stalker relationship*. Crim. Behav. Ment. Health, 2001; 11 (2): 102-116.
- Sheridan questionnaire on stalking, in <http://www.le.ac.uk/pc/aa/stalking/index.htm>
- Tjaden e Thoennes, *Stalking in America: findings from the national violence against women survey*, National Institute of justice and Centers for disease Control and Prevention, Washington 1998.
- Tonin E., *The attachment of stalkers*. J Forensic Psychiatry Psychopathol 2004;15:584-90.

Vittime di genere: tutela e sicurezza d'aiuto. Richieste e risposte d'aiuto alle forze dell'ordine

Laura Baccaro

Introduzione

Dalla ricerca Istat “*La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*” del 2006 apprendiamo che in Italia sono 6 milioni 743 mila le donne, di età compresa tra i 16 e i 70 anni, che durante la propria vita hanno subito una violenza (fisica o sessuale); che il 70% degli stupri è opera del partner ma, soprattutto, che il 96% delle violenze non viene denunciato.

Questa “zona grigia”, costituita dalle violenze sessuali mai denunciate, rappresenta l'antitesi della “sicurezza”, perché non è possibile perseguire l'obiettivo “sicurezza” se il numero delle violenze subite e non denunciate è prossimo al 100%!

Le donne molto spesso non si sentono così “sicure” da sporgere denuncia, o da rivolgersi ai Centri Antiviolenza o al Pronto Soccorso per chiedere aiuto, e finché la violenza resterà una “cosa privata” ci sarà insicurezza, perché se la maggioranza degli stupri e delle violenze resta nell'ombra, non denunciata e non punita, c'è un autore di reato che si sente “protetto” e impunibile.

L'indagine Istat è importante proprio perché oltre a rilevare la violenza sommersa ci pone il problema collettivo e civile della sicurezza per le donne e della responsabilità delle istituzioni nei loro confronti quando vittime.

Quindi una lettura criminologica del fenomeno deve tenere conto sia della “violenza primaria” (lo stupro, le percosse, etc.), sia della “violenza secondaria”, cioè della vergogna, della paura di denunciare, della paura di non essere creduta, del senso di colpa... indotto o percepito e vissuto come tale dalla vittima. Dobbiamo partire poi proprio da queste riflessioni per programmare interventi tali da rendere palpabile e concretamente sentita la “sicurezza dell'aiuto” per le vittime.

Storicamente, non sono state le donne a decidere che lo stupro è un'azione odiosa e spregevole, bensì gli uomini. L'unica arma che conta nello stupro è il pene, che viene concettualizzato come assolutamente devastante. Eppure un uomo può ferire molto di più con il pollice che con il suo vulnerabile pene. Ma per lui è il pene il simbolo e lo strumento della sua potenza. La nozione di stupro è la diretta espressione della fallocentricità maschile che le donne dovrebbero avere il buon senso di non accettare. Parlando con le donne violentate, emerge che nella maggior parte dei casi hanno sofferto molto più per altri insulti e altre offese che hanno accompagnato la violenza che per la presenza non richiesta di un pene nella vagina. In alcuni casi, quello che rimane impresso nella memoria della vittima per molti anni dopo la violenza sono le parole che è stata costretta a pronunciare durante lo stupro.

Se l'aggressione fisica non fosse così terrificante per le donne, il numero degli stupri sarebbe di gran lunga inferiore. Se accetti che un uomo ti penetri per evitare di farti tagliare il naso, è perché sai benissimo che sarebbe molto peggio ritrovarsi senza il naso, anche se la legge asinina non la pensa nello stesso modo. La pena per un naso tagliato è sicuramente inferiore rispetto a quella prevista in caso di stupro, ma in questo caso nessuno si sognerebbe anche solo di insinuare che eravate d'accordo nel farvelo tagliare [...].

Dal punto di vista storico, lo stupro non è un reato contro le donne, quanto piuttosto un reato commesso da uomini contro altri uomini. L'uomo che ha il controllo su una donna - storicamente il padre, il tutore o il marito - intenta una causa contro l'uomo che ha usato la sua donna senza la necessaria autorizzazione. Quando lo Stato chiede un risarcimento, agisce per conto della società patriarcale e non per conto della donna che ha subito la violenza. Se la donna ha frequentato un altro uomo contro la volontà del proprio

tutore di sesso maschile, o senza che quest'ultimo ne fosse a conoscenza, è la donna a essere considerata una criminale e come tale deve essere punita con la dovuta severità. In alcune società può essere addirittura uccisa dagli uomini che si ritiene abbia tradito[...].

Nella sua forma più rigorosa, la moralità di stampo patriarcale esige che piuttosto che essere penetrata da un pene non autorizzato, una donna debba lottare fino alla morte. Nel caso sopravvivesse, i parenti maschili possono anche ucciderla, per salvare l'intera famiglia dal disonore. Lottare fino alla morte è l'unico sistema di cui una donna dispone per poter dimostrare effettivamente di non essere stata consenziente: per quanto possa apparire irrealistico, qualsiasi atteggiamento anche solo leggermente meno rigoroso potrebbe essere interpretato come una sorta di consenso[...]. (Germaine Greer, 1 gennaio 2009, in *La Repubblica delle Donne*).

I numeri della violenza

La violenza contro le donne è presente in tutto il mondo, in tutte le nazioni e tutte le culture, assume forme diverse che vanno dagli infanticidi delle bambine, alle mutilazioni genitali femminili, agli stupri in tempi di guerra, ai crimini “d'onore”, ai femminicidi, alle molestie sul lavoro, ecc..

Secondo i dati della citata ricerca Istat le donne subiscono più forme di violenza: un terzo delle vittime subisce atti di violenza sia fisica che sessuale. La maggioranza delle vittime ha subito più episodi di violenza. La violenza ripetuta avviene più frequentemente da parte del partner che dal non partner (67,1% contro 52,9%).

Tra tutte le violenze fisiche rilevate, è più frequente l'essere spinta, strattonata, afferrata, l'aver avuto storto un braccio o i capelli tirati (56,7%), l'essere minacciata di essere colpita (52,0%), schiaffeggiata, presa a calci, pugni o morsi (36,1%). Segue l'uso o la minaccia di usare pistola o coltelli (8,1%) o il tentativo di strangolamento o soffocamento e ustione (5,3%). Anche se necessitano di intervento al Pronto Soccorso raramente, però, le donne danno conferma dei sospetti di violenza o maltrattamenti subiti, sostenendo di essere cadute o di esserseli procurate in altro modo.

Tra tutte le forme di violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, ovvero l'essere stata toccata sessualmente contro la propria volontà (79,5%), l'aver avuto rapporti sessuali non desiderati vissuti come violenza (19,0%), il tentato stupro (14,0%), lo stupro (9,6%) e i rapporti sessuali degradanti ed umilianti (6,1%) (Istat 2007).

A livello europeo è la femminista francese Antoinette Fouquet che comincia ad usare il termine “ginocidio” per indicare il fenomeno, recente utilizzato anche per indicare le stragi di Ciudad Juarez. In Italia, Danna (2007) precisa che la violenza “ginocida” è una “violenza contro le donne”, dal momento che è evidente che si tratta di un problema di genere: gli uomini sono maltrattatori e violentatori e le donne vittime nella quasi totalità dei casi. Scrive che tale violenza è espressione di ineguaglianza sociale e di un senso soggettivo di possesso degli uomini sulle donne. Un sinonimo (edulcorato) è infatti “violenza di genere”, mentre “violenza domestica” è chiamata quella violenza che avviene all'interno del nucleo familiare (Adami *et al.* 2000, Romito 2000, Deriu e Sgritta 2007).

Nel “*Livre noir de la condition des femmes*”, a cura di C. Ockrent (2006), la violenza contro le donne viene presentata e definita come vero e proprio “terrorismo sessuale”. Irene Kahn, Presidente di Amnesty International dice:

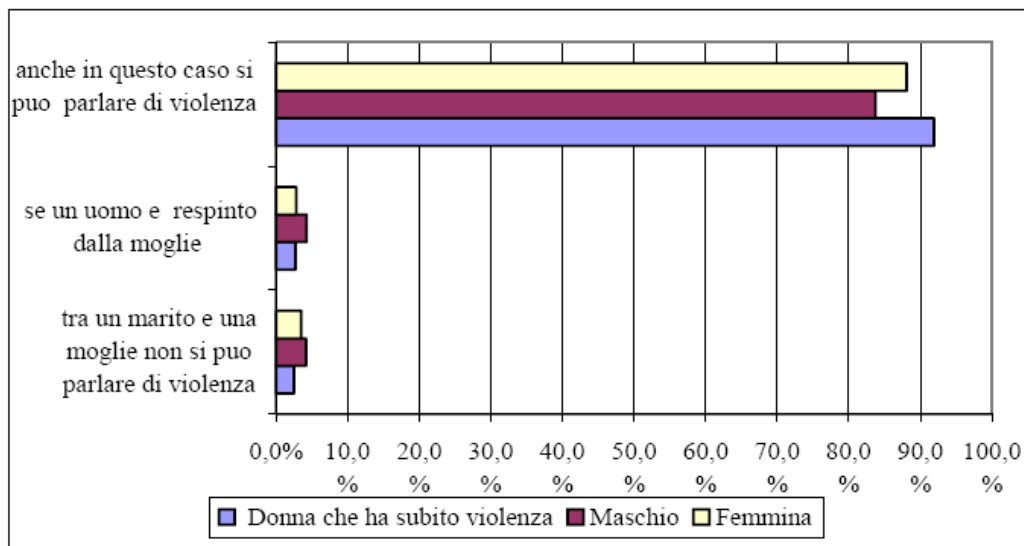
Che sia sui campi di battaglia, oppure nelle camere da letto, o nei bassi-fondi delle città, questa violenza, esercitata nell'ombra e in segreto, costituisce uno dei principali scandali non riconosciuti in materia di violazione dei diritti umani.

Le radici culturali di tali comportamenti nei confronti delle donne sembrano trovarsi nella svalutazione sociale del sesso femminile. Noi donne siamo poco ascoltate, oppure ascoltate “male” o, peggio, interpretate alla luce dei pregiudizi condivisi anche dalle donne stesse.

Il tema della violenza, soprattutto domestica è ancora un tabù sociale riscontrabile nella poca conoscenza del fenomeno o anche nel far finta che non esista, in quanto “solo un problema di famiglia”!

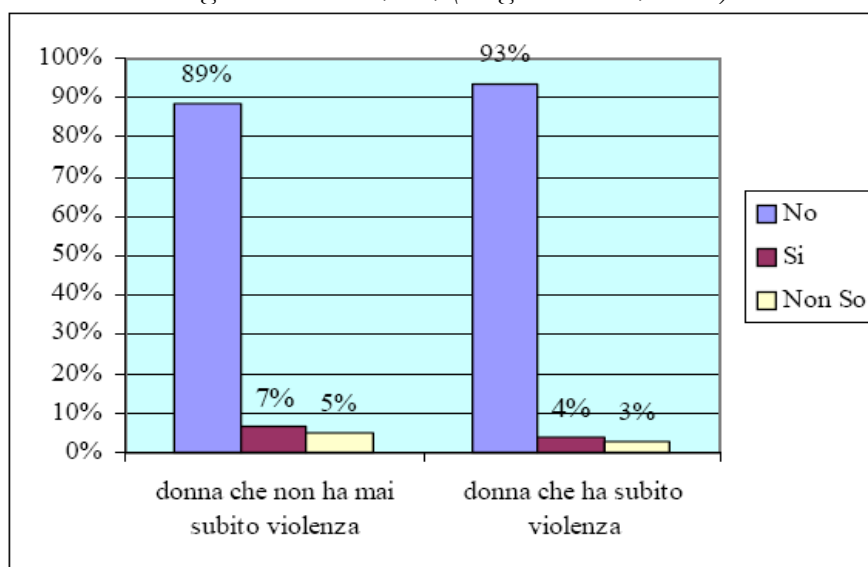
RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Riporto a conferma la tabella esplicativa delle risposte ottenute alla domanda “A volte nella vita coniugale può succedere che il marito costringa la moglie ad avere un rapporto sessuale con minacce o violenza. Lei cosa ne pensa a proposito?”, (Progetto Urban¹⁰, 2006)



Se poi si è costretti ad affrontare e accettare il problema, troppo spesso si tende a creare un legame diretto fra il modo di essere o di comportarsi di una donna e la violenza subita.

Accordo su “Le donne serie non vengono violentate”, % , (Progetto Urban, 2006)



Attualmente i giudici emettono ancora sentenze più pesanti per una tentata violenza sull'uomo piuttosto che per uno stupro su una donna. In tale ottica vediamo che anche le denunce per violenza sessuale spesso rischiano disattenzione e incredulità, anche nei Servizi preposti sia alla raccolta delle denunce che al Pronto Soccorso, in quanto gli stereotipi sono molto efficaci e agiscono sugli operatori, come vedremo più avanti.

¹⁰ Progetto “Il silenzio e le parole”, II° rapporto nazionale Rete Antiviolenza Urban, coordinato dal Dipartimento Diritti e Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una ricerca-azione che ha coinvolto 25 città italiane dal 1998 al 2005, in quanto focalizza l'indagine sulla conoscenza della percezione e della tolleranza al fenomeno della violenza verso le donne, valutando gli stereotipi associati.

Indegne d'amore: le vittime di violenza

Indice tolleranza per genere e per domande considerate, (Progetto Urban, 2006)

	Donne	Uomini	Totale	Non penso che la dimensione del fenomeno sia sottovalutata ma che il fenomeno della violenza non sia riconosciuto in tutti i suoi molteplici aspetti, cioè credo non sia chiaro e partecipato a livello socioculturale cosa si intende per "maltrattamento". La tendenza, da parte degli autori e dall'opinione diffusa, è di non riconoscere la violenza psicologica, quella economica, lo stalking ¹¹ ,
ci sono circostanze che giustificano la violenza sessuale	6,4	8	6,8	
no	93,6	92	93,2	
uno schiaffo ogni tanto non crea problemi/in una coppia è facile che scappi uno schiaffo	13,8	21,3	15,5	
no	86,2	78,7	84,5	
tra marito e moglie non si può mai parlare di violenza sessuale/se un uomo è respinto dalla moglie può essere facilmente portato a questi gesti	5,4	6,6	5,7	
no	94,6	93,4	94,3	
ci possono essere delle circostanze che giustificano la violenza fisica del marito verso la moglie	8,1	13	9,2	
no	91,9	87	90,8	
se un'amica riferisce di essere spesso maltrattata: sdrammatizza/pensa che è meglio non intervenire	4,9	8,3	5,7	
no	95,1	91,7	94,3	
meglio una famiglia unita anche se con violenza piuttosto che una famiglia con genitori separati.	3,9	7,6	4,8	
no	96,1	92,4	95,2	
% popolazione che ha risposto in maniera affermativa ad almeno una delle domande	29,6	39,9	32	
nessuna tolleranza	70,4	60,1	68	
	(1001)	(301)	(1302)	

mentre per gli episodi di violenza fisica sembra esistere una sorta di "limite consentito", per una sorta di ethos condiviso di "uomo forte" oltre al fatto che la violenza fisica viene minimizzata, come leggiamo nella tabella.

Esistono degli stereotipi sociali e culturali tali che la percezione viene schermata soprattutto quando si tratta di salvaguardare il "sistema famiglia". In fondo se durante una discussione volano due ceffoni sulla guancia della moglie... può essere percepito "solo" come una modalità accesa per sostenere il proprio punto di vista e non certo come una delle forma di violenza diffusa.

a. Percezione della violenza subita da non partner

La violenza da non partner riguarda 5 milioni 221 donne, il 24,7%. Dai dati Istat a partire dai 16 anni di età il 20,4% ha subito violenza sessuale, il 9,8% violenza fisica. 610 donne hanno subito stupri o tentati stupri da non partner (2,9%), 170 mila stupri e 481 mila tentati stupri.

A differenza della violenza domestica la cui forma più diffusa è quella fisica, la violenza da non partner è in primo luogo sessuale. Si associano più tipi di violenza, ma meno che per le violenze in famiglia. Inoltre, mentre da un non partner i tentati stupri sono più degli stupri, considerando i partner sono più gli stupri dei tentati. L'autore, tenendo presente sia la violenza fisica che sessuale, è in primo luogo lo sconosciuto (15,3%).

Le donne percepiscono come meno grave, riguardo le lesioni subite, la violenza dal non partner rispetto a quella da partner.

Quando l'uomo violento non è il partner solo il 24,6% delle donne definisce un reato l'abuso subito, nel 48,6% dei casi lo considera qualcosa di sbagliato ma non un reato e nel 25,3% solo qualcosa che è accaduto.

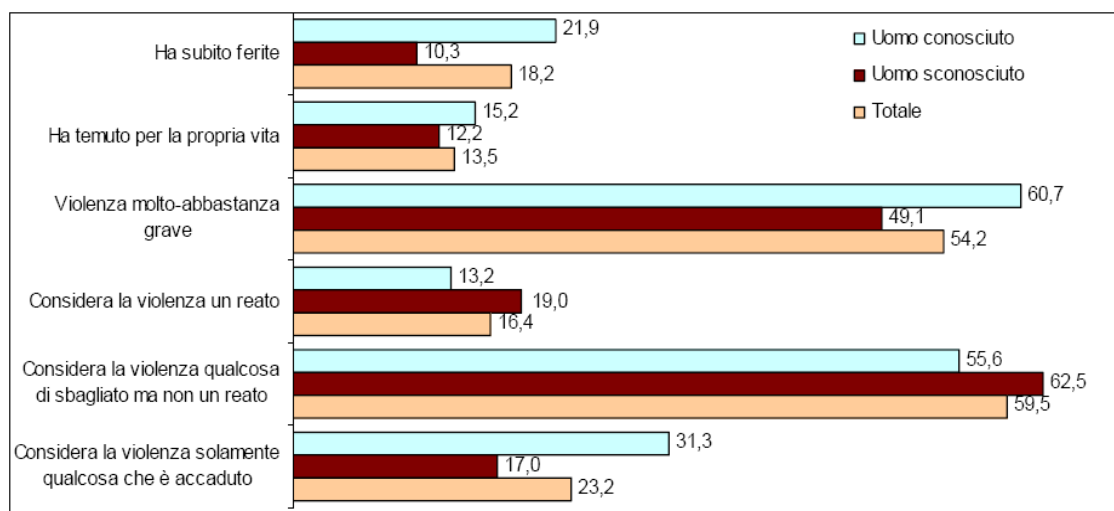
Quando a compiere la violenza è stato uno sconosciuto o un parente è maggiore la percentuale di donne che la definiscono un reato (circa il 28%), quando l'autore è un amico o un collega aumenta

¹¹ Si può tradurre con l'espressione "molestie assillanti", indicando un insieme di comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione, nei confronti di una vittima, che può sentirsi infastidita, preoccupata, minacciata e privata della propria libertà. Tra i comportamenti intrusivi si possono annoverare gli inseguimenti, i pedinamenti, gli appostamenti, i danneggiamenti a cose di proprietà della donna o delle persone che frequenta, le continue telefonate a casa, sul posto di lavoro e sul cellulare.

invece la percentuale di chi la reputa solo qualcosa che è accaduto (46,5% per il primo, 31,4% per il secondo).

La percezione che la violenza subita sia un reato aumenta al 42,2%, quando la donna ha riportato ferite, lividi o contusioni a seguito di essa e al 43,6% nel caso di stupro o tentato stupro (fig. 13, Istat 2007)

Figura 13 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale negli ultimi 12 mesi da un uomo non partner, per tipo di autore, ferite subite, timore per la propria vita al momento della violenza, gravità percepita del fatto e valutazione dell'episodio - Anno 2006 (composizione percentuale)



Una credenza diffusa è quella che intende le donne vittime perché povere, perché con poca cultura, perché senza sostegno economico. Ma in realtà dall'indagine Istat apprendiamo che non è così, anzi sono molte le donne che pure mantengono il "maltrattante". Sono le donne separate e divorziate a subire più violenze nel corso della vita: il 63,9%.

Valori superiori alla media emergono anche per le nubili, le laureate e le diplomate, le dirigenti, libere professioniste e imprenditrici, le direttive, quadro ed impiegate, le donne in cerca di occupazione, le studentesse, le donne con età compresa tra 25 e 44 anni.

La donna comprende quanto sta accadendo ma l'interpretazione è condizionata fortemente dal proprio vissuto e dal contesto socioculturale di riferimento tanto che la narrazione che ne farà sarà dipendente da quanto la sua quotidianità le permette di percepire, ovvero il divario tra la violenza realmente percepita e la violenza parlata e mostrata è enorme.

D'altro canto alla vittima è consentito, come strenua autodifesa, solo di non ammettere il problema per continuare a convivere.

b. Percezione della violenza subita da partner

La violenza domestica è un fenomeno sotterraneo, tant'è che, solo nel 1996, l'OMS ne ha dato una propria definizione, diversificandola da quella di violenza contro le donne e da quella di violenza in genere¹².

La violenza domestica è per definizione una dinamica intragruppo e coinvolge protagonisti affini e la maggior parte di vittime e autori sono di nazionalità italiana. Circa un terzo delle vittime è straniero, in larga maggioranza extracomunitario (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, marzo 2009).

¹² Nello studio UNICEF – Centro di Ricerca Innocenti, *La violenza domestica contro le donne e le bambine*, Firenze 2000, sulla violenza domestica su donne e bambine, vengono individuate quattro tipologie di fattori che favoriscono la sopravvivenza della violenza domestica: culturali, economici, giuridici e politici.

Per le donne ammettere di subire violenza è riconoscere il proprio fallimento come donna, come moglie, come madre, significa perdere il proprio “ruolo” sociale. È ammettere il fallimento della relazione, della coppia, del matrimonio. Ma perché una donna non reagisce?

Perché una donna non reagisce alla violenza, (Progetto Urban, 2006)

	Donne	Uomini	Totale
in qualche modo subire violenza le piaceva	2,4	2,7	2,5
non aveva la forza per difendersi	62,0	49,5	59,1
in quelle circostanze era più pericoloso reagire alla violenza	32,0	41,2	34,1
non sa	2,8	4,7	3,2
non risponde	0,3	0,7	0,4
altro	0,5	1,3	0,7
totale	100	100	100
	(1001)	(301)	(1302)

Dai dati vediamo che il 62% delle donne intervistate sostiene che non si ha la forza per difendersi, opinione condivisa per il 49,5% anche dagli uomini. Scarto non sostanziale anche sulla considerazione che sia pericoloso reagire alla violenza.

Ma sono ben 2 milioni 938 mila donne hanno subito violenza fisica o sessuale dal partner attuale o dall'ex partner. La violenza è in primo luogo fisica (12%) ma anche quella sessuale raggiunge livelli non indifferenti con il 6,1%; stupri (336 mila casi) e tentati stupri (267 mila) da parte del partner hanno colpito il 2,4% delle donne (Istat, 2007).

Non si ammette per paura, paura di perdere i figli, di perdere la faccia se si viene a sapere e, anche, la paura di innescare una spirale di violenza, perché “lui è fatto così. È meglio fare come dice... lasciamo perdere perché poi perde la pazienza...”, come evidenziano i grafici seguenti.

E così la paura e il senso di impotenza influenzano e determinano l'accesso alle cure, agli aiuti, alle denunce.

Perché le donne a volte rimangono con un uomo violento (possibili fino a tre risposte), (Progetto Urban, 2006)

	Donne	Uomini	Totale
per non creare disagio ai figli	9,3	9,2	9,3
perché sono dipendenti economicamente	17,1	12,0	16,0
perché sentono di meritarsi la violenza	2,1	3,7	2,5
perché sono sole e non hanno appoggi	11,7	11,5	11,7
perché hanno paura	33,6	29,2	32,6
perché hanno un livello culturale basso	2,9	2,8	2,9
perché piace loro un rapporto violento	2,5	4,6	2,9
per amore	6,6	9,6	7,2
per vergogna	3,2	3,7	3,3
per paura della solitudine	4,5	3,1	4,2
per senso del dovere	1,8	2,4	1,9
non sa	1,6	4,8	2,3
non risponde	0,1	0,2	0,1
altro	2,9	3,3	2,9
Totale	100	100	100
	(1680)	(459)	(2139)

Interessante è che anche gli uomini intervistati sono consapevoli dell'elemento "paura", percepito dalle donne come principale motivazione a rimanere per il 33,6% e dagli uomini per il 29,2%. Elemento che sembra essere meno influente all'aumentare dell'età delle donne intervistate.

La dipendenza economica è valutata dal 17,1% delle donne e dal 12% degli uomini come "motivazione" a continuare a subire e per quanto riguarda le donne è importante sottolineare come ne aumenti la percezione di motivazione con l'aumentare dell'età.

Perché sono sole e hanno paura di restare senza appoggi raccoglie il parere per circa l'11% sia delle donne che degli uomini. Emerge inoltre che gli uomini sovrastimano alcuni fattori quali: che alle donne

piace un rapporto violento (4,6%), che si meritano la violenza (3,7%), e che restino per amore (9,6%).

Abbiamo visto che le donne non denunciano per molti motivi ma non ultimo, a mio avviso, è la paura del "dopo": dopo la denuncia, lui sarà perseguito? avrò protezione? e se torna? sarò da sola? dove vado (specie se non ha reddito)? Per la donna che deve decidere se denunciare oppure no, questo "dopo" è spesso visto come un futuro senza protezione, nonostante gli interventi esistenti sul territorio.

Dai dati Istat (2007) si evidenzia che solo il 18,2% delle donne che hanno subito

violenza fisica o sessuale in famiglia considera la violenza subita un reato, il 44% qualcosa di sbagliato e il 36% solo qualcosa che è accaduto (Tav. 6).

È considerata maggiormente reato (36,5%) la violenza fisica associata a quella sessuale, o quella fisica unita a minacce (31,4%). Solo il 26,5% degli stupri o tentati stupri sono considerati reato dalle vittime. Sono considerate maggiormente un reato le violenze subite da ex marito o convivente (32,0%) contro il 19,7% da ex fidanzato, il 7,8% da marito o convivente e il 6,8% da fidanzato.

Graf. 8. – Perché le donne a volte rimangono con un uomo violento: principali tre motivazioni per classe d'età

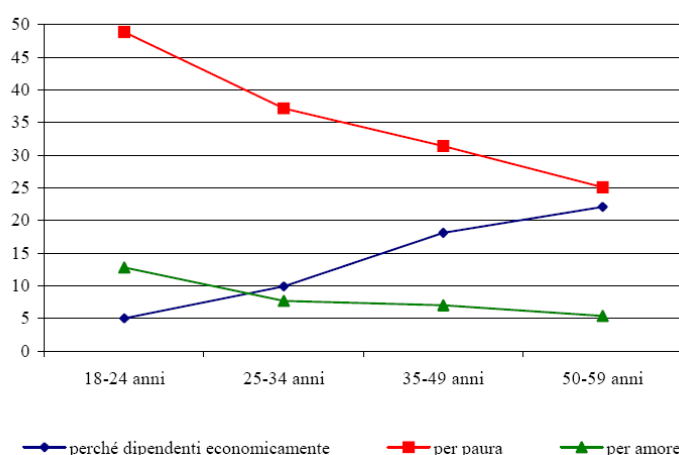
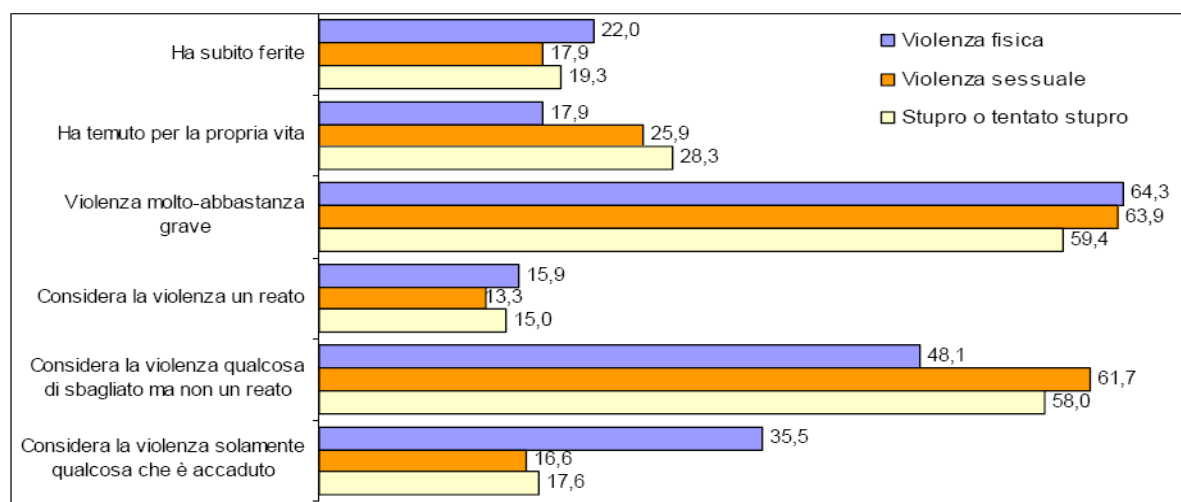


Figura 6 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale da un partner negli ultimi 12 mesi, per tipo di violenza subita, ferite subite, timore per la propria vita al momento della violenza, gravità percepita del fatto e valutazione dell'episodio - Anno 2006 (composizione percentuale)



La letteratura internazionale mostra il legame tra gravidanza e violenza, nel nostro Paese sono l'11,5% le donne incinte che hanno subito violenza dal partner. Per il 50,6% di queste, la violenza durante il

periodo di gestazione è rimasta uguale e per il 17,0% è diminuita, mentre per il 16,6% è aumentata e per il 15,0% è addirittura iniziata (Istat 2007).

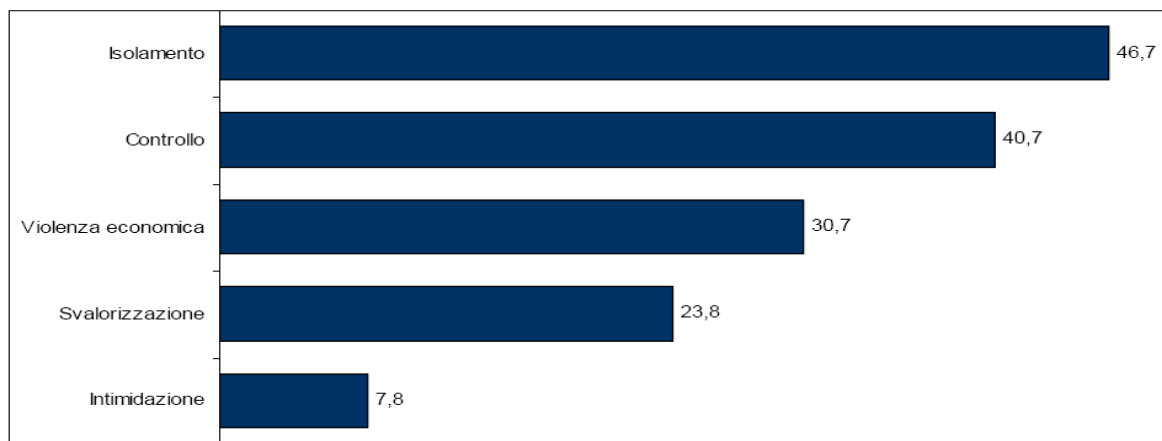
c. Percezione della violenza psicologica

Per quanto riguarda poi la violenza psicologica, è raro che le donne riescano ad individuarne e a definirne i meccanismi.

La violenza psicologica è stata rilevata nella ricerca Istat (fig.10, 2007) attraverso una batteria di 20 domande raggruppabili sinteticamente secondo le seguenti cinque forme prevalenti:

- sono forme di isolamento le limitazioni nel rapporto con la famiglia di origine o gli amici, l'impedimento o il tentativo di impedimento di lavorare e studiare, riportata per il 46,7%;
- il controllo è quel comportamento del partner che tende a imporre alla donna come vestirsi o pettinarsi, che la segue, la spia o si arrabbia se parla con un altro uomo, subito dal 40,7% delle intervistate;
- per violenza economica si intende l'impedimento di conoscere il reddito familiare o di usare il proprio denaro, riscontrata nel 30,7% dei casi;
- la svalorizzazione comprende le umiliazioni, offese e denigrazioni anche in pubblico, le critiche per l'aspetto esteriore e per come la donna si occupa di casa e figli, vissuta dal 23,8% delle donne;
- le intimidazioni sono veri e propri ricatti, minacce di distruggere oggetti della donna, di fare del male ai figli, alle persone care o agli animali, nonché la minaccia di suicidio che raggiungono il 7,8% delle rilevazioni effettuate.

Figura 10 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza psicologica dal partner nel corso della vita, per tipo di violenza psicologica subita - Anno 2006 (per 100 vittime di violenza psicologica)



Nel documento dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (Ispesl), pubblicato nel dicembre 2008, leggiamo che le violenze psicologiche hanno colpito più di 7 milioni di donne italiane.

Nelle donne sembra agire una sorta di "condizionamento alla vittimizzazione" dato proprio dai ruoli ai quali siamo chiamate a rispondere. La nostra mission sembra essere la riproduzione, l'accudimento.

Proviamo vergogna se siamo sterili, colpa se la relazione fallisce, incapacità se al lavoro subiamo apprezzamenti volgari, bisogno di giustificarci se il figlio ha la febbre. Per la nostra bassa autostima preferiamo collocarci da subito in una posizione di inferiorità e di sottomissione. Crediamo alle false riconciliazioni e alle strumentali promesse. Disposte a tutto per sentirci amate, per meritarcì l'amore tolleriamo compagni e partner abusanti, quasi fosse un nostro punto d'onore non chiedere mai, capire e tollerare tutto. Per essere degne!

Il salto percettivo e cognitivo di ridefinizione della situazione maltrattante tanto da riconoscere se stesse come vittime e "lui" come uomo violento è un processo lento e faticoso che necessita di un aiuto esterno professionale. Cioè il vedere se stesse senza colpa o con colpe "moderate" necessita di coordinate cognitive e di libertà affettiva molto spesso non raggiungibili da chi è stato abituato a viverci e sentirsi "colpevole sempre". È assumere un'altra identità definita e indipendente da quella dell'aggressore. Sempre se l'ambiente di contesto lo ritiene possibile e opportuno!

Chi sono gli uomini violenti

Per quanto riguarda lo stereotipo diffuso dell'uomo violento si preferisce pensare che il maltrattante sia un soggetto patologico (bevitore, con problemi di disagio mentale, indigente, culturalmente e socialmente deprivato...) ma in realtà non è così perché la "cultura ginocida" è trasversale a tutti i livelli sociali e culturali. E, spesso, proprio quando riguarda uomini di alto livello culturale, si incontrano le maggiori difficoltà ad intervenire.

Dalla lettura delle tabelle sottolineo che è l'uomo cosiddetto "normale" colui che mette in atto violenze e maltrattamenti, l'uomo comune, posizione condivisa con basso scarto tra uomini (23,6%) e donne (28,6%) ma per le donne che hanno subito violenza arriviamo al 32,2%.

La natura violenta del maschio è considerata causa dal 29,2% delle donne e dal 25,9% degli uomini e "solo" dal 24,2% delle donne che hanno subito maltrattamenti.

Tipo di uomo che usa comportamenti violenti per genere (Rapporto Urban, 2006)

	Donne	Uomini	Totale
Un uomo normale come tutti gli altri	28,6	23,6	27,4
Un uomo con scarso livello culturale	9,4	14,6	10,6
Un uomo violento di natura	29,2	25,9	28,4
Un uomo di successo o di posizione sociale elevata	1,7	4,0	2,2
Un uomo che è poco sano di mente	13,8	10,3	13,0
Un uomo che si droga o si ubriaca	12,2	15,3	12,9
Non so	4,6	6,3	5,0
Non risponde	0,6		0,5
Totale	100	100	100
	(1001)	(301)	(1302)

Amann Gainotti M. (2007) sulla tipologia degli uomini violenti scrive che

nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte, come Baldry (2005, p. 86), a uomini così detti 'normali' che hanno cioè una loro vita sociale normale, relazioni amicali e lavorative soddisfacenti; uomini insospettabili provenienti da diversi contesti socio-culturali. Solo nell'8% dei casi questi uomini fanno uso abituale di alcol; l'alcol, o l'uso di sostanze stupefacenti non spiegano i comportamenti violenti. Risulta infatti anche da ricerche internazionali che spesso sono gli stessi uomini a usare come alibi i loro problemi o l'uso di sostanze cercando quindi all'esterno la causa del loro comportamento (Cromwell e Burgess, 1999). In realtà il comportamento violento non cessa quando cessa l'uso di queste sostanze; anzi essendoci maggior lucidità, l'uomo mette in atto comportamenti violenti più mirati e con la precisa consapevolezza di intimorire la donna e farle del male (Herman, 1992). In rarissimi casi (pari al 3%) siamo in presenza di uomini affetti da disturbi della personalità tali che possono, se non giustificare, spiegare almeno in parte tali comportamenti.

Chi è l'uomo violento, risposte delle donne che hanno subito una forma di violenza negli ultimi due anni e del complesso delle donne, per tipo di violenza, (Rapporto Urban, 2006)

<i>Chi è l'uomo violento</i>	<i>Molestie</i>	<i>Maltrattamenti</i>	<i>Violenze psicologiche</i>	<i>Violenze sessuali</i>	<i>tutte le risposte</i>
Un uomo normale come tutti gli altri	44,8	39,4	39,9	37,3	33,2
Un uomo violento di natura	24,9	26,1	25,6	28,8	24,2
Un uomo che è poco sano di mente	8,6	11,3	10,6	5,1	17,5
Un uomo con scarso livello culturale	8,4	7,3	9,0	8,5	9,6
Un uomo che si droga o si ubriaca	7,9	10,1	9,2	6,8	9,3
Non so	2,0	2,6	2,5	10,2	3,3
Un uomo di successo	2,7	2,6	2,7	3,4	2,3
Non risponde	0,5	0,6	0,4	0,0	0,6
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tutti i fattori che forniscono un'interpretazione dell'attitudine violenta attribuibile a fattori esterni (ubriachezza, uso di sostanze, instabilità mentale etc.) vengono chiaramente esclusi (o considerati da una minoranza) dalle donne con esperienze di violenza, mentre sono più accreditati dalle altre donne intervistate e soprattutto dagli uomini.

Alcune riflessioni sulla normalità e banalità della violenza sembrano porsi: la modalità maltrattante si mimetizza nella quotidianità, ovvero nelle prassi socioculturali e familiari. Ma il fatto di chiamare in campo una "violenza di natura" quasi che la natura dell'essere maschio da sola possa essere causa di maltrattamenti mi sembra un tentativo di giustificazione quasi ontologica e quindi come tale ineluttabile. Ma non solo, diventa così impermeabile a tutti gli interventi di prevenzione e di possibile trattamento per gli autori di questi reati!

Inoltre abbiamo visto come la causa principale del perché le donne non lasciano i mariti o i partner violenti sia la paura e c'è davvero di che avere paura perché come si può lottare contro la "normalità" o contro la "natura"!

Il fatto che siano poi uomini normali significa che sono conosciuti dalla famiglia, dai colleghi, dagli amici, dai conoscenti come "brave persone" cosa che rende ancora più difficile per la donna essere creduta se denuncia un maltrattamento.

Dai dati si rileva inoltre come il fattore culturale non sia ritenuto poi così importante e valutato più dagli uomini che dalle donne. Di fatto, a mio parere, questo dato evidenzia come la violenza tutto sommato venga interpretata dagli intervistati come un fattore personale, attribuibile per caratteristiche proprie al singolo soggetto.

Questa lettura può portare le persone a non credere negli interventi di prevenzione realizzati a livello sociale e culturale proprio perché non colpiscono con precisione chi ha necessità. Chiaramente è una difesa personale che viene messa in atto: come dire che gli altri hanno una "natura violenta", io no!

La percezione che ci sia un problema di "poca salute di mente" è percepita dal 17,5% delle donne che hanno subito violenza e dal 13,8% delle donne intervistate, scende al 10% secondo gli uomini.

È importante conoscere l'identità e la personalità dell'aggressore perché gli interventi dovrebbero essere rivolti anche a loro e alle modalità di relazione violente che adottano per essere veramente di aiuto alle donne maltrattate.

Gli uomini che maltrattano tendono a sottoporre la vittima anche a violenze psicologiche, per lo più misconosciute, come abbiamo già scritto, con l'obiettivo di isolare la donna dalla propria famiglia d'origine, dalle amiche, dalle colleghe di lavoro, tanto da creare una dipendenza relazionale molto forte. Spesso manifestano una personalità dipendente e infatti non vogliono mai rompere la relazione, cosa che mette in crisi la donna perché le fa credere che ci sia dell'affetto vero alimentandole anche un certo "senso di onnipotenza", cioè facendole credere che senza di lei lui non potrebbe mai farcela. Lui, di solito, nega le violenze arrivando anche a deplorarle collegandole a "momenti".

La vittima è così sola in balia di questi uomini “normali”.

Dalla ricerca di Danna (2009) riporto il seguente spezzone d'intervista ad una operatrice delle forze dell'ordine per evidenziare il comportamento dell'aggressore al momento della notifica dell'ordine di allontanamento.

[...] Io ho visto che in quei casi in cui ho ottenuto l'ordine di allontanamento e l'ho eseguito, devo dire che questi uomini poi sono spariti. Saranno stati dei casi, non so, però il fatto che arrivi fino a casa - perché quando si va, si va con i carabinieri, l'ufficiale giudiziario vuole sempre i carabinieri - il fatto che a casa arrivi il carabiniere che ti dica adesso fai le valigie e te ne vai... devo dire che un certo effetto lo ha. [...]

D: Immagino che quando notificate questi elementi di allontanamento la reazione dei mariti o dei conviventi sia particolarmente aggressiva o no?

R: A volte aggressiva a volte no. Aggressiva poi fino ad un certo punto. Si arrabbiano molto però poi alla fine l'accettano oppure minacciano vendette di tutti i tipi - questa me la paga, me la pagherà... Però poi ho visto per la mia esperienza che il più di questi indagati accetta la situazione.

Un intervento quindi “di forza” che viene accettato ma che non sappiamo se avrà poi delle ripercussioni sulla donna.

Gli interventi poi si vanificano poi in quanto la cultura di riferimento minimizza l'atto, colpevolizza o volge alla psichiatrizzazione la donna che chiede aiuto. Quasi che la donna fosse portatrice di un diritto debole.

Donne straniere vittime di violenza

Nella migrazione i motivi scatenanti la violenza domestica possono basarsi su:

- difficoltà economiche e abitative;
- confronto con modelli di coppia e genitoriali alternativi al proprio;
- perdita della posizione dominante (soprattutto dell'uomo) in ambito familiare e sociale.

Bisogna tenere anche presente che nella maggior parte dei casi in diverse situazioni il marito esercita violenza sulla donna già nel Paese di origine, dove il maltrattamento verso le donne (a seconda del contesto sociale, culturale, religioso di provenienza) risulta essere un'accettata modalità di relazione. Di conseguenza le donne stesse sono poco consapevoli dell'abuso di cui sono vittima.

Inoltre, l'inasprimento della violenza deriva dall'assenza dei familiari e delle regole comunitarie che nel Paese di origine possono aver esercitato un'importante azione di contenimento e di mediazione della situazione. L'eventuale comunità straniera di riferimento in Italia può ricoprire un ruolo ambivalente, da una parte svolgendo un'attività di mediazione e dall'altra parte esercitando una pressione sulla donna perché continui ad aderire a canoni di comportamento propri della società di origine, legittimando in questo modo i comportamenti del maltrattante.

Molto spesso la donna straniera che subisce maltrattamenti è scoraggiata ad allontanarsi e ad avviare una separazione dal marito proprio per il timore di essere esclusa ed emarginata dalla propria comunità di appartenenza, pregiudicando anche un eventuale ritorno nel Paese di origine nel breve periodo. La donna si troverebbe, in questo caso, nella condizione di rompere con le proprie radici, con il conseguente rischio di minaccia alla propria identità e dell'insorgenza di ansie e paure. La donna si trova così a dover conciliare l'appartenenza alla propria cultura (soprattutto in presenza di una comunità forte) con la consapevolezza del proprio disagio e con la spinta a risolverlo (*Caritas Ambrosiana, 2007*).

Nell'intervista Simona Meriano (www.cisi.unito.it/consultori/tampep) racconta la sua esperienza nei consultori e per quanto riguarda le donne straniere, soprattutto prostitute, sottolinea che le tipologie più comuni di violenza a cui sono sottoposte sono:

a) Violenza psicologica

Esercitata dai famigliari che hanno investito denaro e aspettative nel percorso migratorio della propria figlia, consapevoli del destino riservatole, e le cui attese economiche vengono esplicitate attraverso un alto grado di pressione psicologica. Non capita di rado, infatti, che il primo stipendio venga interamente inviato al paese d'origine.

Sono in aumento i casi in cui sono le stesse madri a vendere le proprie figlie agli sfruttatori, attendendone un ulteriore ritorno economico.

Si tratta di un procedimento che non solo rende le giovani vittime dei famigliari, ma che le vincola profondamente ai propri "compratori", uomini per quanto concerne i paesi dell'est e donne, di norma, in Nigeria. Queste ultime ricevono l'appellativo di Madame.

Altra forma di pressione psicologica viene esercitata proprio dalle Madame, attraverso religione mista a superstizione, con le quali le donne terrorizzano le ragazze convincendole del potere di scatenare energie e flussi malevoli, anche mortali, sui famigliari rimasti a casa.

Ulteriore forma di violenza psicologica è esercitata dagli sfruttatori, ai quali le donne sono spesso legate sentimentalmente.

b) Violenza fisica e aggressioni

Gran parte delle utenti sono vittime di una sorta di coercizione al lavoro e di un controllo costante da parte dei propri sfruttatori, interamente padroni della loro vita.

Una certa percentuale di utenti, difficilmente monitorabile in quanto le donne tendono a parlarne poco e tra le righe, ha subito una violenza sessuale da parte di un cliente o da parte del proprio fidanzato-sfruttatore. Si è verificato un caso, seguito dall'Associazione, di due ragazze, una italiana ed una marocchina, violentate da una guardia carceraria.

I casi di questo genere vengono raramente denunciati, molte donne temono di attirare su di sé l'attenzione delle autorità, di mettere a rischio la propria vita, di compromettere l'unica loro fonte di guadagno o venire rimpatriate.

In realtà la legge vuole che alle donne illegali vittime di violenza, che denunciano il caso e collaborano con le indagini, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo, valido fino alla conclusione del processo, e, qualora questo comporti un effettiva conferma dell'aggressione, le stesse riceveranno una somma di denaro come risarcimento. Gran parte delle utenti non è però a conoscenza di questa disposizione legislativa o valuta, comunque, che la denuncia comporti conseguenze incomparabili ai possibili vantaggi.

c) Furto

Un numero elevato di prostitute è vittima di furto. In questo caso gli aggressori vengono di norma identificati tra gli italiani ed i marocchini, che le privano di denaro e telefonini, nella certezza che nessuna denuncia verrà esposta nei loro confronti.

Dalla ricerca citata di Danna emerge che il rapporto con i servizi sociali è particolarmente dolente anche perché gli assistenti sociali impongono una concezione fortemente normativa della famiglia, che non protegge le donne dalla violenza [...] *Infatti le donne straniere dicono sempre: "Ma lui se ne approfitta perché io sono straniera, non ho gli strumenti, non conosco la legge", e la cosa che il partner violento dice, violento psicologicamente e verbalmente, è "ma se non ci fossi io, se non ci fosse tuo figlio, tu non saresti qui".*

Le assistenti sociali nel loro mandato, a seguito della segnalazione della donna, hanno il compito di chiedere anche alla controparte, maltrattante, la sua versione tanto che un'intervistata dice che "Sono le stesse donne che dicono allora no, non faccia niente, piuttosto che rischiare che torno a casa e poi mio marito me le dà di nuovo perché è stato chiamato dai servizi sociali".

Spesso le donne non conoscono i propri diritti, hanno paura di perdere il permesso di soggiorno e di essere espulse; temono di perdere la casa; di perdere l'unico sostegno economico o affettivo che hanno. Sembra inoltre che verso le donne straniere che hanno sposato italiani l'asse dell'interpretazione dei fatti si sposti a favore dell'italiano. E la paura che i servizi portino via i bambini impedisce un rapporto di fiducia.

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

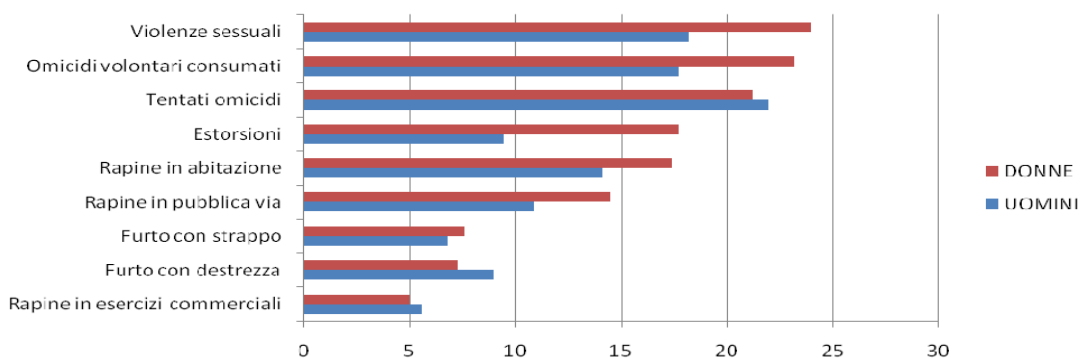
Le donne straniere sono molto più esposte alle violenze dei loro compagni, che siano immigrati o italiani conviventi”, dice Emanuela Moroli, presidente di Differenza Donna che gestisce quattro centri antiviolenza a Roma e uno a Guidonia. “Sia gli uomini italiani che gli stranieri “dimenticano” infatti di mettere in regola le loro donne. Provvedono con attenzione a regolarizzare i propri figli, ma non si curano del permesso di soggiorno delle loro compagne, che sono così continuamente esposte al rischio di essere rimpatriate, senza i bambini naturalmente (http://www.ildialogo.org/donna/Notizie, 22 Gennaio 2009).

Il deputato del Pd Marco Minniti nel comunicato stampa del 24 febbraio 2009 sottolinea che “la percentuale delle donne straniere vittima di violenza sessuale in Italia è pari al 32% del totale, pur essendo esse parte, e minoritaria, di quel 6% complessivo della popolazione residente”.

Percentuale di stranieri (non appartenenti all’Unione europea a 15) e di persone di cittadinanza ignota che sono state vittime di alcuni reati nel triennio 2004-2006 (Elaborazioni dati CED del Ministero dell’Interno)

	Stranieri non appartenenti alla UE	Persone di cittadinanza ignota	Totale vittime
Omicidi consumati	16,0	17,8	1938
Omicidi tentati	19,1	15,3	4155
Violenza sessuale	18,8	22,3	11873
Scippo	5,7	29,6	61721
Borseggio	6,2	28,1	378023
Rapina in abitazione	12,3	26,1	5466
Rapina in esercizi commerciali	4,5	22,1	17387
Rapina in pubblica via	10,2	19,3	62608
Estorsioni	9,9	22,0	16182

Percentuale di stranieri sul totale delle vittime di alcuni reati denunciati in Italia secondo il genere della vittima; 2004-2006



Sottolineo che per le donne straniere il fatto di subire violenze e maltrattamenti è fonte di vergogna e di colpa, soprattutto per le donne provenienti da culture, paesi e famiglie che vivono nel sottosviluppo e

nelle povertà. Molti fatti inoltre non vengono denunciati per i ricatti che le donne straniere subiscono dai loro connazionali, per paura di ritorsioni verso le famiglie che hanno lasciato nei paesi di origine.

In ambito domestico si verificano migliaia di casi. E anche sui posti di lavoro. Ma molte donne preferiscono stare zitte per paura di essere espulse dal paese. Quasi mai riusciamo a convincerle a denunciare. In ambito domestico si verificano migliaia di casi come questo”, dice Pape Seck, rappresentante della comunità senegalese nel capoluogo campano. “Molte ragazze lavorano come collaboratrici domestiche: il padrone di casa le molesta e poi gli dice di tenere la bocca chiusa, altrimenti perdono il lavoro. Quando sono irregolari, la minaccia è quella di riferire tutto in questura”. Maltrattamenti di ogni tipo, dalle molestie sessuali al mobbing sul lavoro, dal semplice palpeggiamento alla violenza carnale. Ma le denunce non arrivano mai, perché la paura è tanta, e i soldi sono pochi. “Molte ragazze poi hanno paura di denunciare perché spesso vengono ridicolizzate - prosegue Pape Seck -Qualcuno sospetta che mentano, che esagerino o che cerchino di trarre beneficio dalla situazione denunciata. A volte le vedi con i graffi sulle braccia, e solo mesi dopo capisci cosa sia accaduto realmente. A quel punto, però, è troppo tardi (Il Corriere del Mezzogiorno, Napoli. Rassegna stampa a cura del Polo contro la discriminazione di Napoli, N. 40: 29 marzo - 4 aprile 2008).

Commento che chi usa loro violenza, sa bene delle difficoltà che hanno le donne straniere nel denunciare l'accaduto e soprattutto nell'essere credute.

Richieste e risposte d'aiuto alle forze dell'ordine

Nell'indagine Urban (2006) si evidenzia alla tab. 26 la percezione riguardo le istituzioni che possono aiutare. Al primo posto sono i servizi sociali seguiti dalle associazioni di volontariato, poi dalla polizia e dalla famiglia.

Tab. 26. – Istituzioni che possono aiutare le vittime di violenza per genere (possibili fino a tre risposte)

	Donne	Uomini	Totale
Stato	3,5	5,5	3,9
polizia	13,7	16,9	14,4
avvocati, magistrati	4,2	5,5	4,5
servizi sanitari	7,6	5,8	7,2
servizi sociali	25	20,8	24
organizzazioni religiose	8,4	7,9	8,3
associazioni volontariato	20,6	20	20,5
mezzi di informazione	3,9	3,5	3,8
famiglia	12,5	13,2	12,7
non sa	0,4	0,6	0,5
non risponde	0,1	0	0,1
altro	0,1	0,4	0,2
Totale	100	100	100
	(2335)	(711)	(3046)

Nella tabella seguente (Progetto Urban, 2006) vediamo nello specifico a chi si sono effettivamente rivolte le donne. Per prima cosa evidenzio che la scelta sembra determinata dalla percezione della gravità della violenza subita. Per le molestie ci si rivolge per il 70,7% a familiari e ad amici e solo per il 19% alla Polizia e ai Carabinieri. Per i maltrattamenti per il 42,2% ci si rivolge sempre a familiari e ad amici ma quasi un 30% ritiene opportuno rivolgersi alle Forze dell'ordine e il 10% arriva al Pronto Soccorso.

Per le violenze psicologiche è il 15,4% delle donne che si rivolge alle Forze dell'ordine, più del 55% chiede aiuto a familiari e amici e un 12% si rivolge ad un avvocato.

Per quanto riguarda gli episodi di violenza sessuale il 42,2% delle donne si indirizza verso amici e familiari, il 29,6% si orienta verso le Forze dell'Ordine e solo un 10% al Pronto Soccorso.

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Tabella 7.8 - Donne che hanno dichiarato di aver subito una forma di violenza negli ultimi due anni, per tipo di violenza e forma di aiuto, valori %

	Molestie	Maltrattamenti	Violenze psicologiche	Violenza sessuale
Amico-familiare	70,7	42,2	55,4	42,2
Polizia-carabinieri	19,0	29,6	15,4	29,6
Avvocato privato	3,3	8,0	12,1	8,0
Pronto soccorso	2,9	10,1	1,0	10,1
Centro Antiviolenza, telefono rosa	1,2	2,5	3,0	2,5
Medico di famiglia	0,8	1,0	1,0	1,0
Servizio sociale	0,8	3,5	4,7	3,5
Parroco-gruppo religioso	0,8	2,0	3,4	2,0
Consulterio familiare	0,4	1,0	4,0	1,0
Totale	100	100,0	100,0	100,0
frequenza assoluta	242	199	298	1

Il tema della richiesta di aiuto alle forze dell'ordine è stato indagato anche nell'indagine Istat (2007). Alle vittime di violenze che hanno denunciato l'ultimo episodio subito è stato chiesto cosa hanno fatto le Forze di polizia per aiutarle. Nel caso della violenza domestica il 42,6% dichiara che hanno preso la denuncia, il 26,9% che hanno ammonito il colpevole, il 19,7% che hanno seguito il procedimento, il 5,3% che hanno arrestato il colpevole, nel 5,2% dei casi fornito protezione, nel 5,1% dato informazioni sulla possibile assistenza legale, nello 0,3% l'hanno indirizzata a servizi specializzati.

Nel 36,5% invece riferiscono che non hanno fatto niente. Giudizio che viene espresso dalle vittime sia che abbiano riportato violenze gravi (36,9%) che meno gravi (34,9%) e che raggiunge il 46,6% tra le donne che subiscono violenza dai mariti o dai conviventi (Sabbadini e Muratore, 2008).

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza da un partner e da non partner e che hanno denunciato il fatto, per azione delle forze dell'ordine a seguito della denuncia, grado di soddisfazione su come hanno gestito il caso, opinione su cosa avrebbero dovuto fare - Anno 2006 (per 100 vittime)(fonte Istat, 2007)

Azioni delle forze dell'ordine a seguito della denuncia	partner	non partner
Hanno preso la denuncia	42,6	49,3
Hanno arrestato il colpevole	5,3	6,2
Hanno ammonito il colpevole	26,9	9,6
Mi hanno indirizzata a servizi specializzati	0,3	2,3
Mi hanno fornito protezione	5,2	6,6
Hanno seguito il procedimento	19,7	24,1
Mi hanno fornito informazioni sulla possibile assistenza legale	5,1	4,2
Non hanno fatto niente	36,5	24,5
Altro	0,0	1,1
Rifiuta/non risponde	0,0	5,6
Non sa/non ricorda	0,5	
Totale*	100,0	100,0
Soddisfazione di come le forze dell'ordine hanno gestito il caso		
Molto soddisfatta	13,4	19,3
Soddisfatta	31,7	24,2
Insoddisfatta	20,3	21,3
Molto insoddisfatta	31,1	28,6
Non sa - non ricorda	3,5	6,6
Totale	100,0	100,0
Opinioni su cosa le forze dell'ordine avrebbero dovuto fare		
Informare su ciò che stava succedendo	2,4	3,9

Fornire informazioni sulle possibili azioni legali e sui servizi	4,8	3,0
Rispondere con maggiore tempismo	5,5	7,9
Imputarlo/i/arrestarlo/i/fermarlo	13,7	18,2
Dargli un avvertimento/ammonirlo	7,6	12,9
Prendere più seriamente la sua denuncia, ascoltarla, darle maggior appoggio, aiutarla di più	18,8	18,3
Tenerlo/i lontano, fuori da casa, avrebbero dovuto dargli un ordine di allontanamento	11,7	7,0
Indirizzare in un centro antiviolenza o in una struttura di accoglienza	4,0	0,5
Fornire protezione, aiutarla ad andare via di casa	16,3	3,0
Portarla in ospedale, procurarle cure mediche	2,0	1,1
Altro	3,1	2,4
No, niente	39,0	45,6
Rifiuta/non risponde	0,0	4,2
Non sa/non ricorda	4,2	
Totale*	100,0	100,0
*La somma può essere superiore a 100 perché le donne possono aver indicato più risposte		

Nel caso di violenza da parte di una persona diversa dal partner le Forze di polizia hanno preso la denuncia in una percentuale un po' più alta di casi (49,3%) e seguito maggiormente il procedimento (24,1%) mentre sono avvenuti meno ammonimenti dell'autore (9,7%). È più bassa inoltre la percentuale di donne che hanno dichiarato che le Forze di polizia non hanno fatto niente (24,5%).

Danna (2009) nella sua ricerca ha raccolto, con la collaborazione di una trentina di centri antiviolenza di tutta Italia, le esperienze di un campione casuale di 111 donne. Il tema della ricerca è stato il modo in cui la vittima ha denunciato i fatti subiti, o comunque ne ha messe a conoscenza le pubbliche istituzioni, e la risposta di queste, concretamente fornita dai vari operatori di forze dell'ordine, magistratura, sanità, servizi sociali.

Le 111 donne del campione nazionale hanno chiamato i servizi di pronto intervento (polizia e carabinieri) in 33 casi, di cui 20 hanno avuto un esito appropriato e 6 inappropriato (per i sette casi mancanti non si è potuto ricostruire l'esito). Complessivamente la probabilità di ottenere un intervento adeguato è stata del 77%.

Dalle interviste emerge che alcuni centri hanno una prassi di incoraggiamento delle denunce, altri sono più scettici rispetto all'utilità di questo strumento per migliorare effettivamente la situazione della donna vittima di violenza.

Le donne che hanno denunciato sono state 71. Solo in pochi casi le donne hanno incontrato una risposta inadeguata, e il "tasso di successo" atteso è quindi del 95%. In particolare tre donne si sono rivolte direttamente alla magistratura, 22 ai carabinieri e 21 alla polizia. Le risposte inappropriate sono da attribuire in due casi ai carabinieri e un caso alla polizia. Le donne del campione hanno dunque avuto una probabilità molto alta di essere accolte in modo adeguato da entrambi: rispettivamente dell'89 e del 95%. L'Autrice sottolinea come però i risultati quantitativi forniscono sicuramente un quadro molto più roseo della reale situazione degli incontri tra vittime di violenza e pubbliche istituzioni, dal momento che molte delle denunce registrate sono state compiute con l'ausilio dei contatti che i centri hanno costruito nel tempo con le forze dell'ordine e la magistratura.

Dalla lettura delle interviste emerge che le lamentele nei confronti delle forze dell'ordine sono molte perché la minimizzazione e la banalizzazione degli episodi di violenza contro le donne sembrano comuni, ma, vedendo il problema dalla parte delle forze dell'ordine, si può notare come possano essere portati a un atteggiamento non partecipe dal momento che molte denunce contro il partner vengono poi ritirate, alimentando senso di frustrazione e di impotenza.

Dalle interviste realizzate dal MUVI- Sviluppare strategie di intervento con uomini che usano violenza contro le donne nelle relazioni di intimità, (progetto presentato il 31 Ottobre 2008 a Bologna) riporto una risposta riferita ad un agente di Polizia intervistata: *"Ma i primi ad essere frustrati, almeno per come lo percepisco io, nel lavoro, nel non poter aiutare le persone, cioè che sono io. Prima ancora che la donna è delusa, sono delusa io del mio lavoro che non riesco a fare quello che... che non riesco a portare il beneficio sperato a quello che mi sta chiamando, perché vede in noi l'ultima possibilità, quindi se anche noi non riusciamo a fare niente... E poi l'altra casistica, quella più antipatica, è quella della donna che "Sì, sì venite! procedo, procedo assolutamente!" e poi invece ci strumentalizza solo per fare il dispetto, per nuocere in qualche modo all'uomo..."*

Il riconoscimento della violenza da parte dei Servizi

Il citato progetto Urban (2006) si pone la problematica indagare su quanto sono sensibili alla “percezione della violenza” i servizi preposti all’accoglienza delle donne maltrattate e violentate. Dalle interviste emerge che il 47% degli operatori dimostra una sensibilità bassa. Solo l’8,3% ha un’attitudine alta nei confronti delle donne che subiscono violenza (Tab. 3).

Tabella 3 - la sensibilità degli operatori

Indice di “sensibilità” alla lettura della violenza	
ALTO	8.3
MEDIO	36.6
BASSO	47
NULLO	8.1
Le professioni più sensibili sono:	
Educatore	31.6%
Psicologo	20.3%
Pediatra	20%
Volontario	15.8%
Ginecologo	11.1%

All’analisi dei servizi risulta che si dimostrano insensibili i Pronto soccorso, i Centri di salute mentale, mentre i più sensibili sono i Consultori e i Servizi sociali di base (Tab. 4). Più sensibili sono poi le operatrici donne e in particolare quelle che hanno avuto una qualche formazione specifica alle tematiche della violenza.

Tabella 4 - L’indice di sensibilità degli operatori

Indice di “sensibilità” per servizio (modalità ALTA)	
SERVIZI SOCIALI	16.5%
CONSULTORI	14.6%
SERT	10.2%
COMMISSARIATI	7.1%
CENTRI DI SALUTE MENTALE	5.8%
PRONTO SOCCORSO	1.3%

I Commissariati si collocano quasi a metà dell’indice di sensibilità. Il rapporto Urban data l’importanza specifica dei posti di polizia e dei Carabinieri ha fatto ai 115 poliziotti intervistati, di cui 25 donne, alcune domande specifiche legate all’accoglienza delle donne.

Dai dati raccolti emerge che chi raccoglie le denunce è di solito l’ispettore (82,3%) o chi è di turno in quel momento (13,3%). Solo in un terzo dei casi (34,8%) è previsto che sia una donna poliziotto a raccogliere le denunce.

Maggiore attenzione è prevista per la stanza: il 78% degli intervistati ha infatti dichiarato che è presente nel commissariato o stazione dei carabinieri una stanza ad uso esclusivo, qualora si presenti una donna che ha subito violenza o maltrattamenti.

Inoltre, la maggioranza dichiara che intervenire in una lite familiare è più difficile rispetto ad altri casi perché si tratta di un “ambito troppo privato”.

Le donne che subiscono maltrattamenti o violenze sessuali in famiglia vengono spesso scoraggiate a denunciare tali episodi dalle forze di polizia che dovrebbero invece tutelarle. A evidenziare l'allarmante fenomeno lo studio condotto dall'associazione "Donne in rete contro la violenza onlus", sul quale anche il Csm ha avviato una propria indagine tra i presidenti di Tribunale e i procuratori della Repubblica degli uffici giudiziari italiani

Nella delibera del Csm si sottolinea come ci sia una "insufficiente sensibilità da parte delle forze di polizia nel momento della raccolta della denuncia per maltrattamenti in famiglia". E il fenomeno si manifesta "con il tentativo di dissuadere la donna a presentarla, con la minimizzazione della vicenda e la comunicazione dell'iniziativa al soggetto denunciato per attuare un tentativo di conciliazione inopportuno anche per possibili ricadute negative sul piano della protezione della vittima".

Nella delibera si aggiunge come ciò avvenga anche in presenza di reati considerati più gravi, come "per i fatti di violenza sessuale connessi a maltrattamenti" dove c'è la tendenza a "dissuadere la donna nel denunciarli qualora gli stessi siano risalenti nel tempo o non supportati da elementi di prova". Lo studio dell'associazione ha riguardato 28 città italiane, a partire da Milano, Roma, Palermo e Napoli fino a piccoli centri come Tivoli. I risultati dello studio saranno al centro di una giornata di riflessione che si terrà a Roma il prossimo 20 marzo. (<http://www.adnkronos.com/ign/Cronaca/?id=3.0.3080042922>, 7 marzo 2009)

A mio avviso un ostacolo al riconoscimento della vittima di violenza in quanto tale è dovuto al lento sviluppo di sentimenti di empatia e di identificazione per la presenza di una sorta di "legittimazione culturale alla vittimizzazione", cioè la percezione rispetto la vittima è profondamente influenzata dalla cultura di riferimento in senso ampio, non solo dagli aspetti legislativi.

Conclusioni

Come abbiamo visto sembra giocare un ruolo importante la differente percezione sociale delle vittime di aggressioni "in strada" (o comunque da parte di persone estranee) rispetto alle vittime di violenze subite "in famiglia", tanto che il vecchio detto "tra moglie e marito non mettere dito" rischia di diventare una sorta di linea-guida per gli interventi.

Una violenza "privata" che, come tale, non incorre in sanzioni: la vittima e l'abusatore rimangono soggetti "privati", privati e personali sono i danni fisici e psicologici delle donne, quasi incomprensibili e indivisibili per gli altri membri della collettività. Molto spesso sentiamo dire che "se l'è andata a cercare... in fondo basta andarsene...", affermazioni condite da giudizi morali "che in fondo poteva portare pazienza... per il bene di tutti, dei figli..."!

Sotto il profilo dell'informazione e della prevenzione alcune iniziative nazionali e regionali hanno permesso la creazione di Centri antiviolenza sul territorio, ma spesso questi interventi sono s coordinati e, in alcuni casi, si sovrappongono, tanto che alle donne manca la percezione dell'esistenza di una vera Rete di sostegno.

E, forse proprio per reazione a questi interventi disomogenei, succede che le vittime a volte si atteggiino allo "stereotipo della vittima", cioè adottino comportamenti che suscitano empatia per ottenere la "sicurezza dell'intervento" e non subire in più la beffa di essere invisibili, ovvero il nascondimento dell'abuso.

Gli operatori dei Servizi hanno bene in testa "come deve essere una vittima" in base al tipo di maltrattamento narrato, hanno chiare le parole che si "devono" usare quando si sporge una denuncia, che sentimenti "di sicuro" si provano in questi frangenti, in definitiva il tipo di atteggiamento e di comportamento "adeguato" alla situazione.

Alcune donne si adeguano, calandosi nella parte della "vittima come si deve" chiedono aiuto e probabilmente lo ottengono; altre preferiscono restare nella "zona grigia", che almeno non giudica e protegge dalla collettività.

In quest'ottica una formazione adeguata al riconoscimento e alla gestione dei primi momenti della denuncia o della richiesta d'intervento può abbassare il clima di diffidenza e di distacco nei confronti delle istituzioni.

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Un interesse manifesto di “giusto ascolto” della vittimizzazione da parte delle istituzioni può aiutare veramente a prevenire il degrado e l'imbarbarimento delle relazioni sociali e favorire la ricerca di una giustizia veramente equa ed efficace per tutti.

Bibliografia

- Amann Gainotti M., *La violenza domestica*, Comunicazione presentata alla Giornata di Studio “I Centri Antiviolenza a Roma e in Italia: prassi e ricerca”, 23 Febbraio 2007 Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Roma Tre, Roma.
- Amann Gainotti M., Pallini S. (2006), a cura di, *Uscire dalla violenza. Risonanze emotive e affettive nelle relazioni coniugali violente*, Edizioni Unicopli, Milano.
- Baldry A.C., *Violenza di genere nelle relazioni di coppia: i centri antiviolenza come luogo di sostegno e di aiuto delle vittime*, in Amann Gainotti M., Pallini S. (2005), a cura di, *La relazione con l'altro/a. Prospettive psicologiche, interculturali e di genere*, Quaderni n. 3, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Roma Tre, Roma.
- Bascelli E. e Romito P. (2000) *L'intervento della polizia nei casi di maltrattamento domestico*, in Romito P., a cura di, *Violenza alle donne e risposte delle istituzioni. Prospettive internazionali*, F. Angeli, Milano.
- Caritas Ambrosiana, Servizio Politiche di genere e progetti speciali della Provincia di Milano, *Donne italiane e straniere maltrattate in famiglia*, 2007
- Carri E., Fava G., Frigeri S., Molinari E. (2008), *Uscire dalla violenza, gli esiti dell'applicazione di un nuovo istituto giuridico, l'ordine di allontanamento nelle città di Reggio Emilia, Parma e Ferrara*, in Creazzo G., a cura di, *Scegliere la libertà, affrontare la violenza. Indagine ed esperienze dei Centri antiviolenza in Emilia-Romagna*, F. Angeli, Milano.
- Creazzo G., Pipitone E., Vega Alexandersson A. M. (2008), *La propensione alla denuncia delle donne accolte, chi denuncia e chi non lo fa*, in Creazzo G., a cura di, *Scegliere la libertà, affrontare la violenza. Indagine ed esperienze dei Centri antiviolenza in Emilia-Romagna*, F. Angeli, Milano.
- Crowell N.A., Burgess A.W. (1999), a cura di, *Capire la violenza sulle donne*, Edizioni scientifiche Magi, Roma.
- Danna D., *Violenza maschile contro le donne e risposte delle istituzioni pubbliche*, Working Paper 01/09, Dip. di Studi Sociali e Politici Facoltà di Scienze Politiche, Milano, www.danieladanna.it
- Danna, D. (2007) *Ginocidio. La violenza contro le donne nell'era globale*, Eleuthera, Milano.
- Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, Basaglia, A., Lotti, M. R., Misiti, M. e Tola, V. (2006), *Il silenzio e le parole. Il Rapporto Nazionale Rete antiviolenza tra le città Urban-Italia*, F. Angeli, Milano.
- Hirigoyen M.F. (2006), *Sottomesse. La violenza sulle donne nella coppia*, Einaudi, Torino.
- Istat (2007), *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2006*, Roma.
- Milani L., Gatti E. (2005), *Assistere alla violenza familiare: effetti e esiti evolutivi*, in Di Blasio P., a cura di, *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali*, Unicopli, Milano.
- Ockrent C. (2006), a cura di, *Le livre noir de la condition des femmes*, XO Editions, France.
- Paci D., Romito P. (2000), *Trattamento o maltrattamento, gli operatori sociosanitari di fronte alle donne che hanno subito violenza*, in Romito P., a cura di, *Violenza alle donne e risposte delle istituzioni. Prospettive internazionali*, F. Angeli, Milano.
- Romito P. (1999), *Dalla padella alla brace. Donne maltrattate, violenza privata e complicità pubbliche*, in «Polis», vol. 13, n. 2.
- Romito P. (2005), *Un silenzio assordante, la violenza occulta su donne e minori*, F. Angeli, Milano.
- Sabbadini L. L., Muratore G. (2008), *Le violenze contro le donne*, in Ministero dell'Interno, *Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, prevenzione, contrasto*, Roma.
- Spinelli B. (2008), *Femminicidio. dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, F. Angeli, Milano.
- Ventimiglia C. (1996), *Nelle segrete stanze. Violenze alle donne tra silenzi e testimonianze*, F. Angeli, Milano.

Appendice



I CONSIGLI DELL'ARMA

- Una volta presa coscienza del problema, mai sottovalutare il rischio e adottare le dovute precauzioni;
=====
- Di fronte ad una relazione indesiderata è meglio essere espliciti e dire no in modo chiaro e fermo, evitando tentativi di accomodamento, che potrebbero rafforzare i comportamenti persecutori dello stalker;
=====
- Cercare sempre di mantenere il controllo, evitando di mostrare emozione, rabbia o, peggio, paura, perché tutte queste reazioni possono alimentare il senso di sicurezza del persecutore;
=====
- Cercare sempre la prudenza, evitare di percorrere sempre gli stessi itinerari e di sostare in luoghi isolati e appartati;
=====
- In caso di molestie telefoniche, cercare di farsi cambiare il numero. È possibile registrare le chiamate (anche quelle mute), risalendo al chiamante, però per far questo è necessario, al momento della telefonata, rispondere e mantenere la linea per qualche secondo anche senza parlare, in modo da consentire l'attivazione del sistema di registrazione dei tabulati telefonici;
=====
- Tenere un diario per prendere appunti e, ricordare poi gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia;
=====
- Raccogliere più dati possibili sui fastidi subiti, come eventuali lettere o e-mail: a contenuto offensivo o intimidatorio,
=====
- Tenere sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza;
=====
- In caso di pericolo, chiedere aiuto, chiamare subito il 112 o rivolgersi al più vicino Comando Carabinieri.

Come puoi aumentare la sicurezza per te e per i tuoi familiari?¹³

- Rendi sicure porte e finestre di casa (per es. installando serrature alle finestre e spioncini sulle porte), sottoponi l'abitazione ad un controllo per verificare il livello di sicurezza e cambia tutte le serrature se sospetti che lo stalker possa entrare.
- Usa una casella di posta privata. Non accettare pacchi se non si tratta di qualcosa che hai ordinato direttamente. Dai il tuo indirizzo solo agli amici più fidati.
- Prepara una lista di numeri di telefono utili da tenere sempre con te (es. della polizia, di amici, di centri per la violenza domestica, di un avvocato, ecc.).
- Fornisci ai tuoi vicini di casa, amici, familiari e colleghi informazioni sulla situazione di stalking e sulle azioni da intraprendere nel caso di contatti da parte dell'aggressore.
- Fornisci alle persone maggiormente vicine a te, (amici, familiari, vicini e colleghi di lavoro) una fotografia o una descrizione dello stalker; chiedi loro di chiamare la polizia ogni volta che sentono rumori forti e sospetti e ogni volta che assistono ad avvenimenti strani.
- Assicurati che nessuno riveli tue informazioni allo stalker o a chiunque questo si spacci di essere.
- Tieni in macchina una borsa per le emergenze e del denaro, nel caso in cui non ti fosse possibile rientrare a casa. Fai il pieno di benzina e decidi chi chiamare in caso di problemi, scegliendo un posto sicuro in cui incontrare questa persona.
- Attua misure preventive per proteggerti dallo stalker.
- Porta sempre con te un telefono cellulare, utilizzando la funzione chiamate rapide o chiamate vocali, per contattare un sistema di allarme personale o un sistema di videosorveglianza.
- Cambia spesso le tue abitudini di vita, non fare sempre le stesse cose tutti i giorni alla stessa ora (es. cambia spesso il percorso per andare a casa, al lavoro o a scuola).
- Parcheggia in un posto sicuro e ben illuminato e fai attenzione ai veicoli che seguono, annotando i numeri di targa. Cerca, se ti è possibile, di non viaggiare sola.
- Sul posto di lavoro è opportuno che avvisi i colleghi, i dirigenti e gli addetti alla sicurezza, chiedendo loro di filtrare le telefonate e gli appuntamenti.

Cosa fare se vuoi aiutare una vittima di stalking?¹⁴

- Prima di tutto occorre che tu capisca il livello di rischio, più o meno immediato, per la sicurezza della vittima. Devi, quindi conoscere bene la storia della vittima, le caratteristiche del suo aggressore e il tipo di relazione che intercorre tra i due. Inoltre devi essere ben informato sulle caratteristiche dello stalking come forma di violenza, sui modi in cui di solito si manifesta e sulle conseguenze che esso provoca.
- Devi essere in grado di dare alla vittima indicazioni e strategie comportamentali concrete per contrastare lo stalking, e soprattutto devi indicarle dove può trovare un aiuto professionale.

¹³ (Fonte: MGS, Programma Daphne 04-1/091W "Un manuale per le vittime e gli operatori. Percorsi di aiuto per le donne vittime di stalking")

¹⁴ (Fonte: MGS, Programma Daphne 04-1/091W "Un manuale per le vittime e gli operatori. Percorsi di aiuto per le donne vittime di stalking")

- Devi consigliare la vittima di denunciare immediatamente lo stalking alla polizia e ad un avvocato.
- Devi ascoltare chi si rivolge a te, evitando di colpevolizzarlo, di sottovalutare la situazione e di abbandonarlo.
- Ottimizza il tuo intervento, favorendo la partecipazione, attraverso un lavoro di rete, di diversi specialisti presenti sul tuo territorio. Quindi, metti subito in contatto la vittima con le organizzazioni di sostegno che forniscono assistenza, informazioni, consulenza e trattamento alle vittime di stalking.
- Non consigliare alla vittima né di cercare una riconciliazione con lo stalker, né di tentare di scoraggiare lo stalker dal continuare nei suoi comportamenti.
- Ricorda che anche tu potresti essere a rischio di stalking, quindi, devi prendere alcune precauzioni per salvaguardare la tua sicurezza.
- Devi cercare di capire cosa la vittima ti sta chiedendo: un sostegno, un aiuto pratico, oppure semplicemente l'ascolto.
- Ricorda che vivere con una vittima di stalking non è facile. Alcune possono andare incontro a cambiamenti di carattere. Per questo il tuo costante sostegno può rappresentare un aiuto insostituibile per la vittima.
- I datori di lavoro hanno la responsabilità di proteggere i lavoratori dalle molestie e dalle violenze commesse sul posto di lavoro. I datori di lavoro possono ridurre il rischio di comportamenti di stalking all'interno dell'ambiente lavorativo, sviluppando un clima di lavoro accogliente e contenitivo, ed organizzando dei training per la risoluzione dei conflitti.

Se sono una vittima, cosa posso fare per fermare lo stalker?¹⁵

- devi sempre reagire in modo sicuro, deciso, di sorpresa;
- devi comunicare al persecutore (solo una volta) che non vuoi più avere contatti con lui;
- devi avere un comportamento deciso, per non permettere che il persecutore si illuda o si metta a discutere;
- devi segnalare subito alle forze di polizia che vieni perseguitata;
- devi conservare tutte le informazioni che possiedi sul persecutore e tutte le tracce che lascia (conservare le lettere, gli sms, i messaggi in segreteria telefonica, etc.);
- devi variare i tempi e le strade che normalmente percorri per andare nei luoghi più frequentati (scuola, palestra, cinema, etc.).

¹⁵ W.w.w. codicidirittidonna.splinder.com/

Legge 23 aprile 2009, n. 38, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2009.

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2009(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

Modifiche al codice penale

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 5) e' sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »; b) dopo il numero 5) e' inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis *nei confronti della stessa persona offesa.*».

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 3, *secondo periodo*, le parole:« all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale,»;

a-bis) all'articolo 275, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

salve ledisposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;

b) al comma 2-bis, le parole: "di cui al comma 1, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-ter".

Art. 4.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

Art. 5.

(Abrogato)

Art. 6.

Piano straordinario di controllo del territorio

- 1 Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
- 2 In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita' di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

1 (Abrogato).

2 (Abrogato).

3 (Abrogato).

4 (Abrogato).

5 Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

6 La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.».

Art. 6-bis.

Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri

Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Arma dei carabinieri puo' procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

Art. 7.

Modifiche al codice penale

Dopo l'articolo 612 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».

Art. 8.

Ammonimento

- 1 Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.
 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
- 2 La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo.
- 3 Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.

Modifiche al codice di procedura penale

- 1 Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
- 2 Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
 - 1 Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
 - 2 Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.».

«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;b) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione dell' testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;c) al comma 5-bis dell'articolo 398:1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;d) al comma 4-ter dell'articolo 498:1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato»

sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 10.

Modifica all'articolo 342-ter del codice civile

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: « sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«un
anno».

Art. 11.

Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 12.

Numero verde

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Art. 12-bis.

Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Art. 12-ter.

Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobile, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

- 4 Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.